

# CAMERA DEI DEPUTATI

V LEGISLATURA

---

Doc. XXIII  
n. 2-bis

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(LEGGE 20 DICEMBRE 1962, N. 1720)

**PRESIDENTE: CATTANEI FRANCESCO, *deputato***

**COMMISSARI:** ADAMOLI GELASIO, *senatore*; AZZARO GIUSEPPE, *deputato*; BERNARDI-  
NETTI MARZIO, *senatore*; BERTHET AMATO, *senatore*; BISANTIS FAUSTO, *senatore*;  
BRUGGER PETER, *senatore*; BRUNI EMIDIO, *deputato*; CAGNASSO OSVALDO, *senatore*;  
CASTELLUCCI ALBERTINO, *deputato*; CIPOLLA NICOLÒ ROSARIO, *senatore*; DELLA BRIOTTA  
LIBERO, *deputato*; FLAMIGNI SERGIO, *deputato*; FOLLIERI MARIO, *senatore*; GATTO SIMO-  
NE, *senatore*; GATTO VINCENZO, *deputato*; JANNUZZI RAFFAELE, *senatore*; LI CAUSI  
GIROLAMO, *senatore*; LUGNANO FRANCESCO, *senatore*; MALAGUGINI ALBERTO, *deputato*;  
MERLI GIANFRANCO, *deputato*; MEUCCI ENZO, *deputato*; NICOSIA ANGELO, *deputato*; PAPA  
GENNARO, *deputato*; SANGALLI CARLO, *deputato*; SCARDAVILLA CORRADO, *deputato*;  
SGARLATA MARCELLO, *deputato*; SIGNORELLO NICOLA, *senatore*; TUCCARI EMANUELE,  
*deputato*; VARALDO FRANCO, *senatore*; ZUCCALÀ MICHELE, *senatore*.

---

Relazione sui mercati all'ingrosso

---

*La presente relazione è stata comunicata alle Presidenze delle due Camere il 19 novembre 1970 e annunciata in Assemblea il 24 novembre 1970 alla Camera dei Deputati e il 26 novembre 1970 al Senato della Repubblica.*



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 13 maggio 1971

Prot. n. 2975

All'Onorevole  
Dottor Sandro PERTINI  
Presidente della Camera dei Deputati

S E D E

*Onorevole Presidente,*

*a seguito dell'ordine del giorno votato all'unanimità nella seduta dell'11 maggio con il quale la Commissione ha invitato l'Ufficio di Presidenza a «chiedere ai Presidenti della Camera e del Senato la pubblicazione a stampa delle relazioni già inoltrate», e in relazione alle intese verbali intercorse con il Signor Segretario Generale della Camera dei Deputati, Le sarei grato se volesse valutare l'opportunità di procedere alla richiesta pubblicazione delle relazioni stesse nella forma usuale.  
La ringrazio e Le porgo i sensi della mia più viva considerazione.*

F.to: AVV. FRANCESCO CATTANEI

PAGINA BIANCA



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 13 maggio 1971

Prot. n. 2975

All'Onorevole Senatore  
Professor Amintore FANFANI  
Presidente del Senato della Repubblica

S E D E

*Onorevole Presidente,*

*a seguito dell'ordine del giorno votato all'unanimità nella seduta dell'11 maggio con il quale la Commissione ha invitato l'Ufficio di Presidenza a « chiedere ai Presidenti della Camera e del Senato la pubblicazione a stampa delle relazioni già inoltrate », e in relazione alle intese verbali intercorse con il Signor Segretario Generale della Camera dei Deputati, Le sarei grato se volesse valutare l'opportunità di procedere alla richiesta pubblicazione delle relazioni stesse nella forma usuale.*

*La ringrazio e Le porgo i sensi della mia più viva considerazione.*

F.to: AVV. FRANCESCO CATTANEI

PAGINA BIANCA

## INDICE

Premessa . . . . .	Pag. 11
1. — Caratteristiche delinquenziali dell'ambiente . . . . .	» 12
2. — Inchieste amministrative ed economiche precedenti . . . . .	» 15
I — Relazione Berna . . . . .	» 15
II — Commissione del CNEL (1960) . . . . .	» 18
III — Relazione Scaramucci . . . . .	» 20
3. — Azione svolta dalla camera di commercio e dalla commissione di vigilanza . . . . .	» 22
I — Dal 1959 al 1963 . . . . .	» 22
II — Dal luglio 1963 alla nomina del presidente Ganazzoli . . . . .	» 23
III — Gestione Ganazzoli . . . . .	» 24
IV — Gestione Agnello . . . . .	» 28
4. — Accertamenti disposti dalla prefettura (Rapporti del vice prefetto Vicari e del commissario Musumeci) . . . . .	» 35
5. — Indagine sul mercato ortofrutticolo . . . . .	» 38
6. — Commercio all'ingrosso delle carni . . . . .	» 48
7. — Mercati ittici . . . . .	» 52
8. — Profitti degli operatori di mercato . . . . .	» 57
9. — Conclusioni . . . . .	» 61
10. — Appendice I — Proposte di riforma della legge e dei regolamenti tipo sui mercati . . . . .	» 67
11. — Appendice II — Atti relativi al mandato commissariale . . . . .	» 69
1. — Contestazioni e proposte . . . . .	» 70
2. — Relazione di attività . . . . .	» 80
3. — Denuncia all'autorità giudiziaria . . . . .	» 83

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE**  
**SUI MERCATI ALL'INGROSSO**

PAGINA BIANCA

## PREMESSA

L'indagine sul comune di Palermo ha avuto ed ha le caratteristiche di un'indagine "campione", soprattutto diretta ad accertare i rapporti tra fenomeni di mafia ed irregolarità della pubblica amministrazione. « Ipotesi di lavoro » assunta dalla Commissione sin dalle prime sedute, sulla base di dichiarazioni responsabili e in buona parte convalidata dalle ricerche che hanno portato al primo documento conclusivo, esaminato ed approvato dalla Commissione nel 1965. A conclusione di tale esame la Commissione indicò la necessità di approfondire l'indagine soprattutto in due settori: urbanistica e mercati.

Della ricerca in quest'ultimo settore venne incaricata, nel corso della passata legislatura, una Sottocommissione composta dai senatori Simone Gatto e Gelasio Adamoli e dall'onorevole Nullo Biaggi, i quali effettuarono diversi sopralluoghi nella zona, oltre ad esaminare gli atti già a disposizione e quelli richiesti espressamente agli uffici, i cui dirigenti vennero intervistati durante i sopralluoghi o successivamente.

La Sottocommissione, espletata l'indagine, presentò alla Presidenza una relazione conclusiva, che venne illustrata e discussa nelle sedute del 22 luglio 1966, 21 settembre 1966 e 8 marzo 1967.

La Commissione esprimeva, allora, la sua approvazione in linea di massima e considerava la relazione sul particolare argomento come uno dei capitoli della futura relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta.

Come tale venne ripresa in esame, sul finire della legislatura, ai fini della sua inclusione nel rapporto che la Commissione si proponeva di presentare sul lavoro svolto

nel corso della legislatura. A tal fine, dopo una nuova illustrazione della relazione, la Commissione dava incarico al senatore Simone Gatto di riassumerne, nei limiti del possibile, il testo prima di destinarlo alla stampa. Il che fu fatto, dopo l'approvazione del Comitato di coordinamento preposto alla elaborazione del materiale da utilizzare per la stesura del rapporto di fine legislatura.

Avendo avuto tale rapporto di attività i limiti noti alla Commissione, la relazione sui mercati generali di Palermo fu accantonata tra quelle da trasmettere alla Commissione che sarebbe stata ricostituita all'inizio della presente legislatura. Questa, nel formulare un piano di lavoro per il completamento delle indagini particolari, dava mandato di *aggiornare* la relazione sui mercati ad un gruppo di lavoro, composto dal senatore Simone Gatto, dal senatore Gelasio Adamoli e dal senatore Fausto Bisantis; quest'ultimo in sostituzione dell'onorevole Nullo Biaggi, non facente più parte della Commissione parlamentare di inchiesta, in quanto nominato Presidente di una Commissione legislativa permanente.

Il gruppo di lavoro sopraddetto ha effettuato altri due sopralluoghi a Palermo e nei centri vicini di S. Flavia Porticello e Villabate oltre a riprendere i contatti con gli uffici comunali, la prefettura, la questura e la camera di commercio per l'acquisizione di nuovi dati.

Nel presentare alla Commissione la relazione conclusiva, il gruppo di lavoro ha ritenuto indispensabile riprendere, dopo averlo fatto proprio, l'elaborato della precedente relazione, integrandolo con le nuove acquisizioni e dando all'insieme forma organica.

## 1. — CARATTERISTICHE DELINQUENZIALI DELL'AMBIENTE

Punto di partenza e presupposto dell'indagine particolare sui mercati è da considerarsi la serie di episodi delittuosi verificatisi nell'ultimo decennio nell'ambiente dei mercati della città di Palermo ed in quelle zone dell'immediato retroterra collegate con il capoluogo per la specifica stessa attività. Episodi largamente riportati dalla stampa locale e nazionale, oltreché oggetto di particolare risalto in relazioni ufficiali e deposizioni responsabili.

La serie viene aperta nel 1955 con l'uccisione di Gaetano Galatolo (detto Tanu Alatu) all'ingresso del nuovo mercato generale ortofrutticolo dell'Acquasanta.

L'omicidio di tale esponente della « mafia dell'Acquasanta » avviene, anzi, a due mesi di distanza dall'apertura del mercato generale, dove veniva trasferita l'attività di contrattazione che si svolgeva prima in via Guglielmo il Buono (quartiere Zisa); avvenimento sul quale dovremo tornare più avanti per la connessione che presenta con lo esplodere dell'attività delinquenziale nel settore ed alcuni sconcertanti aspetti della carenza amministrativa nello stesso.

Nel giugno dello stesso anno viene ucciso il braccio destro del Galatolo, Salvatore Licandro, in provincia di Como, dove si era rifugiato.

Nel marzo del 1956 viene ucciso, nella frazione di Torrelunga, il grossista di frutta e verdura Francesco Greco e, dopo tre mesi, a Villabate, il socio del Greco, Luigi Paparopoli. Cadono, nei mesi successivi, il negoziante di ortaggi Cristoforo Di Caccamo, i grossisti Gaetano Saccaro e Antonino Cottle, Angelo Galatolo (fratello di Tanu Alatu), il sensale Giuseppe Noto, il commissario Girolamo Ingrassia.

Nello stesso breve periodo avvengono un buon numero di omicidi a catena tra elementi della « mafia dei giardini » ed elementi della « mafia dell'Acquasanta ». Pur non coinvolgendo direttamente operatori nel settore dei mercati è però da notare che si tratta di azioni delittuose tra due " cosche " esercitanti il loro dominio rispettivamente sulla vecchia e sulla nuova zona destinata all'attività di mercato (via Guglielmo il Buono sino al 1954 e Acquasanta dal 1955).

Negli anni intercorrenti tra il 1956 e il 1963 l'attività delinquenziale connessa con il settore dei mercati non assume più aspetti così spettacolari, dando la sensazione di un attenuarsi della tensione tra " cosche " rivali operanti nel settore. Tuttavia, una scorsa nella serie degli episodi delinquenti di tipo mafioso verificatisi in quegli anni nel territorio di Palermo e comuni vicini rivela episodi sporadici, ma non meno tipici per la personalità delle vittime. Per limitarci agli anni più vicini, nel 1961, vengono uccisi i tre commercianti di bestiame Salvatore Cimino, Benedetto e Carmelo Ferrante, il macellaio Antonio Briguglio, il commerciante di vini Emanuele Mazzola e i due commercianti in foraggi Antonio Palazzolo e Vincenzo Geraci. Nel 1962 altri due commercianti di bestiame, Mario Gerace e Giuseppe Marsala, vengono uccisi e un terzo, G. Casabianca, ferito.

Nello stesso anno ben sette operatori (a diverso titolo) nel settore del commercio ortofrutticolo sono stati vittime di episodi delinquenti: Gaetano Palazzotto, Paolo Riina, Vincenzo Mineo, Gerardo Blandi uccisi; Filippo Saputo e Andrea Ammoscato fatti segno a tentativo di omicidio e Antonio Giambrona ad incendio di automobile. Tali

episodi devono essere interpretati come segni di una ripresa della tensione tra "cosche" mafiose operanti nel settore, che ha avuto nel 1963 le manifestazioni più clamorose nel recinto stesso del mercato generale ortofrutticolo, come il ferimento di Vincenzo Maré e come l'uccisione di un commissionario dello stesso mercato, Emanuele Leonforte.

Negli anni a noi più vicini sono meno evidenti gli aspetti più tipicamente delinquenziali dell'ambiente e dell'attività dei mercati generali, mentre persistono (come vedremo appresso) quelli caratterizzati come espressione di sfruttamento parassitario, di monopolizzazione di attività, di silenziosa coercizione.

A lumeggiare ancor più le caratteristiche dell'ambiente dei mercati palermitani e del settore del commercio di generi alimentari, nel passaggio dall'ingrosso al minuto, sono inoltre utili i dati forniti dalla questura (doc. n. 407 e allegati) sulle denunce e sulle misure di prevenzione adottate a carico di elementi operanti nel settore dal 1963 al 1965:

1) pregiudicati mafiosi gravitanti nell'ambiente del mercato ortofrutticolo, denunciati per associazione per delinquere: n. 18;

2) produttori, commercianti e dettaglianti di prodotti ortofrutticoli sottoposti a misure di prevenzione: n. 64;

3) macellai sottoposti a misure di prevenzione: n. 51.

Quest'ultimo dato va messo anche in rapporto ad un tipo particolare di attività mafiosa, quale l'abigeato, che comporta un necessario legame con la macellazione clandestina. Negli anni tra il 1950 e il 1965 sono state sporte agli organi di polizia della provincia di Palermo n. 821 denunce per abigeato, con un massimo riscontrato negli anni dal 1957 al 1960, in cui il numero delle denunce superò sempre il centinaio. Nello stesso periodo di 15 anni vennero scoperti solo 98 delitti di abigeato e deferiti all'autorità giudiziaria n. 207 individui quali au-

tori degli anzidetti delitti (vedi documento n. 407 sopracitato);

4) commissionari di prodotti ortofrutticoli operanti nel mercato di Palermo, iscritti o già iscritti nell'albo della camera di commercio aventi a proprio carico precedenti penali: n. 32;

5) grossisti operanti nello stesso mercato aventi precedenti penali: n. 5.

Dal dato riportato al n. 4) (fornito dalla questura) risulterebbe che su 139 commissionari di prodotti ortofrutticoli, in atto operanti al mercato di Palermo (elenco della camera di commercio), 28 avrebbero precedenti penali. Altri quattro ex iscritti avrebbero egualmente precedenti del genere.

Accertamenti successivi, fatti in base a dati rilevati da ricerche eseguite su altri settori economici, hanno portato all'accertamento di altri 10 commissionari aventi precedenti penali, portando il numero complessivo a 38 su 139. In cinque di tali casi si tratta di precedenti di notevole rilievo (condanne per lesioni volontarie, porto di arma abusivo, rissa, rapina) e in due casi, di precedenti gravi (associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione, ecc.).

Ad analogo risultato ha condotto la stessa ricerca fatta nell'elenco dei grossisti, in cui il numero di elementi con precedenti penali tra gli iscritti in atto nell'albo della camera di commercio (3 su 41), sale a 4 nei dati forniti dalla questura ed a 6 nell'indagine successiva di cui sopra.

6) Dai dati forniti dalla camera di commercio di Palermo (doc. n. 404) risulta che, su 20 commercianti all'ingrosso delle carni, presentano precedenti penali di *notevole rilievo* 6 elementi; su due commercianti all'ingrosso di prodotti ittici, uno; su quattro mandatori di prodotti ittici, due; su nove astatori, uno.

Abbiamo ritenuto necessario riportare gli elementi sopra esposti, sia sulla criminalità verificatasi nel settore economico in esame sia sui precedenti penali degli ope-

ratori ufficialmente riconosciuti, come necessaria premessa e giustificazione dell'indagine particolare e, come vedremo appresso, per l'utilità del confronto sui provvedimenti amministrativi adottati nei riguardi dell'ambiente di lavoro e dei soggetti ad esso collegati, prima e dopo il 1963.

Riteniamo che i dati in questione siano abbastanza eloquenti per dare dell'ambien-

te del commercio all'ingrosso, e di quello dei mercati generali in ispecie, un quadro caratterizzato dalla forte incidenza di elementi pregiudicati sull'insieme degli operatori; dalla presenza di "cosche" rivali, il cui contrasto non sempre viene composto da un'autorità superiore extra legale; dal conseguente esplodere, in determinati periodi, di episodi delinquenziali.

## 2. — INCHIESTE AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE PRECEDENTI

La situazione dei mercati all'ingrosso è stata oggetto di due inchieste amministrative, entrambe promosse dal governo regionale; la prima condotta nel 1956 da una commissione presieduta dall'avvocato Alfredo Berna e nominata dall'assessore regionale al lavoro e previdenza, onorevole Bino Napoli; la seconda condotta dal commissario governativo ai mercati ittico ed ortofrutticolo, prefetto dottor Giulio Scaramucci, nominato con decreto dell'assessore regionale all'industria e commercio del 27 novembre 1963.

A tali inchieste va aggiunta l'indagine sul mercato dei prodotti agricoli della zona di Palermo, promossa dal CNEL, i cui risultati sono stati presentati con relazione dell'11 aprile 1960.

Riportiamo i passi più significativi delle conclusioni alle quali sono arrivate le tre indagini.

## I. — RELAZIONE BERNA.

L'indagine tendeva ad accertare le cause del caro-vita a Palermo, città che figura ai primissimi posti nella graduatoria degli indici del costo della vita, soprattutto in relazione ai prodotti alimentari. Si riportano alcuni brani delle sue conclusioni.

« La sopravvivenza di alcuni fenomeni associativi che, favoriti dalla debolezza di taluni ambienti responsabili, frenano la libera concorrenza e talvolta avviano i passaggi dei beni dalla produzione al consumo, fuori dal libero e sano giuoco delle forze economiche.

« Le autorità competenti dovrebbero procedere al riesame della situazione dei commissionari, degli astatori, dei mandatori, ecc., cioè di quanti operano nell'inter-

no dei mercati all'ingrosso, in relazione ai requisiti che si richiedono per essi dai regolamenti vigenti ».

Trascriviamo anche le osservazioni sulla funzione dei commissionari e degli astatori, sugli orari dei mercati e sui consorzi dei produttori.

« Lo scarso interesse che i vari Consigli comunali hanno dimostrato per i problemiannonari cittadini.

« I commissionari che operano nel mercato sono 54. Essi dovrebbero, secondo le norme regolamentari, occuparsi solo di ricevere le derrate, di custodirle e di curarne la vendita per conto dei produttori e dei grossisti.

« È opinione generale che essi commercino anche in proprio, e che a mezzo di intermediari di loro fiducia facciano affluire la merce al mercato, regolandone la immissione nel tempo e nella quantità opportuna, in relazione al principio del massimo profitto.

« Accade così che l'asta perda ogni importanza economica. Il proprietario della merce è cointeressato a raggiungere il più alto prezzo possibile. E coloro che si occupano delle vendite all'asta, gli astatori e i pesatori, sono... dipendenti dei commissionari ».

« Inquadramento degli astatori.

« Essi dovrebbero svincolarsi da ogni rapporto di subordinazione verso i commissionari, dovrebbero essere inquadrati tra i dipendenti comunali, scelti e nominati dal municipio ».

« Unificazione orari mercati.

« La unificazione degli orari dei mercati vicini a quello di Palermo (Villabate - Monreale - Misilmeri) che operano dalle ore 14 in poi, si rende necessaria per le seguenti ragioni:

a) i produttori che inviano le derrate ai mercati anzicennati hanno interesse che la merce si venda quando non funziona il mercato di Palermo, in modo che gli esercenti palermitani possano recarsi nei mercati suddetti per fare acquisti, ciò che determina quella maggiore richiesta sulla offerta, che provoca l'inevitabile rialzo dei prezzi;

b) il consumatore di Palermo ha, invece, interesse che le vendite dei mercati vicini si facciano nelle ore antimeridiane, perché i produttori, non potendo vendere tutti i loro prodotti in quei mercati per la diminuita affluenza degli acquirenti extra locali, li dovrebbero inviare al mercato di Palermo, ottenendo, così, un maggiore incremento operativo del massimo centro di raccolta urbana;

c) la differenza di orario tra i mercati anziscritti e quello di Palermo si è inoltre prestata, come si è accertato, ad interferenze speculative di coloro che, reperendo le merci nel mercato di Palermo al mattino, e in quelli periferici di pomeriggio, rivendono, a seconda della convenienza, coi prezzi praticati nel nostro mercato, sfruttando la bolletta di accompagnamento riferibile alle derrate acquistate quel giorno a maggior prezzo.

« Si propone, pertanto, di invitare i signori sindaci di Misilmeri, Villabate e Monreale ad uniformare l'orario dei loro mercati a quello di Palermo ».

« Costituzione di un consorzio tra produttori, dettaglianti e ambulanti, in concorrenza con i commissionari.

« Ai sensi del regolamento, infatti, i commissionari del mercato non potrebbero

esercitare atti di commercio in proprio, ma si ha il motivato sospetto che essi esercitino dei veri atti di commercio in proprio.

« Ciò provoca inevitabilmente un monopolio, a danno del canone fondamentale che dovrebbe essere rispettato in ogni mercato all'ingrosso, relativo al maggiore approvvigionamento possibile: saturare di derrate il mercato dovrebbe costituire la regola inderogabile ai fini di una normale flessione dei prezzi.

« I commissionari mimetizzano giornalmente le loro operazioni commerciali con sempre pronti fogli di commissione, per cui si rende difficile procedere nei loro confronti.

« Per risolvere seriamente ed energicamente il precitato monopolio vi è come rimedio la costituzione di un consorzio tra produttori, dettaglianti ed ambulanti;

« Il consorzio di cui è cenno dovrà essere affiancato dai tecnici e posto sotto il controllo dell'ufficio annonario per i margini di guadagno e per assicurare, in antagonismo ed in concorrenza con i commissionari, la massima affluenza delle derrate a Palermo ».

« Recinzione del mercato per evitare che a questo affluisca gente non qualificata e completamente padiglioni.

« Non essendo il mercato di Palermo recintato avviene che non soltanto gli operatori qualificati (dettaglianti ed ambulanti) lo frequentano, ma anche gente improvvisata la quale non ha scrupoli pur di accaparrarsi il prodotto ed elevare i prezzi.

« In atto qualsiasi controllo è insufficiente, per cui si rende urgente interessare la direzione dei lavori pubblici, perché proceda subito alla ultimazione delle opere occorrenti e quindi alla recinzione.

« Il progetto di costruzione del mercato prevedeva cinque padiglioni e due grandi capannoni centrali; di fatto risultano definiti soltanto tre padiglioni (con 31 stands) ed un capannone centrale. Gli stands occorrenti sono 54, per cui in linea provvisoria

sono stati approntati 8 magazzini in baracche e 16 magazzini di fortuna non soddisfacenti sotto ogni profilo. Si impone il completamento delle opere progettate con la maggiore sollecitudine ».

Sulla situazione del *mercato ittico all'ingrosso* la commissione Berna formula rilievi e proposte, dalle quali stralciamo quelle di maggiore interesse per la nostra trattazione.

« I mandatari sono soltanto quattro, né è stato mai possibile aumentarne il numero. È giunta alla commissione notizia che direttamente, o a mezzo di parenti, qualcuno di essi gestisce rivendite al dettaglio in città, qualche altro a mezzo di parenti gestisce stabilimenti di salagione, e qualche altro gestisce motopescherecci...

« Non solo: le aste non tutte sono assistite dagli astatori comunali, *mentre frequentemente vi partecipano astatori di fiducia dei mandatari* ».

« La commissione si è convinta attraverso minuziosa indagine che l'approvvigionamento ittico ed i livelli dei prezzi di vendita del pesce al minuto non sono regolati dal libero gioco economico, ma da *situazioni ambientali*, rimosse le quali si potrebbe ottenere un maggiore afflusso di pesce e minori prezzi di vendita. Si elencano quindi le principali cause di turbamento indicando i mezzi per eliminarle:

1) per il mercato del pesce sono previsti 8 mandatari. Ve ne sono invece soltanto quattro, i quali, inoltre, non si fanno concorrenza, sicché si può bene affermare che tutto il pesce passa dal mercato ittico di Palermo al regime di monopolio o più precisamente di... oligopolio.

« In passato è stato tentato di aumentare il numero dei mandatari, ma infruttuosamente, perché *i motivi per i quali nessuno aspira a diventare mandatario non sono di ordine economico ma affondano le loro radici nelle particolari situazioni ambientali della nostra provincia, nella quale rimane*

*soffocata ogni concorrenza e talvolta anche la stessa libertà d'azione* ».

« Il mercato di Palermo non è dotato di impianti frigoriferi che consentano la conservazione del pesce che arriva fuori delle ore del mercato e che esubera al consumo della giornata. I produttori sono perciò costretti a dirottarlo nel continente o venderlo agli industriali.

« Il progetto del frigorifero, finanziato da due anni, non può essere ancora realizzato perché il genio civile e la capitaneria non provvedono a fare sgomberare l'area nella quale dovrebbe sorgere ».

« In conseguenza alle suesposte considerazioni si rimette qui una elencazione dei provvedimenti che la commissione propone vengano promossi:

1) segnalare alle autorità la esigenza di promuovere un consorzio fra gli armatori ed incoraggiare le iniziative individuali dirette a svolgere le funzioni di mandatario al mercato pesce, soprattutto *rimuovendo gli ostacoli di carattere ambientale*, che hanno impedito una normale concorrenza nel mercato stesso;

2) segnalare la necessità di adeguati finanziamenti alle cooperative in modo che queste possano effettivamente raggiungere gli scopi istitutivi sia promuovendo l'organizzazione dei pescatori sia l'affluenza del pesce ai centri di raccolta;

3) segnalare l'urgenza d'intervento presso il genio civile e la capitaneria di porto affinché dispongano immediatamente lo sgombero del terreno adiacente al mercato, sul quale dovrà sorgere il frigorifero;

4) istituire nelle more della costruzione dei frigoriferi nel mercato all'ingrosso un'asta pomeridiana in modo da evitare che il pesce arrivato dopo la chiusura antimeridiana del mercato venga dirottato verso altri mercati e destinato all'industria;

« Proibire tassativamente che nel mercato agiscano astatori e bandizzatori che non siano dipendenti comunali ».

Scarse le indicazioni sul *mercato delle carni* da cui trascriviamo questa sola:

« Per il mercato della carne si auspicano accordi con gli allevatori per fare funzionare effettivamente il mercato bestiame. Appare inoltre necessaria l'istituzione del mercato carne nei locali del macello con relativo frigorifero e la municipalizzazione dei servizi trasporto carne ».

Dei rilievi fatti dalla commissione Berna (e in particolare di quelli sopra riportati) l'amministrazione comunale di Palermo, nei sette anni che vanno dal 1956 al 1963, non deve avere evidentemente tenuto il dovuto conto, se delle indicazioni e proposte avanzate dalla commissione *nessuna è stata realizzata*, eccettuata la recinzione del mercato, i cui risultati peraltro, come vedremo appresso, sono stati neutralizzati da altre carenze, e la installazione del frigorifero al mercato ittico, avvenuta nel 1968, che tuttavia non è ancora funzionante.

II. - COMMISSIONE DEL CNEL (1960).

Pur essendo oggetto esclusivo dell'indagine compiuta da tale commissione il problema dei prezzi all'ingrosso e al minuto dei generi alimentari, gli aspetti inerenti alla produzione, all'importazione e alla distribuzione, tuttavia alcuni rilievi meritano di essere riportati, non solo perché rafforzano quelli della commissione Berna, ma anche perché mettono in luce aspetti aberranti della situazione dei mercati generali, che solo in minima parte sono stati tuttora rimossi dalle amministrazioni responsabili.

« Dai dati del *Questionario generale di mercato* risulta che il numero degli operatori alle vendite nel mercato ortofrutti-

colo di Palermo è di 54, tutti commissari.

« Ai sensi del regolamento di mercato, essi quindi non potrebbero eseguire atti di commercio in proprio; tuttavia è risaputo che almeno parecchi di essi espletano le mansioni di grossisti, finanziano i produttori e con i propri mezzi trasportano le derrate dalle campagne in città. Così, a causa di tali finanziamenti, sono già praticamente, come i grossisti veri e propri, padroni del frutto dell'albero e ne curano a proprie spese la raccolta, l'incassamento e il trasporto. Sono quindi in condizione di imporre anche vari gravami, talvolta ingiustificati o eccessivi, e in definitiva i prezzi di acquisto e, a sua volta, di vendita al dettaglio.

« È vero che i produttori avrebbero la possibilità di farsi sovvenzionare dagli istituti bancari, ma la procedura per ottenere tali sovvenzioni è così complessa, le garanzie così onerose, i tassi così rilevanti, che il produttore preferisce limitare al minimo il suo guadagno e rivolgersi al grossista che gli fornisce immediatamente o senza difficoltà il denaro che gli occorre, anche se ad un tasso che solo apparentemente è minore.

« Il monopolio di fatto sopra descritto ha subito, soprattutto da tre anni a questa parte, una trasformazione, con il progressivo aumentare dell'attività extra mercato, che raggiunge (secondo quanto dichiarato dal *Questionario generale di mercato*) il 50 per cento di tutti i prodotti ortofrutticoli che si trattano in città, mentre prima, ai sensi del vecchio regolamento di mercato, i commissari erano in grado di far passare dai loro *stands* tutta la frutta e verdura che arrivava in città. Oggi, dettaglianti facoltosi e anche qualche grossista, ritirano direttamente dall'Italia continentale ed immettono al consumo frutta buona in quantitativi sempre maggiori.

« Tuttavia, detta trasformazione del monopolio è finora soltanto formale, dato che l'attività extra-mercato non ha agito praticamente in concorrenza e non ha inciso sui

prezzi, perché si è allineata sui prezzi del mercato ortofrutticolo.

« Circa la possibilità di un auspicabile e benefico intervento dei produttori nelle attività del mercato, il comune di Palermo da anni, ai fini di provocare una flessione dei prezzi e di evitare o almeno ridurre interferenze eccessive nella vendita dei prodotti dalla produzione al consumo, ha reiteratamente interessato i sindaci dei comuni vicini a Palermo perché facessero opera presso i produttori per una loro presenza più attiva ed efficace nelle operazioni di mercato di Palermo, e a tal uopo è stata messa a disposizione degli agricoltori una parte della grande tettoia esistente nell'ambito del mercato. *I produttori, da parte loro, hanno però fatto rilevare di aver chiesto insistentemente di essere ammessi nel mercato con propri stands, ma che tali richieste finora non sono state appagate* ».

« Dato tale stato di cose e il groviglio di rapporti scaturente dalla situazione finora descritta, che abbraccia l'intero ciclo dalla produzione al consumo, ci si rende facilmente conto delle difficoltà incontrate in occasione della presente indagine sulla formazione dei prezzi, indetta su iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

« Fra le cause non secondarie che contribuiscono ad incidere sui prezzi dei prodotti ortofrutticoli deve essere qui denunciata l'attuale strutturazione edilizia del mercato di Palermo.

« Il mercato ingrosso di Palermo, infatti, progettato per una estensione complessiva di 45.000 mq., si presenta in atto soltanto con quasi metà delle attrezzature del progetto originario. Nel marzo 1955, quando il comune di Palermo aveva esaurito i fondi del mutuo contratto con la Cassa di risparmio ed esperiva le pratiche per ottenerne un secondo ai fini del completamento del nuovo mercato, i commissionari, a seguito di ordine prefettizio, vennero trasferiti dal mercato di via Guglielmo il Buono, dove gestivano con attrezzature provvisorie e

precarie in dipendenza degli effetti bellici i loro magazzini di vendita ingrosso, al nuovo mercato, anche se ancora incompleto e inadatto. Ne risultò uno squilibrio nell'insieme delle attrezzature incomplete del mercato e delle conseguenti operazioni commerciali, con grande vantaggio dei 20 commissionari fortunati ai quali per sorteggio (?) vennero assegnati gli *stands* ubicati al centro del mercato e forniti di scantinati e di piani di scarico, e con gravi lamentele degli esclusi, che furono e sono costretti ad espletare le proprie incombenze sotto l'altra tettoia, inadatta all'esposizione della merce e confinata in una parte del mercato meno direttamente accessibile e con difficoltà di circolazione ».

« Carne bovina.

« La città di Palermo manca di un mercato di bovini da macello. La costruzione di un foro boario è richiesto da moltissimi anni, ma fin oggi questo vecchio e sentito bisogno degli allevatori e della cittadinanza non è stato soddisfatto.

« Non esiste nemmeno un vero e proprio mercato delle carni macellate, ma i dettaglianti per i loro acquisti della carne in "quarti" si recano nei locali del macello comunale, che ha riservato loro un apposito ambiente ».

« Altra lacuna nell'organizzazione del macello è la inesistenza di celle frigorifere per la conservazione delle carni macellate, oltre all'incompletezza e alla inadeguata attrezzatura di tutto il macello nel suo complesso.

« Da parte del comune sono in corso lavori per ampliare i locali e perfezionare i servizi, mentre da parte di numerosi operatori grossisti si cerca di avviare qualche iniziativa per la creazione di uno, o anche più moderni ed attrezzati mercati della carne, eventualmente con annessi macelli privati, sempre naturalmente sotto un effi-

cace controllo di natura igienica e sanitaria. *Ma si tratta soltanto di proposte e di discussioni, senza alcunché di concreto, almeno fino ad oggi* ».

III. — RELAZIONE SCARAMUCCI.

« Mercato ortofrutticolo.

« La totale riorganizzazione dei servizi presso il mercato all'ingrosso ortofrutticolo è apparsa evidente alla gestione commissariale fin dai primi momenti, avendo essa dovuto constatare che *nessun principio di attuazione pratica aveva avuto il nuovo regolamento*, malgrado fosse stato approvato dalla prefettura fin dal 29 agosto 1961.

« La confusione e la indeterminatezza che caratterizzavano i rapporti fra comune (ente gestore) ed i vari operatori di mercato hanno frapposto difficoltà insorgenti ad ogni momento e che si sono potute superare solo con sforzi tenaci e pazienti ».

« La esazione della tassa che rendeva circa lire 18.000.000 annue cessò per fatto unilaterale dei commissionari, i quali nel marzo 1960 ne sospesero il pagamento asserendo l'illegalità dell'imposizione per il contrasto con la legge n. 125 del 1959 che imponeva una nuova disciplina per le determinazioni e l'applicazione delle varie tariffe per i servizi di mercato. *Il comune accettò il fatto compiuto, perdendo un cospicuo provento per oltre quattro anni*, perché le tariffe, per vicende varie, sono state proposte ed applicate solo in corso di gestione commissariale ».

« Attività mafiose e mercati all'ingrosso ».

La premessa a tale settore dell'attività della gestione commissariale è quanto mai impegnativa:

« Evidentemente essa doveva cercare di operare non nel solo campo prettamente

tecnico amministrativo, ma in un campo più vasto poiché le carenze e le disfunzioni evidenziate potevano essere non solo conseguenza della relativa inefficiente gestione amministrativa, ma anche effetto dell'imperare nei due mercati e fuori di un particolare clima instaurato al fine di comprimere la libertà dei vari operatori e di paralizzare o di sconvolgere la vita dei mercati stessi.

« D'altra parte non poteva sfuggire alla gestione il significato della nomina a vice-commissari presso i due mercati di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri e di un funzionario superiore della pubblica sicurezza e dell'audizione del commissario governativo ad opera della Commissione parlamentare antimafia.

« Si richiesero ai competenti organi di polizia particolari informazioni sulla condotta e sull'attività dei principali operatori dei due mercati, ed in particolare dei vari mandatari e commissionari, superando la circostanza della legittimità della loro presenza nei mercati in conseguenza della loro iscrizione negli appositi albi tenuti dalla camera di commercio, industria e agricoltura, che è stata mantenuta anche dopo le revisioni effettuate e dalla stessa camera di commercio, industria e agricoltura e da altra apposita commissione regionale di inchiesta ».

Ma a tale impegno iniziale non corrisponde, in verità, altrettanto impegno nella condotta dell'indagine e tanto meno nello sforzo di arrivare a un preciso giudizio. Si comincia col dire che la richiesta di informazioni sugli operatori agli organi di polizia fu fatta « *superando la circostanza della legittimità della loro iscrizione negli albi della camera di commercio* », come se tale legittimità fosse un presupposto indiscutibile e non un dato da confermare o meno attraverso doverose indagini. Si tace completamente sulle proposte di cancellazione da tali albi fatte dallo stesso dottor Scaramucci, due delle quali hanno avuto in se-

guito esito positivo. Si tace di una segnalazione fatta dal direttore del mercato ortofrutticolo direttamente al presidente della camera di commercio in materia di vigilanza all'ingresso e all'interno del mercato.

Nonostante le affermazioni fatte dal gruppo carabinieri di Trapani e dal dirigente il commissariato di Cefalù (zone di provenienza del pescato) si afferma tranquillamente che nulla è emerso a carico dei mandatarî, per quanto riguarda pressioni dirette a limitarne il numero a soli quattro, per concludere poi che tale situazione deriverebbe da « una sentita *fiducia* che la generalità dei più modesti produttori ripone nella abilità, nell'esperienza e nella correttezza dei mandatarî ».

Dopo aver ricordato che all'interno del mercato ortofrutticolo agivano operatori « molti dei quali con trascorsi penali » ed « una schiera cospicua di pregiudicati in ispecie tra la categoria dei liberi portanti », così si conclude: « La gestione commissariale non ha esitato ad agire nei confronti di tali persone, per ovvie ragioni di carattere sociale, con tutto il consentito senso di umana comprensione, nella opinione che indiscriminati provvedimenti di rigore *sarebbero stati di stimolo ai più a ripercorrere la via delle azioni delittuose*. Essa, pertanto, mantenendo con le competenti autorità gli opportuni contatti, sollecitazioni e la necessaria collaborazione, ha cercato come linea generale, e laddove se ne è ravvisata la possibilità, di *legalizzare* le singole posizioni attuando tutti i consentiti accorgimenti e limitando l'adozione di sanzioni di rigore a concreti casi in cui essa appariva indispensabile.

« L'opera della gestione commissariale nella repressione delle attività mafiose come sopra riferita non poteva, ovviamente, che prefiggersi fini limitati di azione, in quanto svolta come compito collaterale e con mezzi indiretti.

« Si è indagato su tali attività in connessione con il lavoro svolto per la organizzazione dei servizi dei mercati e con la

*preoccupazione di eliminare quelle eventuali interferenze che potessero fuorviare le attività degli operatori e sovvertire la vita dei mercati*. L'esito, pertanto, delle indagini svolte va solo riferito e circoscritto ai fini anzidetti, perché mancavano alla gestione commissariale competenze specifiche, nonché mezzi e modi per operare in più vasto ambito e per finalità d'ordine politico-sociale di carattere generale ».

Ad un notevole e diligente impegno di risanamento amministrativo, non è corrisposto dunque, a nostro giudizio, altrettanto impegno nell'affrontare il tema del rapporto tra irregolarità di amministrazione ed attività mafiose, spunto dal quale, in seguito alla specifica indicazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, il governo regionale aveva adottato il provvedimento di gestione commissariale.

Dalle tre relazioni sopra ricordate emerge, al di là dei singoli rilievi che alle stesse si possono muovere, una situazione dei mercati all'ingrosso palermitani manifestamente e inveteratamente gravata da irregolarità, dal prevalere di interessi privati sulla efficacia dell'autorità dell'ente gestore (comune di Palermo), dall'assenza di un serio intento di normalizzare, anche solo dal punto di vista morale, una situazione denunciata in tutta la sua gravità dai fatti delittuosi verificatisi nell'ambiente e dalla personalità di gran numero degli elementi operanti nei mercati stessi. Emerge anzi una sorta di indifferenza o addirittura di malcelato fastidio verso ogni forma di indicazioni e di sollecitazioni provenienti dalla autorità tutoria. *Non è da sorprendersi che in una situazione del genere abbia prevalso, con o senza una consapevole acquiescenza, la legge del più forte a danno della giustizia verso tutti gli altri e che, ogni qualvolta si siano determinati contrasti in seno al gruppo dei più forti, siano esplosi in numero rilevante gli episodi più apertamente e gravemente delinquenziali, che abbiamo enumerato all'inizio di questa nostra relazione.*

3. — AZIONE SVOLTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO  
E DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

Di grande interesse risulta l'esame degli atti promossi dalla camera di commercio di Palermo ai fini di una revisione degli albi dei mandatari, commissionari, grossisti ed astatori, in base ai requisiti di moralità prescritti dalla legge. Lo stesso vale naturalmente per le *mancate azioni*, le trascuranze, le carenze riscontrate in dette doverose attività, nel corso delle diverse gestioni della camera di commercio stessa.

A tale proposito sarà utile suddividere l'esame in quattro distinti periodi:

1) dalla emanazione della legge 25 marzo 1959 sino al luglio del 1963 (intervento delle autorità governative diretto ad un controllo della legittimità delle iscrizioni negli albi);

2) dal luglio 1963 sino alla sostituzione del presidente Terrasi con il presidente Ganazzoli;

3) gestione della camera di commercio sotto la presidenza del dottor Ganazzoli;

4) presidenza del dottor Vincenzo Agnello.

I. — DAL 1959 AL 1963.

Per il primo periodo gli accertamenti eseguiti inizialmente dalla commissione d'inchiesta nominata dal presidente della Regione in persona del viceprefetto Di Nardo e del vicequestore Ciampanelli, nel 1963, hanno portato ai seguenti risultati:

« 1) All'atto della istituzione degli albi previsti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, la camera di commercio di Palermo effet-

tuò l'iscrizione della maggior parte delle persone risultanti già iscritte negli analoghi albi, ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, soltanto in base alla ricezione della quietanza di versamento della tassa di concessione governativa all'uopo prevista, senza pertanto acquisire agli atti i certificati penali e di buona condotta prescritti dal Ministero dell'industria e del commercio con circolare n. 156000 dell'11 aprile 1959.

« Oltre all'anomalia del precedente di attuazione di una nuova legge recante importanti variazioni alle norme del precedente decreto-legge del 1958, non si tenne conto evidentemente che i certificati penali e di buona condotta, a suo tempo presentati dagli interessati per l'iscrizione negli albi di cui al citato decreto, erano scaduti di validità.

« Per costituire la documentazione relativa a dette iscrizioni, furono richiesti d'ufficio i certificati di buona condotta e del casellario giudiziale in data 3 giugno 1959. Tuttavia, mentre i certificati di buona condotta, per quasi tutti, furono acquisiti agli atti, sia pure successivamente al provvedimento di iscrizione, quelli del casellario giudiziale non furono rilasciati perché la richiesta non risultò essere pervenuta all'ufficio del casellario di Palermo;

« 2) le iscrizioni negli albi, successivamente al 1959, furono eseguite mercè la richiesta agli interessati dei certificati predetti, in ciò richiamandosi alle istruzioni impartite dal Ministero con la circolare sopra citata.

« Peraltro, pur trattandosi di provvedimenti — quelli di iscrizione — richiesti sì

dai privati, ma adottati nel preminente pubblico interesse, *la camera di commercio, alla quale nessuna preclusione era stata fatta al riguardo, non ha mai ritenuto, salvo i casi in cui gli interessati non abbiano corrisposto alle richieste loro dirette, di procedere d'ufficio alla acquisizione dei certificati di cui sopra.*

« Si osserva, al riguardo, che i certificati del casellario giudiziale, com'è noto, se richiesti dai privati, non recano la menzione di talune condanne irrogate la prima volta o di altre per le quali siano intervenuti determinati provvedimenti di clemenza, nonché delle sentenze, in materia civile, che pronunciano la interdizione e la inabilitazione o che dichiarano il fallimento. Situazioni queste che, sotto vari aspetti, potrebbero essere influenti agli effetti di inibire ai richiedenti l'iscrizione negli albi o di determinare, in fase di revisione, la revoca della iscrizione stessa ».

## II. - DAL LUGLIO 1963 ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE GANAZZOLI.

Per il secondo periodo è stato accertato quanto segue:

1) *La camera di commercio, fino a quando — luglio 1963 — non sono intervenute le autorità governative, non ha ritenuto di eseguire, comunque, la revisione degli albi mercè l'aggiornamento dei relativi atti, disapplicando, al riguardo, le norme di cui dell'articolo 3 della legge n. 125, le quali, stabilendo i casi di revoca delle iscrizioni, contengono implicitamente l'obbligo giuridico, imposto all'ente cui è demandata la tenuta degli albi, di provvedere alle revisioni mediante accertamento d'ufficio della conservazione o meno dei requisiti soggettivi degli iscritti.*

Di conseguenza, la camera di commercio non ha mantenuto i collegamenti con i competenti uffici giudiziari ed amministrativi per conoscere, in sede di revisione, i casi di sopravvenute incompatibilità in cui fossero venuti a trovarsi gli interessati.

La necessità, del resto, di tale revisione è dimostrata dalla revisione straordinaria promossa dall'autorità prefettizia, che in una sua nota così si esprime:

« 1) Invero, la camera di commercio che, anche per questa revisione, ha persistito nel chiedere, nei sensi già sopraindicati, direttamente agli interessati i certificati indispensabili al riaccertamento, ha potuto adottare alcuni provvedimenti di revoca soltanto in virtù della prospettazione, da parte del questore di Palermo, di situazioni di carattere penale nei confronti degli interessati.

« Corrispondenze iniziate o predisposte dalla camera di commercio per conseguire la completezza degli atti ovvero la revisione degli albi non hanno avuto seguito, o per inerzia dell'ufficio o in seguito a interpretazione data ad istruzioni dell'assessorato regionale per l'industria e commercio proprio in tema di revisione degli albi;

« 2) si aggiunga poi che, se si dovessero riesaminare, da parte dei competenti organi, i certificati di buona condotta riguardanti gli iscritti negli albi, rilasciati in modo non rispondente a presupposti criteri di legittimità, *come si è dovuto constatare in taluni casi riferentisi ad uffici del comune di Palermo*, gli interessati, nei confronti dei quali sia risultata irrogata condanna penale moralmente rilevante per la qualificazione giuridica del relativo reato, od applicata la diffida di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, potrebbero risultare privi della buona condotta.

« Si è constatato, infatti, *che alcuni certificati di buona condotta richiesti dalla camera di commercio e non rilasciati dall'ufficio atti notori del comune di Palermo, sono stati invece prodotti direttamente dagli interessati, avendoli essi ottenuti dagli uffici centrali del comune o della sezione suburbana di Resuttana Colli;*

« 3) la constatazione ed i rilievi di carattere negativo e di ordine diverso in precedenza riferiti in merito alla disciplina della formazione e della tenuta degli albi, consi-

stenti nella disapplicazione di norme legislative e di istruzioni fondamentali, hanno rilevato l'inspiegabile mancanza della dovuta azione di direzione e di controllo da parte degli organi preposti alla camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo ».

In tale periodo sono stati cancellati d'ufficio sei commissionari di prodotti ortofrutticoli, quattro perché mancanti del certificato di buona condotta, uno per precedenti penali ed uno perché sottoposto a diffida.

I primi quattro sono stati riammessi dietro ricorso all'autorità tutoria; il pregiudicato (Teresi Nunzio) è stato riammesso dopo meno di due mesi perché riabilitato; il sottoposto a diffida (Pitarresi Giovanni) è stato riammesso dopo un mese per revoca del provvedimento di diffida. Dei primi quattro, uno (Gulizzi Michele) è stato cancellato nella successiva gestione perché deferito all'autorità giudiziaria per attività delinquenziali di rilevante entità. *Praticamente nessuno dei cancellati ha lasciato lo stand assegnatogli, sostenendo l'ente gestore che in corso di esame dei ricorsi non si potesse procedere neanche a temporanea sospensione.* Per lo stesso Gulizzi Michele, detenuto, l'ente gestore ha concesso l'esercizio dello stand alla moglie, usando peraltro una strana interpretazione del regolamento, secondo cui il passaggio di titolarità di uno stand può avvenire per iniziativa dello stesso titolare, con atto notarile a favore di qualsiasi elemento che abbia i requisiti necessari.

### III. — GESTIONE GANAZZOLI.

Sotto la presidenza Ganazzoli, la camera di commercio ha proceduto alla cancellazione di ufficio di tre commissionari e di due grossisti per mancanza di certificato di buona condotta e di due commissionari per precedenti penali o per diffida. Gli unici elementi per i quali la cancellazione dall'albo ha avuto per effetto la sostanziale so-

sensione dell'attività sono i deceduti... per cause naturali. Lo stand già assegnato a Leonforte Emanuele (ucciso in conflitto nella zona del mercato) è stato assegnato alla vedova; così come è stato assegnato alla moglie lo stand già esercito da Gulizzi Michele, in atto detenuto.

Tutti gli altri stands sono rimasti, senza alcuna interruzione, in godimento ai commissionari, anche se cancellati d'ufficio. È da notare al proposito che tutti i ricorsi sinora esaminati dal consiglio di giustizia amministrativa hanno avuto esito favorevole per i ricorrenti. La mancanza del certificato di buona condotta non è stata ritenuta elemento valido per la cancellazione in quanto tale requisito non è richiesto dalla legge, ma solo da circolare ministeriale. Altrettanto si è ritenuto per la diffida, considerata come provvedimento non rientrante tra quelli di prevenzione (emanati dal magistrato) ma come atto di « messa in guardia » del soggetto, in quanto di iniziativa esclusiva dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il lodevole e costante impegno del presidente dottor Ganazzoli si è quindi infranto contro un regolamento di mercato sorpassato e discutibile, ma soprattutto contro l'interpretazione unilaterale e restrittiva che l'ente gestore (comune) ne ha dato nell'esclusivo interesse dei singoli e nel costante tipo di decisione che, nella fase esecutiva, è stato applicato dallo stesso ente, rinunciando anche al semplice provvedimento di sospensione cautelare. Altro ostacolo purtroppo l'azione del presidente Ganazzoli ha incontrato nell'interpretazione che il consiglio di giustizia amministrativa ha dato alla legge del 1959.

Per meglio lumeggiare le situazioni dinanzi alle quali si è trovata la presidenza della camera di commercio si riportano alcuni dati esemplificativi:

1) nel febbraio del 1965 il prefetto di Palermo, su interessamento della camera di commercio, chiedeva al comune i certificati di buona condotta di tre commissionari. Il comune rispondeva negativamente addu-

cendo di poter produrre tali certificati *solo su richiesta degli interessati*.

Detta risposta provocava la seguente lettera del prefetto di Palermo al sindaco in data 11 marzo 1965:

« Con le note sopraindicate, la signoria vostra che era stata interessata dallo scrivente per un riesame della situazione soggettiva dei commissionari di mercato Baia-monte Giacomo, Romano Francesco Paolo e Ulizzi Emanuele, alla stregua dei nuovi elementi sfavorevoli emersi a carico dei medesimi, ha fatto conoscere che degli elementi potranno essere vagliati solamente in occasione di una eventuale richiesta di altro certificato di buona condotta da parte degli interessati.

« Lo scrivente non può non manifestare le proprie perplessità circa la validità di quanto affermato dalla signoria vostra, dato che, com'è noto, la pubblica amministrazione ha il potere di rivedere in qualsiasi momento i propri atti e di revocarli o annullarli quando essi, o per un vizio originario o per motivi sopravvenuti, siano stati *ab origine* o siano divenuti illegittimi. Nel caso, poi, è da ritenere che sussista non solo il potere ma anche il dovere dell'amministrazione di riesaminare il proprio operato. In quanto l'atto — il certificato di buona condotta — è servito a permettere l'esercizio di un'attività che il legislatore ha voluto, invece, consentire soltanto alle persone in possesso di determinati requisiti soggettivi; e ciò, evidentemente, allo scopo di tutelare l'interesse generale e di salvaguardare la buona fede e la regolarità nelle contrattazioni.

« Ne discende che, venuti meno quei requisiti, l'amministrazione ha l'obbligo di intervenire, per impedire la violazione della legge.

« Diversamente argomentando, si dovrebbe ammettere che l'ente pubblico, di fronte all'inerzia del cittadino, che è portatore di un interesse particolare, sia costretto a perpetrare nel tempo una situazione non solo illegittima ma anche pregiudizievole per la collettività; il che, è chiaro,

non può essere in quanto l'ente ha, invece, quale funzione preminente, quella del perseguimento dell'interesse generale.

« D'altra parte, giova ribadirlo, la pubblica amministrazione ha un ampio potere di revoca e di annullamento dei propri atti.

« Pertanto, ad avviso dello scrivente, la signoria vostra dovrebbe, di fronte ai nuovi elementi emersi ed anche perché vi è stata una precisa richiesta d'ufficio, procedere ad un riesame della posizione degli interessati, al fine di accertare se possa essere confermato o meno il giudizio precedentemente espresso.

« Si ritiene, comunque, che la camera di commercio, cui compete la vigilanza del settore e ne è anche responsabile, possa autonomamente stabilire se, alla stregua delle informazioni fornite dalla questura, i commissionari di che trattasi possano mantenere l'iscrizione negli appositi albi.

« Nel precisare quanto sopra, lo scrivente resta, comunque, in attesa di cortesi notizie in merito ».

Solo dopo un tale richiamo il sindaco comunicava, il 27 marzo 1966, che ai tre commissionari erano *venuti meno* i requisiti validi per il rilascio del certificato di buona condotta!

2) Contrasti di informazione, tra comune, casellario giudiziario e informazioni della questura sono emersi più volte in seguito alle richieste inoltrate dalla camera di commercio. Si riporta il caso quanto mai esemplare relativo alla cancellazione dall'albo del commissionario Leonforte Gaetano:

Leonforte Gaetano, nato a Ficarazzi il 22 settembre 1936 ed ivi domiciliato in via Roma, n. 52.

Ha presentato domanda di iscrizione all'albo, sezione commissionari, in data 8 maggio 1965 *allegando la prescritta documentazione, dalla quale nulla risulta a suo carico. Dal certificato penale richiesto d'ufficio dalla camera di commercio non emergono precedenti, mentre dalle informazioni trasmesse dalla questura con nota n. 48943*

del 14 giugno 1965 il Leonforte risultava pregiudicato per i seguenti motivi:

« 12 marzo 1958 - pubblica sicurezza Orto Botanico; denunciato in stato di arresto per associazione per delinquere;

17 agosto 1958 - pubblica sicurezza Orto Botanico; denunciato in stato di arresto per associazione per delinquere e per concorso in omicidio;

30 dicembre 1958 - scarcerato per libertà provvisoria;

13 settembre 1958 - giudice istruttore di Palermo; proscioglimento per concorso in omicidio;

18 maggio 1959 - diffidato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

30 dicembre 1961 - squadra mobile; denunciato per lesioni in rissa;

22 febbraio 1962 - Carabinieri Misilmeri; denunciato perché gravemente indiziato di danneggiamento alberi e il 30 agosto 1962 dal locale tribunale assolto per non avere commesso il fatto;

4 luglio 1962 - tribunale di Palermo; anni 3 sorveglianza speciale della pubblica sicurezza;

25 ottobre 1962 - corte d'appello di Palermo; revoca la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza;

23 maggio 1963 - tenenza carabinieri Bagheria; denunciato per concorso in omicidio aggravato ed occultamento di cadavere e sequestro di persona pluriaggravato e associazione per delinquere;

12 giugno 1963 - decreto prefettizio; divieto detenzione armi e munizioni;

4 luglio 1963 - diffidato nuovamente;

30 ottobre 1964 - giudice istruttore di Palermo; scarcerato per mancanza di indizi per la denuncia del 23 maggio 1963;

4 gennaio 1964 - decreto prefettizio; ritiro patente a tempo indeterminato - 16 giugno 1964, revocato;

16 maggio 1965 - proposto per l'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (soggiorno obbligato) dalla compagnia carabinieri Palermo Suburbana ».

Non risultando pertanto il Leonforte in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la camera di commercio non ha ritenuto di dare corso alla richiesta di iscrizione in esame.

Altro caso, altrettanto esemplare, è quello riferentesi al commissionario Gulizzi Michele:

Gulizzi Michele, nato a Palermo il 10 settembre 1907, ivi domiciliato in via Passaggio dei Poeti, 11.

In data 30 ottobre 1958 ha inoltrato istanza di iscrizione nell'albo dei commissionari prodotti ortofrutticoli allegandovi la prescritta documentazione, dalla quale nulla risultava a carico. È stato iscritto in data 3 giugno 1959 al n. 29 dell'albo, sezione commissionari.

In seguito ad una rissa verificatasi nell'ambito del mercato ortofrutticolo, essendo emerso che tra i denunciati figurava il Gulizzi, la camera di commercio si rivolse alla questura di Palermo per avere precise informazioni al riguardo, e questa fece conoscere, con nota n. 90/117446 del 19 novembre 1963, che a carico del predetto Gulizzi risultavano i seguenti precedenti penali:

« 24 febbraio 1926 - pretore di Palermo; reclusione mesi 1 per oltraggio, violenza e resistenza, pena sospesa per anni 5, non menzione, amnistia 5 novembre 1932;

27 dicembre 1929 - tribunale di Palermo; reclusione mesi 2 per lesioni, pena sospesa per anni 5, non menzione, amnistia 5 novembre 1932;

1° settembre 1936 - pretore di Palermo; multa di lire 200 per omissione atti di ufficio, amnistia 15 febbraio 1937.

Il predetto, altresì, in data 3 novembre 1963 è stato denunciato in stato di arresto

per rissa e in data 9 novembre è stato diffidato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

Inoltre la camera di commercio richiese al comune il certificato di buona condotta che non venne rilasciato perché da accertamenti assunti dal nucleo informativo dei vigili urbani il Gulizzi risultava non possedere i requisiti dovuti.

Ciò nonostante, in data 5 gennaio 1964, il Gulizzi produceva un certificato di buona condotta *rilasciato dalla segreteria generale del municipio in data 4 dicembre 1963*.

La camera di commercio provvedeva a chiedere chiarimenti alla segreteria generale del municipio in merito al certificato esibito, facendo notare che la sezione atti notori — con foglio del 14 dicembre 1963, n. 1372 — aveva espresso parere contrario al rilascio del certificato stesso in favore del predetto Gulizzi.

Il sindaco di Palermo, con nota n. 104 del 12 gennaio 1964, comunicava di aver disposto, ad evitare il ripetersi di tali inconvenienti, la revoca di tutte le deleghe al rilascio dei certificati di buona condotta e di aver affidato il rilascio dei certificati stessi soltanto all'ufficio atti notori.

Con successiva nota del 18 gennaio 1964 il municipio — sezione atti notori — confermava il parere contrario al rilascio del certificato di buona condotta al predetto Gulizzi. Pertanto la camera di commercio in data 10 febbraio 1964 procedette alla cancellazione del suddetto dall'albo.

Avverso tale provvedimento l'interessato promosse ricorso presso il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che lo accolse. Arrestato e condannato successivamente per gravi reati, riuscì a far trasferire la concessione alla moglie.

3) Un tipico caso di contrasto di informazioni, a cui si aggiunge la singolare interpretazione del consiglio di giustizia amministrativa è quello riguardante il grossista di carni Giarrusso Paolo:

Giarrusso Paolo, nato a Palermo il 9 novembre 1892, ivi domiciliato in via Pannieri, n. 35.

In data 14 novembre 1958 inoltrò domanda di iscrizione nell'albo dei grossisti di carni allegandovi certificato del casellario giudiziale e di buona condotta, dai quali *nulla risultava a suo carico*. Venne iscritto in data 11 luglio 1959 al n. 7 dell'albo, sezione grossisti carni.

In occasione della revisione effettuata dalla camera di commercio nel 1963 sono risultati i seguenti precedenti sia dal rapporto della questura in data 16 agosto 1963, n. 80836, sia dal certificato generale del casellario giudiziale rilasciato in data 27 novembre 1963:

« 3 giugno 1929 - corte d'appello di Palermo; reclusione mesi 7 e giorni 17; multa di lire 350 per falso in bolli; pena ammistiata 5 novembre 1932;

15 giugno 1929 - corte d'appello di Palermo; detenzione anni 2 mesi 6, multa di lire 2.000, lire 900 dazio doganale e lire 4.500 multa e anni 1 interdizione pubblici uffici, per corruzione di pubblico ufficiale e reato di cui agli articoli 34 e 100 della legge doganale. Con regio decreto 29 ottobre 1930 amnistia per la corruzione del pubblico ufficiale (pena anni 2 e mesi 6). Restante pena ammistiata regio decreto 5 novembre 1932;

14 luglio 1932 - pretore di Palermo; multa lire 100 per apertura negozio in ore di divieto. Pena ammistiata regio decreto 5 novembre 1932;

18 marzo 1951 - pretore di Palermo; multa lire 10.000 per omesso versamento contributi INA-Casa. Ammenda lire 4.800 per omessa denuncia all'INAM dei dipendenti e delle retribuzioni corrisposte. Pena ammistiata decreto presidenziale 19 dicembre 1953;

20 febbraio 1958 - pretore di Palermo; ammenda lire 6.000 per apertura negozio in ore di divieto;

17 marzo 1959 - pretore di Palermo; ammenda lire 3.000 per lo stesso reato ».

In applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'industria e del com-

mercio nonché dall'assessorato regionale industria e commercio, secondo cui l'amnistia impropria non pone nel nulla il fatto della condanna né fa cessare gli effetti penali della condanna stessa, la camera di commercio in data 14 luglio 1964 revocò la iscrizione nell'albo del suddetto Giarrusso Paolo.

Avverso il provvedimento di revoca adottato dalla camera, l'interessato promosse ricorso presso il consiglio di giustizia amministrativa.

Il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, con decisione adottata in data 20 ottobre 1965, pubblicata il 27 novembre 1965 e notificata alla camera di commercio in data 10 dicembre 1965, ha accolto il ricorso di cui avanti, annullando il provvedimento di cancellazione adottato dalla camera.

#### IV. — GESTIONE AGNELLO.

Le iniziative assunte dal dottor Gannazzoli sono state riprese e portate avanti dal dottor Vincenzo Agnello, nominato presidente nel 1967. Il nuovo presidente ha proposto che per le assegnazioni degli *stands* del mercato ortofrutticolo di Palermo, alla scadenza regolare, si applicasse il criterio di eliminazione degli elementi pregiudicati, diffidati o incorsi in ripetute violazioni (igieniche e di natura commerciale) del regolamento vigente. Gli stessi criteri ha proposto di adottare per l'assegnazione degli *stands* rimasti liberi in seguito a decesso del titolare o a condanna o a trasferimento in altra sede del medesimo. Tale criterio rispondeva peraltro sia allo spirito della legge sia alle necessità di una selezione tra un numero di domande eccedenti quello dei posti liberi. Lo stesso presidente affermava il principio che ogni domanda, anche se proveniente da un assegnatario di vecchia data, doveva considerarsi come nuova. La commissione di mercato, dove sono in prevalenza i rappresentanti delle categorie interessate, ha ripetutamente bocciato tali proposte del presidente, cosicché tutti i 14 proposti per la cessa-

zione della concessione sono stati riammessi, ivi compreso il noto pregiudicato Ulizzi Michele.

Il giudizio della maggioranza della commissione, oltretutto, è basato sulla presunta non validità del provvedimento di diffida ai fini della esclusione dell'attività di mercato, in quanto provvedimento preso dall'autorità di pubblica sicurezza e non da quella giudiziaria. Peraltro la collaborazione dell'ente gestore (comune) non è granché migliorata rispetto al periodo precedente. Basti per tutti il fatto che, dalla seduta della commissione di mercato del 30 maggio 1967, il parere espresso dalla commissione per l'assegnazione di uno *stand* resosi libero non ha avuto applicazione alcuna da parte del comune, né in senso positivo né in senso negativo.

E da ritenere che con ciò l'ente gestore non abbia voluto assumersi responsabilità alcuna della esclusione di un precedente titolare o della ammissione di uno nuovo.

La posizione assunta dalla camera di commercio sotto la gestione del presidente dottor Agnello e le iniziative di quest'ultimo nella qualità di presidente della commissione del mercato ortofrutticolo hanno trovato continuità e sviluppo negli anni 1968-69 e 1970 sia per i tentativi di epurazione degli albi e di normalizzazione delle procedure di iscrizione o di rinnovo, sia per gli ostacoli frapposti dall'ente gestore (comune di Palermo) trovatosi sempre schierato dalla parte dei grossisti e dei commissionari. Ciò in special modo, quando è stata bocciata a maggioranza la proposta del presidente di procedere *ex novo* all'assegnazione degli *stands*, sulla base di una selezione che avrebbe escluso titolari uscenti già sottoposti a misure di prevenzione, ed inoltre nel negare che il compito di fornire elementi sulla condotta degli operatori di mercato fosse compito dell'ente gestore.

Quest'ultima circostanza ha messo nella necessità il presidente della camera di commercio di farsi parte diligente nella raccolta di tali elementi, rivolgendosi direttamente al prefetto ed al questore.

Tra i dati raccolti sugli iscritti negli albi degli operatori di mercato assumono particolare spicco quelli di pregiudicati che hanno beneficiato di riabilitazioni... a catena. Il che non li avrebbe certo fatti preferire in una assegnazione fatta *ex novo* alla scadenza a nuovi aspiranti senza precedenti di tal genere.

Ruggeri Angelo, mandatario, iscritto al n. 7.

Dal certificato del casellario giudiziario rilasciato in data 16 gennaio 1965 risulta:

« 21 settembre 1920 - pretore di Palermo; multa di lire 300 per frode in commercio. Riabilitato in data 19 gennaio 1947;

23 settembre 1922 - pretore di Palermo; multa di lire 200 per frode in commercio. Riabilitato in data 19 gennaio 1947;

23 settembre 1922 - pretore di Palermo; multa di lire 300 per frode in commercio. Riabilitato in data 19 gennaio 1947;

23 gennaio 1923 - pretore di Palermo; multa di lire 300 per frode in commercio. Riabilitato in data 19 gennaio 1947;

21 febbraio 1923 - pretore di Palermo; multa di lire 500 per frode in commercio. Riabilitato in data 19 novembre 1947;

3 dicembre 1923 - pretore di Palermo; reclusione mesi 1 per tentata sottrazione al consumo di pesce e violenza ad agenti della forza pubblica. Riabilitato in data 19 novembre 1947 ».

Randazzo Vincenzo, grossista di carni, iscritto al n. 2.

Dal certificato del casellario giudiziario rilasciato in data 16 gennaio 1965, risulta:

« 2 agosto 1920 - tribunale di Palermo; multa di lire 200 per contravvenzione al calmere. Riabilitato in data 24 novembre 1948;

18 marzo 1933 - tribunale di Palermo; dichiarato fallito. Revoca della sentenza dichiarativa del tribunale di Palermo in data 22 ottobre 1937;

20 novembre 1937 - pretore di Mazza-rino; multa di lire 150 per frode dazio. Riabilitazione in data 24 novembre 1948;

2 febbraio 1948 - pretore di Palermo; multa di lire 2.500 per maggiorazione prezzo. Amnistiata, decreto 23 dicembre 1949;

28 febbraio 1950 - pretore di Palermo; ammenda di lire 2.000 per omessa applicazione cartellino segnaprezzo. Amnistiata, decreto presidenziale 19 dicembre 1953;

24 novembre 1953 - pretore di Palermo; multa di lire 5.000 per omesso versamento contributi INA-Casa. Amnistiata, decreto presidenziale 11 luglio 1959;

3 gennaio 1954 - pretore di Palermo; ammenda di lire 1.000 per apertura esercizio in giorno festivo. Amnistiata, decreto presidenziale 11 luglio 1959;

30 gennaio 1954 - pretore di Palermo; ammenda di lire 500 per apertura esercizio in giorno festivo. Amnistiata, decreto presidenziale 11 luglio 1959;

25 ottobre 1954 - pretore di Palermo; ammenda di lire 2.500 per omissione cartellino segnaprezzo. Amnistiata, decreto presidenziale 11 luglio 1959;

2 settembre 1959 - pretore di Palermo; ammenda di lire 100 per mancanza certificato prevenzione incendi. Amnistiata, decreto presidenziale 24 gennaio 1963;

21 dicembre 1959 - pretore di Palermo; ammenda di lire 8.000 per omissione cartellino segnaprezzo ».

16 febbraio 1960 - pretore di Palermo; ammenda di lire 8.000 per omissione cartellino segnaprezzo ».

Cassarà Filippo, grossista di carni, iscritto al n. 9.

Dal certificato del casellario giudiziario rilasciato in data 16 gennaio 1965 risulta:

« 14 dicembre 1926 - pretore di Piana dei Greci; giorni 15 di reclusione per furto tentato. Pena amnistiata. Riabilitato il 9 luglio 1945;

8 giugno 1927 - pretore di Partinico; giorni 7 di reclusione per furto semplice e porto di coltello di genere vietato. Riabilitato il 9 luglio 1945. Pena amnistiata.

19 gennaio 1928 - corte di appello di Palermo; mesi 1 e giorni 20 di reclusione per aver preso parte ad una rissa. Sospensione condizionale e non menzione. Riabilitato come sopra ».

Pizzo Damiano, commissionario, iscritto al n. 13.

Dal certificato del casellario giudiziario rilasciato in data 16 gennaio 1965 risulta:

« 5 aprile 1922 - corte di assise di Palermo; anni 1 e giorni 25 di carcere militare per furto militare ed omessa denuncia di armi. Riabilitato il 1° ottobre 1941;

7 marzo 1930 - corte d'appello di Palermo; anni 2 e mesi 6 di reclusione ed anni 2 di vigilanza di pubblica sicurezza per associazione per delinquere. Riabilitato come sopra ».

Ganci Vincenzo, commissionario, iscritto al n. 15.

Dal certificato del casellario giudiziario rilasciato in data 16 gennaio 1965 risulta:

« 5 novembre 1946 - tribunale di Palermo; anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 5.000 di multa per associazione per delinquere, furto continuato aggravato triplice. Pena condonata. Riabilitato il 13 marzo 1965 ».

Dalle indagini è emerso anche il considerevole numero delle *cessioni della titolarità di stands*, tuttora consentite dal comune, nonostante le sollecitazioni fatte dalla camera di commercio in seguito a nota prefettizia del 15 aprile 1965, in cui si dice tra l'altro: « Atteso che le concessioni in genere hanno carattere personale, sono cioè disposte *intuitu personae*, si prega la signoria vostra di voler invitare i predetti a gestire direttamente gli *stands* loro assegnati, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, verrà disposta la revoca della concessione ».

L'atteggiamento di particolare riguardo usato dall'ente gestore ha fatto sì che gli *stands* sottoelencati siano, tuttora, eserciti

da familiari o *amici* di titolari, dai nomi abbastanza eloquenti:

*Stand* n. 37, settore D.

Assegnato a D'Azzò Giovan Battista viene in effetti gestito da persona di fiducia dell'assegnatario, certo Sanfilippo Paolo.

*Stand* n. 12, settore B.

Assegnato a Di Salvo Rosa, moglie di Gulizzi Michele, viene in effetti gestito dal figlio Gulizzi Vincenzo.

*Stand* n. 38, settore D.

Assegnato a Fasitta Serafina viene in effetti gestito da certo Bongiovanni Domenico abitante a Ficarazzi.

*Stand* n. 18, settore B.

Assegnato a Lo Cascio Angela vedova Leonforte viene in effetti gestito da D'Ignotti Gaetano e dai fratelli del defunto Leonforte, Gaetano e Giusto.

*Stand* n. 46, settore D.

Assegnato a Sorrentino Anna Maria viene in effetti gestito dal marito della Sorrentino, Lipari Giovanni e dal figlio della stessa.

*Stand* n. 7/A.

Già assegnato a Ulizzi Emanuele (cancellato il 19 ottobre 1964), e passato al fratello Michele, già iscritto al n. 133 dell'albo dei commissionari.

*Stand* n. 19/B.

Già assegnato a Gulizzi Michele e passato alla moglie Di Salvo Rosa.

*Stand* n. 20/B.

Già assegnato a Pizzo Damiano e passato al figlio Giuseppe iscritto al n. 113 dell'albo dei commissionari.

Stand. n. 49/ D.

Già assegnato a La Mantia Giuseppe e passato alla moglie Anello Luisa iscritta al n. 139 dell'albo dei commissionari.

I più recenti accertamenti promossi dal presidente della commissione di mercato (sempre nel silenzio dell'ente gestore) hanno portato alle seguenti informazioni della questura sui commissionari tuttora titolari di stands:

*Romano F. Paolo* - Risulta deceduto il 10 febbraio 1967 e non si è ancora provveduto a regolare la concessione dello stand ad altra persona in possesso dei prescritti requisiti.

*Inzerillo Pietro* - Sottoposto a provvedimento di diffida nel febbraio 1967.

*Glorioso Giuseppe* - Sottoposto a provvedimento di diffida nel gennaio 1967.

*Lo Giudice Domenico* - Sottoposto a provvedimento di diffida nel febbraio 1967.

*Vitale Carlo* - Condannato nel 1951 a 30 anni di reclusione, per omicidio e rapina; assolto nel 1953 (dopo 5 anni di latitanza) in appello. Condannato nel giugno 1955 a 3 anni e sei mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione. Sottoposto a libertà vigilata e interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Denunciato nel dicembre 1958 per rissa.

*Ingrassia Pietro* - Dichiarato fallito dal tribunale di Palermo nell'aprile del 1968.

Il contrasto tra camera di commercio e amministrazione comunale, arrivato ad un grado di estrema tensione nel marzo del 1967, aveva già dato luogo ad una polemica di stampa, nel corso della quale il presidente della camera di commercio dichiarava tra l'altro:

« sia il mio predecessore, sia io stesso, abbiamo provveduto a delle cancellazioni dall'albo, ma da parte dell'ente gestore non si è mai provveduto non solo alla estromissione dei commissionari cancellati, ma neppure alla loro sospensione, dando ad essi

tutto il tempo di ricorrere e riacquisire il diritto, per cui non vi è stata finora soluzione di continuità nella presenza di costoro nel mercato ».

E più avanti aggiungeva:

« Il caso dello stand assegnato a Geranio Vincenzo è sufficientemente indicativo dello stato di marasma e di inosservanza delle norme in cui opera l'amministrazione comunale in tale settore.

« È avvenuto, infatti, che al commissario Geranio Vincenzo, emigrato negli Stati Uniti d'America, si è sostituito nella gestione dello stand il signor Salvatore Lo Jacono, il quale secondo una strana ed inconcepibile comunicazione dell'ente gestore, a firma del vice sindaco Cassarà, "avrebbe verbalmente dichiarato di essere stato autorizzato (da chi?) e di aver depositato la relativa documentazione alla camera di commercio".

« L'assurdità della dichiarazione dell'amministrazione comunale appare evidente qualora si tenga presente che l'unico organo competente ad autorizzare l'uso dei posteggi è la giunta comunale, su proposta dell'assessore all'annona, sentita la commissione di mercato.

« Tornando alla mia richiesta di informazioni al comune (ente gestore del mercato) debbo dire che in attesa di una risposta, mi sono reso parte diligente richiedendo al prefetto, all'ufficiale sanitario, al comando dei vigili urbani e al direttore del mercato ortofrutticolo tutte le informazioni di rispettiva competenza in ordine all'attività dei singoli concessionari, alla loro regolare presenza nel mercato, ai precedenti penali, alla correttezza commerciale ed al rispetto delle norme igienico sanitarie, requisiti questi previsti dal regolamento comunale per la permanenza nel mercato ».

Tra le irregolarità dell'ente gestore denunciate dal prefetto alla commissione di mercato ha assunto particolare importanza quella relativa al cambio di posteggio richiesto da tre titolari, operato dall'ente gestore prima di averne ricevuto autorizzazione da parte della commissione.

Tale denuncia portò nella seduta del 3 marzo 1969 ad un voto unanime di protesta nei confronti dell'ente gestore, il cui modo di procedere veniva segnalato alla commissione provinciale di vigilanza per un intervento diretto a far rispettare le leggi ed i regolamenti di mercato.

Piuttosto singolare appare la circostanza per cui l'ente gestore aveva operato il trasferimento nelle more di una decisione della commissione di mercato, ritardata dalla mancanza di informazioni sul concessionario D'Azzò Giovan Battista, richieste *per ben tre volte* alla prefettura, dal luglio 1968 al gennaio 1969.

Con tale atto arbitrario il comune immetteva nel nuovo, più ampio e meglio situato posteggio un elemento non certo raccomandabile anche se presumibilmente raccomandato: Giovan Battista D'Azzò, sulla cui biografia vale la pena di soffermarsi un momento.

1957 - Condannato a 30.000 lire di ammenda per conduzione di esercizio senza licenza.

1959 - Condannato a 4 mesi di reclusione e 154 milioni di multa (convertiti in 4 anni di reclusione) per contrabbando di tabacco. Condonati due anni. Graziato per il rimanente.

1960 - Iscritto nell'albo dei commissari ed immesso quale operatore nel mercato ortofrutticolo, con la procedura sbrogativa di cui non esiste documentazione presso il comune.

1963 - Promossa dalla camera di commercio la revisione degli albi e richiesto al comune il certificato di buona condotta, quest'ultimo, dopo le note reticenze, dichiara di non poterlo rilasciare.

Viene cancellato dall'albo il 24 ottobre 1963.

Ciò nonostante non viene rimosso dal posteggio e, nel frattempo, presenta ricorso al consiglio di giustizia amministrativa.

1965 - Quest'ultimo accoglie il ricorso, motivando la sentenza con l'argomento che

il certificato di buona condotta è titolo *necessario per l'iscrizione ma non sufficiente per la successiva cancellazione*.

1968 - Chiede di trasferirsi in un nuovo stand, avendo stipulato società con certo La Fata, e, prima ancora che la commissione di mercato si pronunciasse, effettua il trasferimento con il beneplacito dell'ente gestore.

1969 - In data 11 luglio la questura comunica al prefetto e al presidente della commissione di mercato che il D'Azzò è sottoposto a procedimento di prevenzione in seguito a proposta inoltrata sin dal novembre 1967. La sentenza del tribunale di Palermo, del dicembre successivo, di non far luogo alla sorveglianza speciale, è stata impugnata dal procuratore generale ed il caso dovrà essere riesaminato.

Il protrarsi dello stato di tensione tra l'ente gestore e la camera di commercio ha portato, il 7 luglio 1969, il presidente dottor Agnello a comunicare all'assessore regionale all'industria e commercio un rapporto riservato sulle carenze riscontrate al mercato ortofrutticolo di Palermo. Di detto rapporto è stata data conoscenza riservata al prefetto nella qualità di presidente della commissione provinciale di vigilanza.

È da tener presente, in proposito, che la facoltà di nominare commissari straordinari ai mercati generali è dell'assessore regionale, su proposta del presidente della commissione di vigilanza.

In detto rapporto il dottor Agnello, oltre ad enumerare carenze anteriormente denunciate e più sopra riportate, afferma tra l'altro:

« Si è dovuto constatare che tutte le irregolarità, gli abusi, le violazioni del regolamento, commesse dentro il mercato, sono state evidenziate dagli uffici della questura, del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario, mentre l'ente gestore e il direttore del mercato non hanno fornito alcuna indicazione né alla commissione di mercato, né alla commissione di vigilanza; pertanto ad essi vanno attribuite precise responsabilità per la situazione di grave carenza esistente nel funzionamento del mercato.

« In particolare le responsabilità concernono i seguenti fattori:

« Non sono state mai applicate le norme e la stessa ordinanza del sindaco che prescrivono il tipo delle merci poste in vendita secondo le varie pezzature e qualità e che prescrivono, altresì, il tipo di contenitori secondo la natura della merce.

« La mancata applicazione delle citate norme si traduce in una vera e propria frode a danno dei dettaglianti e a sua volta si ripercuote sui consumatori che, in definitiva, pagano col carofrutta.

« Un fatto ancora più grave è che l'ente gestore ed il direttore del mercato hanno consentito e consentono l'occupazione arbitraria da parte di alcuni commissionari dello spazio coperto riservato ai produttori.

« Le conseguenze di questo fatto sono:

a) i produttori non hanno avuto la possibilità di entrare al mercato usufruendo dello spazio loro riservato e di esercitare la funzione calmieratrice sui prezzi dei prodotti ortofrutticoli;

b) per anni la commissione di mercato non ha potuto prendere in esame le numerose richieste di concessione di posteggi o di spazi avanzate da commissionari singoli e cooperative, giacenti presso la commissione stessa;

c) coloro che occupano abusivamente il suddetto spazio del mercato, non mi risulta, fra l'altro, che abbiano mai pagato i diritti di occupazione di suolo pubblico, e logicamente non potrebbero farlo essendo abusivi;

d) la cosa appare ancora più grave se si pensa che la camera di commercio aveva stanziato delle somme onde allestire alcuni altri *stands*, per permettere l'ingresso al mercato di nuovi commissionari.

« Da visite effettuate al mercato è risultato che nessun controllo viene effettuato all'ingresso, contravvenendo a quanto prescrive l'articolo 22 del regolamento, secondo il quale l'entrata è consentita solo a chi sia in possesso di un tesserino, appositamente rilasciato.

« L'accesso, invece, è consentito a tutti e quindi anche ad elementi che possono turbare l'ordinato svolgimento delle contrattazioni.

« È risultato, ancora, che la maggioranza dei commissionari non rilascia ai compratori apposita fattura con la precisa indicazione della ditta venditrice, della qualità e del peso della merce; vengono, invece, rilasciati informi foglietti, di uno dei quali si allega copia fotostatica (allegato n. 7).

« Non mi soffermo nel sottolineare la gravità di questo fatto le cui conseguenze sono evidenti:

a) frode allo Stato per mancato pagamento dell'imposta generale sull'entrata;

b) mancanza di dati certi e controllabili ai fini statistici per quanto riguarda la merce contrattata all'interno del mercato;

c) impossibilità di accertare il nominativo del venditore, nel caso di responsabilità e di contestazioni, relative alla qualità ed alle condizioni igieniche della merce venduta.

« Esiste all'interno del mercato un ufficio statistico che ogni mattina preleva presso gli *stands* i dati relativi alla quantità di merci vendute. Da questi dati risulta che l'attività del mercato sarebbe del tutto marginale rispetto al reale volume di attività commerciale nella città per il settore ortofrutticolo.

« Ciò nella realtà non è vero, in quanto i dati forniti dai commissionari sono parziali. Anche in questo caso è palese la negligenza dell'ente gestore e del direttore del mercato. Quest'ultimo, infatti, pur avendo gli strumenti idonei (quale il bilico all'ingresso del mercato) non li utilizza provocando una notevole alterazione dei dati statistici a livello provinciale, regionale e nazionale, con conseguenze pratiche gravissime.

« Risultano ancora gravi infrazioni alle norme igienico-sanitarie, che non mi sono state denunciate dall'ente gestore né dal direttore del mercato.

« Come risulta dagli allegati documenti, inviati al sottoscritto dall'ufficiale sanitario

e dal medico provinciale (allegati nn. 8, 9, 10 e 11) e dalle altre notizie in mio possesso, la situazione, ancora oggi, si presenta in termini drammatici.

« Vi sono intere zone del mercato appetate da escrementi e le merci, specie le verdure, non hanno le garanzie igieniche prescritte.

« Malgrado ciò, *mai sono stati operati sequestri di merce avariata*, che è stata avviata alla vendita dopo pubbliche aste all'interno del mercato, con gravissimi pericoli per i consumatori.

« L'ente gestore dal 1967 ad oggi non ha provveduto, sebbene invitato sia dalla commissione di mercato il 27 giugno 1968 (allegato n. 12) sia dal comitato provinciale dei prezzi il 6 agosto 1968 (allegato n. 13), a formulare, come dovuto, le proposte per la determinazione dei canoni scaduti per l'uso dei posteggi, canoni che, dato il naturale aumento dei costi di tutti i servizi, sarebbero stati presumibilmente determinati dal comitato provinciale prezzi in misura più elevata anche in considerazione del fatto che la mancata riscossione di alcune tariffe di mercato, per la loro discussa legittimità, non consente all'ente gestore di avere i necessari mezzi finanziari.

« La determinazione di canoni più elevati per i posteggi avrebbe consentito all'ente gestore maggiori introiti che si sarebbero potuti proficuamente destinare al miglioramento degli attuali, carenti servizi interni del mercato.

« Della situazione di carenza sopra esposta si erano già avuti elementi di notevole gravità in occasione del rinnovo dei posteggi al mercato per il triennio 1967-1969.

« L'assegnazione del posteggio è condizionata ad una condotta conforme alle norme stabilite dal regolamento comunale, che può essere accertata facilmente dall'ente gestore, che — a tale scopo — ha a disposizione il direttore del mercato.

« In occasione delle predette assegnazioni, la commissione non riuscì ad ottenere alcuna notizia dall'ente gestore e dal direttore del mercato che pure avrebbero dovuto

riferire in modo particolareggiato su tutti i dati a loro disposizione.

« È avvenuto, in quell'occasione, che mentre il prefetto, con nota del 26 novembre 1966, ha inviato dettagliata relazione *dalla quale risultavano, nel triennio, precedenti penali a carico di alcuni commissionari e diffide di polizia a carico di altri*, e mentre l'ufficiale sanitario, con nota del 17 febbraio 1967, ha segnalato una grave situazione di carenza dal punto di vista igienico-sanitario — attribuibile alla deficiente manutenzione delle attrezzature del mercato — il direttore del mercato stesso, con nota del 6 ottobre 1966, ha assicurato che "in linea generale" tutti i commissionari gestivano direttamente i posteggi e nulla era emerso di negativo nei loro confronti.

« In quella circostanza, la commissione ebbe ad esprimere negativi giudizi sull'ente gestore e sulla direzione del mercato circa la mancata segnalazione di elementi — risultati a seguito di indagini esperite d'ufficio — che, se segnalati come prescritto dal regolamento, sarebbero stati motivi di revoca nelle concessioni.

« Da quanto sopra esposto e da altri gravi fatti che si verificano all'interno del mercato ortofrutticolo di Palermo, per i quali mi riservo di relazionare ulteriormente, si evince che *l'ente gestore e l'attuale direzione del mercato, data la struttura del mercato stesso, tollerano un sistema fatto di prepotenze, di soprusi e di illegalità*.

« Infatti tutte le norme, tutti i provvedimenti e le indicazioni della commissione di mercato e di quella di vigilanza, tendenti a modificare la situazione, sono rimaste lettera morta.

« In tale situazione la mia richiesta alla signoria vostra onorevole di nominare un commissario straordinario al mercato ortofrutticolo di Palermo si impone con urgenza — a mio avviso — come primo provvedimento che ponga subito fine al disordine esistente al mercato e promuova altresì, in collaborazione con gli organi competenti, tutte le iniziative tendenti ad una riorganizzazione su basi moderne e civili dell'attuale struttura del mercato ».

## 4. — ACCERTAMENTI DISPOSTI DALLA PREFETTURA

L'iniziativa assunta dal dottor Agnello con il suo rapporto riservato portava il prefetto, pochi giorni dopo, a disporre accertamenti di carattere amministrativo e di polizia affidati al viceprefetto dottor Vicari ed al commissario capo dottor Musumeci.

Il primo accertava la consistenza di gran parte degli addebiti mossi all'ente gestore, premettendo al suo rapporto analitico la seguente introduzione della massima eloquenza:

« Sarebbe più semplice per me parlare delle *regolarità* del mercato ortofrutticolo che, se ci sono, sono ben poche e, inserite in un costume e in un ambiente marcio come certa frutta nascosta, alle volte, sotto l'ingannevole strato superiore delle cassette, non sono rilevanti, né caratterizzanti e, quando sono imposte saltuariamente con interventi d'occasione chiaramente destinati a lasciare al più presto le cose come erano, turbano direi quasi l'armonia... del disordine, facendo più male che bene.

« Il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Palermo è tutto un'irregolarità.

« Si può dire che i veri padroni, più che gestori, sono i mandatari, i quali sono sempre riusciti a fare i loro comodi, salvo in qualche raro e breve periodo in cui, intervenuta l'autorità con provvedimenti di eccezione, come è costume tradizionale della loro categoria, si sono saputi mimetizzare, aspettando con paziente fiducia il ritorno del loro tempo.

« L'ente gestore, nei periodi *normali*, quasi non si nota e la vita del mercato è affidata all'andazzo consueto, che non dege-

nera nel *caos* perché alcuni *personaggi* si sostituiscono agli organi costituiti ed impongono un certo ordine.

« Non avrei nulla da dire che non sia stato detto o fatto intendere, salvo qualche dettaglio tecnico-amministrativo ».

Del commissario capo di pubblica sicurezza dottor Musumeci vale la pena di riportare per intero la relazione, quanto mai ammaestrativa, sull'esistenza, l'attività e la potenza delle cosche di mafia nell'ambiente dei mercati.

« Le accuse e le critiche al comune, recentemente mosse dal presidente della camera di commercio per la tolleranza del disordine amministrativo esistente nel mercato, ripropongono il problema di fondo dell'ambiente e delle tradizioni.

« È un fatto di certo costume che fra comune e scaristi corrano rapporti di *reciproca comprensione*; con tale prospettiva, la casistica denunciata dal dottor Agnello va indubbiamente esaminata nelle sue cause profonde, più che nei suoi aspetti amministrativi, che sono spesso in contrasto con la realtà.

« Non è una novità che l'arretratezza dell'agricoltura siciliana, incapace di inserirsi nell'economia di mercato, abbia per decenni agevolato l'azione di speculatori e che la loro intraprendenza abbia trovato nella mafia tradizionale un valido alleato per la conquista dello scaro di Palermo.

« Nacque così un'organizzazione di mercato che, nel ricordo delle sanguinose lotte fra opposte cosche, rimane ribelle alla legge, esasperando — ove occorra — il giuoco delle clientele della politica comunale o le critiche per le carenze strutturali ed economiche dell'ente gestore.

« Esaminando questa organizzazione di mercato, troviamo solo falsi commissionari, che possiamo distinguere in due categorie:

1) *Prestanome* di commercianti allontanati dal mercato per i precedenti penali. È il caso di Di Salvo Rosa fu Salvatore, concessionaria dello *stand* n. 19 nel settore B, che sostituisce Michele Gulizzi, noto mafioso, il quale continua indisturbato la sua attività. Può anche trattarsi di vedove di mafiosi uccisi, come Lo Cascio Angela di Attanasio, socia col cognato Leonforte Giusto e con D'Ignoti Gaetano (entrambi mafiosi) nello *stand* 18 - settore B. Non mancano i concessionari che hanno regolarmente dato in affitto gli *stands*, come Glorioso Giuseppe fu Giuseppe (*stand* n. 6, settore A), che, troppo occupato con la gestione di tre locali (Charleston, Giardino e bar Mazzara) ha dato in affitto la sua concessione a Parapola & C., da Villabate; altrettanto va detto per Gueli Giuseppe fu Carmelo (*stand* n. 27, settore E), che ha ceduto a Lo Iacono Giuseppe di Salvatore, figlio di altro commissionario, e per Vitellaro Carmelo, di anni 80, del quale si sconosce la sopravvivenza (*stand* 55, settore E). L'elenco potrebbe, però, continuare.

2) *Commercianti associati* o ad altri commercianti esterni o a speculatori (mafiosi, "bazzarioti", emissari, eccetera). Essi sono Lipari Giovanni, Ingrassia Pietro, Lo Giudice Domenico, Di Salvo Rosa, Passantino Salvatore, Ferrante Salvatore, D'Azzò G. Battista, Argano Pietro, Salerno Carmelo, Glorioso Giuseppe (Parapola). Essi, con la organizzazione esterna, che giunge ai luoghi di produzione e ai mercati nazionali più importanti, impongono il prezzo della merce, attraverso un abile dosaggio delle forniture. Né la deperibilità del prodotto impedisce le loro manovre, giacché dispongono di molti ripieghi nei mercati minori.

« Tralasciando le cosiddette "porcherie" esistenti in materia di affitto di magazzini da parte dei concessionari, come fanno Pusateri Salvatore, Geraci Gaetano e D'Azzò G. Battista, che lucrano più di quanto non

lucri il comune concedente, si riportano i nomi dei commissionari considerati mafiosi:

1) Lo Giudice Domenico fu Giuseppe, produttore di mandarini, figlio di un mafioso ucciso anni fa, ha come soci Chiazese Antonino, Calafiore Saverio e Baia-monte; fu diffidato il 4 agosto 1967.

2) Romano F. Paolo fu G. Battista, diffidato il 15 aprile 1964, ottenne la revoca il 10 aprile 1965;

3) Ulizzi Michele fu Antonino, cognato del mafioso Butera, fu diffidato il 25 novembre 1966, ma ottenne la revoca il 1° agosto 1967;

4) Ingrassia Pietro fu Pietro, socio del commissionario Vattiato Giuseppe;

5) D'Azzò Giovan Battista fu Girolamo, diffidato il 9 luglio 1966;

6) Demma Salvatore di Benedetto, diffidato;

7) Inzerillo Pietro fu Michele, diffidato il 24 febbraio 1967;

8) Gulizzi Michele fu Vincenzo, diffidato il 9 novembre 1963, aiuta la moglie Di Salvo Rosa, commissionaria;

9) Leonforte Giusto, socio con la cognata Lo Cascio Angela, commissionaria.

« Si spera che il comune, avendo ripristinato col 1° corrente mese l'obbligo del tesserino, impedisca l'accesso al mercato ai mafiosi non commissionari.

« Il panorama del mercato, con il caro-frutta, le tante frodi (sul peso, nell'esposizione, eccetera) è caratterizzato dalla congiunta azione de "L'associazione", de "Il Gruppo dei Monrealesi" e de "Il Gruppo degli sfruttatori".

« "L'Associazione" collega alcuni commissionari, i cui nomi sono stati indicati con la voce "commercianti associati", con i loro emissari (commercianti esterni e "bazzarioti") che agiscono nei luoghi di produzione per bloccare — tramite sen-

sali fidati — l'80 per cento della merce. Scopo de "L'Associazione" è di comandare il mercato, sia attraverso dosate forniture, sia attraverso un prezzo rigido. Gli emissari sono Civiletti Giuseppe di Antonino, ex diffidato; La Rocca Mario; Marciànò Pietro; Salerno Pietro; Minore Giuseppe; Ruvolo Santo.

« A fianco di ciascuno dei predetti, che sono da considerare veri capi gruppo, agiscono diversi collaboratori.

« Una delle speculazioni più lucrose de "L'Associazione" è quella dello zibibbo di Pantelleria. Alcuni emissari preparano il terreno, prendendo accordi con la cooperativa di produttori esistente nell'isola ed impegnano per la durata della campagna (dal 1° al 20 agosto) tutto il naviglio che collega di solito l'isola con Mazara del Vallo, dove avviene lo smistamento della merce per i mercati della Sicilia occidentale e l'Italia meridionale. Gli emissari, che partono con i milioni anticipati dai commissionari, evitano in qualsiasi modo l'eventuale concorrenza di commercianti estranei, o impedendo l'acquisto della merce, o la sua spedizione. I concorrenti "giudiziosi", opportunamente "avvisati" dagli emissari del pericolo che corrono, vengono invitati a versare a "L'Associazione" il denaro che sarebbe stato impiegato per l'acquisto dello zibibbo e a lasciare subito Pantelleria. Tuttavia, in settembre, costoro riceveranno un assegno bancario, quale rimborso della somma versata a "L'Associazione" e, se ci sarà guadagno, un secondo assegno, il cui importo non supera mai il 10 per cento dell'effettivo guadagno.

« "Il Gruppo dei Monrealesi", una società di commercio all'ingrosso di frutta (Purpura, Lo Iacono e Madonia), con magazzini in via Quinta Casa, è collegato con i commissionari Nuccio Ettore e Di Salvo Rosa, ai quali commette la vendita di merce in genere, ma a prezzo maggiorato rispetto a quello corrente, da vendere ai dettaglianti, che — privi di denaro — comprano a cre-

dito. Tale maggiorazione si riflette poi nel prezzo di vendita al consumatore.

« "Il Gruppo degli sfruttatori", che in questi ultimi anni si è assottigliato, agisce fuori dal mercato, dalla mezzanotte alle 4,30, quando apre il mercato stesso. Anche se si parla di gruppo, normalmente sono speculatori isolati, i quali avvicinano i camionisti che attendono l'apertura del mercato e trattano la merce di cui dispongono, come fossero improvvisati commissionari. Stabiliscono un prezzo e, quando apre il mercato, cercano di piazzare, con un prezzo maggiorato, la merce presso un commissionario-commerciante, che in tal caso l'acquista.

« Tuttavia, se il prezzo della merce è in quel momento alto per la vendita al commissionario-commerciante, che perciò la rifiuta, l'intromettitore chiede la "cortesia" ad un commissionario di dargli la possibilità di vendere presso il di lui *stand* la merce senza corrispondere la prevista percentuale. Per questo motivo, tale intromettitore viene chiamato dal commissionario "sfruttatore".

« Attualmente, i gruppi maggiori fanno capo a Di Carlo Giovanni di Giuseppe e Nicolichia Francesco di Tommaso, con posto fisso di frutta e verdura in città.

« L'azione di questi ed altri "gruppi", che interferiscono continuamente nel buon andamento del mercato, mentre ne spiega le disfunzioni strutturali, postula una concreta opera di bonifica, attraverso idonee misure di prevenzione, e, soprattutto, di repressione ».

Prima di aggiungere, come parrebbe logico a questo punto, i rilievi del nostro gruppo di indagine sul comportamento dell'ente gestore, passeremo a trattare specificamente del mercato ortofrutticolo e, in seguito, di quello ittico e di quello delle carni, partendo dalle osservazioni da noi fatte direttamente nel corso dei diversi sopralluoghi e riportando man mano i rilievi sulle posizioni assunte dall'ente gestore.

## 5. — INDAGINE SUL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Il gruppo di indagine ha potuto accertare, sin dai primi sopralluoghi, i seguenti dati obiettivi.

1) L'ubicazione attuale non può definirsi davvero ideale per un aggregato urbano come Palermo.

Posta nell'ambito del centro cittadino, in prossimità del famigerato carcere dell'Ucciardone, si presta ad infiltrazioni ed a rapporti con i vari elementi dell'ambiente malsano del rione Acquasanta e dell'area del cantiere navale, più volte teatro di episodi delinquenziali e di attività mafiose in genere.

A tali aspetti negativi si aggiunga la lontananza sia dagli scali ferroviari sia dalle due zone periferiche confinanti con le zone di provenienza dei prodotti ortofrutticoli coltivati nei comuni vicini.

Il trasporto di tali derrate a mezzo di camion obbliga gli stessi ad attraversare per intero sia le borgate sia la città con inconvenienti che non sono solamente quelli che incidono sul traffico urbano e sulla tempestività di accesso al mercato, ma sono anche quelli derivanti dalla possibilità di un ripetuto controllo da parte di elementi concorrenziali, parassitari o di coercizione.

2) Il mercato si presenta oggi completamente recintato e con unico ingresso. Manca però, quasi del tutto, ogni forma di controllo e di sorveglianza all'accesso sia delle merci sia delle persone, sia per la rilevanza statistica delle merci, sia per i titoli di legittimità (tesserini) delle persone che operano nel mercato e a qualsiasi titolo.

Nei sopralluoghi compiuti nel 1969, senza preavviso, i componenti del gruppo di indagine hanno potuto accedere all'interno del

mercato senza che nessuno dei vigili urbani li fermasse per accertarsi della loro identità.

Hanno potuto inoltre constatare che la bilancia a bilico posta all'ingresso resta completamente inattiva durante l'immissione delle merci.

3) La vigilanza all'interno viene effettuata da agenti municipali in numero insufficiente e... sin troppo specializzati, in quanto la loro rotazione è limitatissima.

La tutela dell'ordine pubblico viene eseguita in modo discontinuo nella giornata ed i controlli diretti sulle persone solo saltuariamente, mancando un posto fisso di polizia più volte sollecitato (secondo le sue dichiarazioni) dallo stesso direttore del mercato.

4) L'area disponibile appare piuttosto ristretta per il numero degli *stands* e dei magazzini, pur notevolmente limitato rispetto alle necessità di un centro urbano come Palermo. Vi è poi una notevole diversità tra le attrezzature concesse ai singoli concessionari, alcuni dei quali dispongono di notevole spazio e di magazzini, altri sono semplici *frontisti*. Sul lato sinistro, rispetto all'ingresso, vi è ancora uno spazio disponibile, destinato (a detta sia del direttore sia dell'assessore all'annona) alla costruzione di nuovi *stands* e tettoie, soprattutto per soddisfare la richiesta di una organizzazione cooperativistica (Sicilcoop) rimasta per anni inevasa, ed accolta solo dopo gli interventi della sottocommissione nel 1967.

Dal colloquio con il direttore del mercato dottor Favalaro sono emerse particolarmente due dichiarazioni:

1) alla domanda se la direzione del mercato inviasse all'ente gestore (comune) rapporti periodici mensili, è stato risposto

che le informazioni sull'andamento del mercato venivano date con molta frequenza, ma verbalmente, all'assessore all'annona. Però lo stesso direttore, nel corso della sua breve gestione, aveva inviato numerosi rapporti scritti all'assessore all'annona, ogni qualvolta aveva ritenuto di segnalare inconvenienti di notevole portata e, nei casi soprattutto in cui a tali inconvenienti non si era ovviato da parte del comune, a scarico di responsabilità. A tale proposito ha affermato di essere in possesso di copie di detti rapporti e di essere naturalmente disposto a farne avere copia all'assessore all'annona se richiesto da quest'ultimo.

In modo particolare il direttore ha sottolineato la trasmissione di un suo rapporto sulla situazione del mercato di Palermo, avvenuta *direttamente* al presidente della commissione di vigilanza il 13 luglio 1963, lettera che avrebbe provocato la nomina del commissario prefettizio;

2) alla richiesta di far conoscere i requisiti in base ai quali erano stati assegnati gli *stands* all'atto del trasferimento del mercato da via Guglielmo il Buono alla sede attuale, il direttore ha precisato che in quel periodo non rivestiva l'attuale incarico e che ignorava comunque in base a quali criteri fosse stata fatta la selezione delle domande e l'assegnazione.

All'attuale assessore all'annona professor Macaluso (da breve tempo in carica) vennero richiesti, prima verbalmente e poi per lettera, dati riguardanti le operazioni di polizia annonaria; copie dei rapporti periodici inoltrati dal direttore del mercato e infine ragguagli particolareggiati sui criteri in base ai quali erano stati assegnati gli *stands* del mercato ortofrutticolo, nel trapasso dalla precedente alla nuova sede.

L'assessore, in data 27 gennaio 1966, nel trasmettere l'elenco statistico delle denunce e contravvenzioni contestate dal 1960 al 1965, faceva presente che:

« I rapporti periodici dei direttori dei mercati all'ingrosso sono stati sempre fatti oralmente agli assessori del tempo. Precisa

che i suddetti funzionari, *quotidianamente*, si tengono a contatto diretto con gli assessori che si succedono, anche perché nessuna norma prevede rapporti periodici.

« La concessione di posteggi nei mercati ittico ed ortofrutticolo fu eseguita, dall'amministrazione comunale del tempo, in armonia delle leggi vigenti e confermata dal commissario governativo, che operò nei menzionati mercati nell'anno 1964 ».

Alla risposta, ritenuta ovviamente insufficiente ai fini che l'inchiesta si proponeva, veniva replicato dal Presidente Pafundi, in data 18 febbraio 1966, con nota in cui era richiesto ancora:

« 1) un elenco nominativo degli assegnatari di *stands* con relativa data di decorrenza per ciascuno della concessione all'interno del mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Palermo;

« 2) *copia di tutti gli atti concernenti la concessione dei posteggi indicati al punto 5) della sopraddetta lettera e in particolare il numero delle domande di concessione a suo tempo presentate* ».

Non avendo avuto tale richiesta alcuna risposta, i Commissari Simone Gatto e Adamoli hanno avuto altro colloquio con l'assessore all'annona il 14 marzo 1966, presente anche il direttore del mercato, dottor Favalaro.

Si trascrive il contenuto del colloquio dagli appunti redatti durante lo stesso:

« Al colloquio con l'assessore all'annona, professore Macaluso, concernente la risposta avuta dalla Commissione con lettera D/943, l'assessore dichiara: di non essere a conoscenza di rapporti scritti inviati dai direttori dei mercati all'ingrosso all'ente gestore.

« Il signor Favalaro, direttore del mercato ortofrutticolo, insiste nella sua precedente dichiarazione, aggiungendo di essere in possesso delle copie dei rapporti da lui inviati agli assessori del tempo; copia di tali rapporti consegnerà all'assessorato che, a sua volta, li invierà alla Commissione. »

« Chiarimenti sono stati dati dai Commissari circa la richiesta degli elenchi di assegnatari di *stands* e la data di assegnazione agli stessi. Il gruppo di indagine ha accertato che l'elenco, già predisposto dagli uffici dell'assessorato, era formulato cronologicamente, ma ponendo come data di assegnazione per tutti sempre l'anno 1964. La richiesta degli elenchi ha lo scopo di accertare le varie date di assegnazione in relazione alle domande di concessione che l'amministrazione riceveva e fino all'esaurimento degli *stands* o eventuali assegnazioni ad altri richiedenti degli *stands* che si fossero resi liberi.

« Il professor Macaluso, su richiesta degli onorevoli Commissari, assicura che effettuerà le opportune ricerche negli archivi per poter rintracciare (nel caso esistano) i documenti concernenti le assegnazioni, sebbene, interpellati i funzionari del suo ufficio, questi escluderebbero che esistano tali documenti.

« Ad un accenno dei Commissari che, più che ad assegnazioni, si possa essere proceduto ad una specie di corsa all'accaparramento da parte degli aventi diritto, l'assessore faceva un ampio gesto come a dire di non sapere quello che poteva essere accaduto.

« Tuttavia la Commissione ha invitato l'assessore all'annona a procedere con tutta sollecitudine ad una diligente ricerca e trasmissione di detta documentazione.

« Il signor Favalaro, a richiesta dei Commissari, precisa che la lettera in possesso della Commissione da lui scritta al presidente la commissione di mercato il 13 luglio 1963 è proprio quella che poi provocò la nomina del commissario prefettizio.

« Al riguardo informa che il tesseramento di tutti gli aventi diritto all'ingresso al mercato fu effettuato, ma a tutt'oggi non è stato possibile il controllo delle persone ai cancelli per deficienza di personale. Chiede inoltre che sia istituito un posto fisso di polizia, perché soltanto la presenza degli agenti potrà evitare che individui non in

possesso dei necessari titoli entrino al mercato ».

Al colloquio venne pure chiamato, per fornire chiarimenti, il capo ripartizione, funzionario dimostratosi molto capace ed informato, il quale non seppe tuttavia dare ulteriori notizie sui rapporti informativi del direttore di mercato e, in quanto ai criteri di assegnazione degli *stands* nell'attuale mercato, oltre ad affermare che non esisteva una documentazione relativa (neanche le domande di assegnazione) dichiarava che la ripartizione degli *stands* era avvenuta *bonariamente* tra i commissionari operanti precedentemente nella vecchia sede, per cui non vi era stato bisogno di una speciale pratica di assegnazione tra i richiedenti.

Alle sollecitazioni scritte e verbali l'assessore all'annona rispondeva il 13 aprile 1966 fornendo semplicemente l'elenco degli attuali assegnatari degli *stands* e dando solo nozione della deliberazione di giunta con la quale erano stati immessi nell'esercizio dei posteggi. Manca ogni riferimento a pratiche seguite nell'assegnazione, manca anche la richiesta cronologica delle assegnazioni dal 1955 ad oggi.

Tutto ciò conferma purtroppo la realtà di quanto affermato, alla presenza dell'assessore, dal capo ripartizione. Il fatto cioè che *l'assegnazione degli stands, con le inevitabili esclusioni e le constatate disparità di installazioni, era stata lasciata unicamente nelle mani dei commissionari, senza alcuna intromissione dell'ente gestore, comune di Palermo; quanto vale a dire che era stata lasciata nelle mani del più forte, vale a dire delle cosche mafiose dei mercati generali.*

Perveniva nel frattempo, su esplicita richiesta della Commissione, copia del rapporto che il direttore del mercato ortofrutticolo signor Favalaro affermava di aver trasmesso il 13 luglio 1963 *direttamente* alla camera di commercio e pervenivano anche le copie di alcuni rapporti inoltrati in passato dallo stesso direttore all'assessore all'annona. Questi ultimi non presentano particolare interesse, riguardando esclusiva-

mente richieste di miglioramenti nelle attrezzature e nei servizi.

Notevole interesse riveste invece il sopracitato rapporto del 13 luglio 1963, anzitutto perché inoltrato al presidente della camera di commercio professor Terrasi (presidente la commissione di mercato), e non all'assessore (fatto legittimamente definito da quest'ultimo non corrispondente al dovere di ufficio) e poi per il suo contenuto.

Già il fatto stesso del superamento della via gerarchica, come ammesso dallo stesso direttore Favalaro, sta ad indicare uno stato di insoddisfazione e di sfiducia nell'intervento dell'amministrazione. Circa il contenuto, se ne riportano i passi più significativi:

« *Servizio viabilità interna.* Mi sia consentito affermare con una buona dose di coraggio, che il mercato, sin dall'orario dell'apertura (ore 4,30) è in balia di se stesso, in quanto manca totalmente qualunque servizio, per cui gli operatori, facendo ingresso disordinatamente con mezzi pesanti, creano un caos tale appunto per la completa assenza dei tutori dell'ordine preposti.

« *Rilevazione dei dati statistici per la compilazione di bollettini.* Sin dal 1° marzo 1960 i commissionari del nostro mercato, oltre ad astenersi dal presentare il modello A riflettente i diritti di mercato da corrispondersi all'amministrazione in attesa delle determinazioni delle tariffe da parte dell'onorevole commissione di mercato, non presentarono per un certo periodo neanche il modello B riguardante i quantitativi ed i prezzi per la compilazione dei dati statistici giornalieri.

« Per quanto in un secondo tempo si siano impegnati di fornire a questa direzione solamente gli elementi per la compilazione dei dati cennati, tuttavia il loro comportamento ha messo e mette in gravi difficoltà questa direzione poiché, da un sommario colpo d'occhio alla merce esposta prima delle vendite, si è dell'avviso che i dati forniti per qualità e prezzi, non rispondono alla realtà. Tale stato di fatto, oltre a non rispecchiare l'andamento del mer-

cato, ha messo e mette la direzione in condizioni di rendere legale, attraverso i bollettini, una falsa situazione, per cui lo scrivente non desidera assumerne la paternità, la quale comporterebbe tacitamente di avalare una situazione che potrebbe, in avvenire, sfociare in una clamorosa inchiesta da parte dell'Istituto centrale di statistica, addebitando alla direzione, e per essa allo scrivente, l'emissione di notizie errate con conseguenze imprevedibili.

« *Articolo 22 del regolamento (Documenti per l'accesso al mercato).* "Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato".

« Questa direzione, per la mancanza di personale che vigili alle porte d'ingresso sin dalle ore 4,30, non ha potuto dar luogo al tesseramento, che sarebbe stato il solo ed unico mezzo per disciplinare e controllare l'ingresso degli aventi diritto.

« Mi è doveroso, in ultimo, puntualizzare che, pur avendo messo continuamente a conoscenza l'assessorato competente di tutte le deficienze dei servizi del mercato, lo scrivente non ha mai avuto l'onore di un solo cenno di riscontro, per cui il mercato stesso è stato completamente abbandonato e sconosciuto da parte di chi avrebbe avuto il dovere di sostenere il direttore del mercato nelle sue molteplici e delicate attribuzioni.

« Ancora in atto si manifesta la deficienza di tutti i servizi, non essendo intervenuto alcun provvedimento ».

Circa la mancata assegnazione di un posteggio al consorzio siciliano tra cooperative agricole (Sicilcoop), la Commissione ha potuto accertare che tale consorzio ha rivolto regolare domanda all'ente gestore il 10 luglio 1963, ripetendola il 19 dicembre dello stesso anno e nel giugno del 1964. Dagli atti risulta che il 9 gennaio 1964 è stato risposto che in atto il mercato non presentava disponibilità.

La Commissione ha chiesto all'assessorato all'annona del comune le date di as-

segnazione dei singoli *stands* allo scopo di controllare se la richiesta fosse rimasta inevasa per non essersi resi liberi, nel frattempo, posteggi o se, nello stesso periodo, fossero stati assegnati *stands* a commissari privati.

La risposta, come citato avanti, è stata sempre quella che gli *stands* sono stati assegnati tutti contemporaneamente all'atto del trasferimento della sede del mercato.

*Si è taciuto che in tutti questi anni sono stati autorizzati decine di trasferimenti da concessionari ad altre persone con atto notarile o a semplice richiesta. Né alcunché è stato fatto per aumentare le disponibilità nello spazio ancora libero.*

Soltanto nel 1967, dopo gli interventi compiuti dalla commissione di inchiesta presso la camera di commercio e presso l'assessorato all'annona del comune, la Sicilcoop ha avuto l'assegnazione di uno *stand*, con notevole e positiva ripercussione sulla determinazione dei prezzi e sulla libertà di mercato. Il fatto nuovo ha anche determinato la costituzione di un'associazione di dettaglianti ortofrutticoli che ha potuto svincolarsi da situazioni di monopolio.

La situazione del mercato ortofrutticolo, così come appariva dai sopralluoghi compiuti nel corso della passata legislatura, viene meglio lumeggiata se integrata dai dati emergenti dalle indagini eseguite nel corso del corrente anno 1969 dal gruppo estensore della presente relazione.

A prima vista detta situazione appariva alquanto migliorata, soprattutto per la sensazione di un'atmosfera diversa, più distesa e meno gravata da stati di soggezione, particolarmente nei colloqui che i commissari hanno potuto avere *in loco* con gli operatori di mercato. Contribuiva anche a dare una sensazione alquanto diversa la presenza di un maggior numero di vigili urbani ed un maggior ordine, purtroppo rivelatosi in seguito apparente e basato sulla regolarizzazione dell'abuso.

Certo l'azione psicologica esercitata dall'esistenza stessa di una Commissione parlamentare che indaga sull'ambiente e sulla

sua attività, una campagna ed una polemica di stampa condotta anche dai giornali più « tradizionali », sono valse a « sciogliere le lingue ». Ma gli abusi sono rimasti ancora in vigore e l'unica differenza rispetto al recente passato è, in sostanza, quella per cui essi sono saltati fuori, con minori difficoltà, allorquando il gruppo di indagine ha adottato gli accorgimenti necessari per arrivare a farli emergere. V'è da dire in proposito che al gruppo è stato possibile compiere gli ultimi due sopralluoghi senza preavviso alcuno e di sorpresa.

Più eloquente, a lumeggiare gli aspetti deteriori che si aggiungono a quelli emersi nel corso delle precedenti indagini, riteniamo sia il contenuto del rapporto informativo, riservato, richiestoci dal prefetto il 16 luglio 1969, e da noi trasmessogli qualche giorno dopo.

« Illustrissimo signor prefetto,

« aderendo molto volentieri alla sua gentile richiesta verbale del 16 ultimo scorso, le comunico i dati salienti emersi dal recente sopralluogo compiuto al mercato ortofrutticolo di Palermo dal gruppo di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia.

« 1) Come nelle precedenti visite, il gruppo ha potuto constatare che all'ingresso del mercato non vi è vigilanza alcuna. Nel sopralluogo precedente i tre componenti del gruppo poterono accedere all'interno del mercato (alle ore 7 del mattino) non fermati e peraltro non riconosciuti da alcuno e sotto gli occhi dei vigili urbani. Il 16 ultimo scorso i componenti del gruppo sono entrati all'interno del mercato liberamente, riconosciuti solo in un secondo tempo dal maresciallo comandante dei vigili urbani. Al rilievo mosso, per la ennesima volta, sul mancato controllo all'ingresso (operatori e no di mercato) è stato risposto che è in corso un cosiddetto *ritesseramento*, in realtà molto probabilmente il primo tesseramento.

« Si ricorda alla signoria vostra in proposito che, di fronte a tale carenza di con-

trollo, negli anni scorsi l'unica possibilità offerta all'autorità di pubblica sicurezza di poter esercitare se non un controllo almeno la necessaria vigilanza sui frequentatori del mercato è stata quella di effettuare saltuariamente vere e proprie retate all'interno del mercato alla ricerca di pregiudicati, latitanti, ricercati, eccetera.

« 2) All'ingresso del mercato non viene effettuato controllo di sorta sulla quantità delle merci immesse o da commissionari o da fornitori degli stessi. La bilancia a bilico posta dopo i cancelli resta regolarmente inattiva.

« Un accertamento, molto *fiduciario*, della quantità delle merci introdotte e vendute viene effettuato dal direttore di mercato o da chi per lui, chiedendo tali dati ai commissionari e restando, naturalmente, sulla fiducia di tale dichiarazione unilaterale. Si spiega così il calo dei dati statistici, giustificato dal direttore di mercato e dall'ente gestore con una pretesa deviazione delle merci verso altri ipotetici luoghi di commercio all'ingrosso, resa possibile dalla relativa liberalizzazione apportata dalla legge del 1959.

« In realtà gli accertamenti recenti e le stesse dichiarazioni del presidente della camera di commercio fanno pensare che, salvo l'opera di filtro esercitata dai mercati di Villabate, Misilmeri e Monreale, la stragrande quantità di frutta e verdure destinate ai consumatori della città di Palermo passa tuttora dal mercato ortofrutticolo generale, non registrata statisticamente e con le facilmente prevedibili conseguenze di natura fiscale non solo sui diritti di mercato ma, cosa certamente più rilevante, sul pagamento dell'imposta generale sull'entrata. Concorre a tali forme di evasione, senza dubbio, il tipo di rapporto contributivo tuttora vigente, per cui i commissionari pagano un contributo fisso in base a dati presuntivi. Ma tale clausola, che occorre senz'altro abrogare per sostituirvi quella di un contributo per quantità di merci, si presta tuttora ad una vera e propria evasione nei confronti dello Stato.

« 3) Il rilievo di maggiore importanza ai fini della natura particolare dell'indagine è quello relativo alle forme di intermediazione parassitaria esercitata dai commissionari, confermata con dati ancora più probatori, rispetto al precedente sopralluogo, dalla visita effettuata il 16 ultimo scorso. A meglio lumeggiare la natura reale dei rilievi che si espongono appresso, è utile richiamarsi alle modalità con cui venne effettuata la prima assegnazione dei posteggi dell'attuale mercato, subito dopo la sua apertura ed il conseguente trasferimento di sede dallo spiazzo di via Guglielmo il Buono al nuovo edificio.

« Le indagini effettuate dal gruppo della Commissione parlamentare nel corso della precedente legislatura hanno messo in luce un aspetto quanto mai singolare della procedura seguita dall'ente gestore nell'assegnazione dei posteggi ai commissionari che, in numero certamente limitato rispetto a quello che aveva operato in via Guglielmo il Buono, dovevano occupare i 56 posteggi del nuovo mercato ortofrutticolo. Presso l'ente gestore non esiste carteggio di sorta sulle domande presentate e sul tipo di selezione effettuata per la scelta dei 56 commissionari a cui venne assegnato un posteggio. Una dichiarazione esplicita del capo ripartizione del tempo ammetteva che la scelta dei commissionari destinati ad occupare un posteggio era stata affidata *agli stessi* e che il comune aveva avuto, da non si sa bene quale autorità di fatto, un elenco dei 56 da immettere immediatamente nel nuovo mercato.

« L'autorità legale aveva spontaneamente abdicato alla sola autorità di fatto, alla quale non è azzardato dare il nome di *mafia*. Alla legge scritta si era certamente sostituita la legge del più forte con le conseguenze ben note all'autorità di pubblica sicurezza e all'autorità giudiziaria, allorché i patti iniziali vennero meno. Nella costruzione del nuovo mercato, sino dalla elaborazione del progetto, veniva previsto a norma di legge uno spazio coperto situato tra le file dei posteggi riservati ai commissionari,

spazio destinato ai produttori che intendessero esercitare all'interno del mercato commercio all'ingrosso.

« Nella realizzazione dell'edificio, tale spazio coperto ha ricevuto la pittoresca denominazione di "mammellone" o "marmillone". Da dichiarazioni fatte dagli elementi più responsabili dell'ente gestore risulterebbe che nessuna richiesta di usufruire di tale spazio coperto sia stata all'epoca iniziale e successivamente, avanzata da produttori isolati o associati. Talché tale spazio sarebbe rimasto vuoto ed inutilizzato per un certo tempo, portando alla *provvidenziale* determinazione di assegnarne una porzione a ciascuno dei commissionari assegnatari dei posteggi frontisti, senza alcun supplemento di contributo di mercato.

« A parte il quanto meno legittimo sospetto sulla spontaneità o meno della rinuncia di produttori ad avanzare richieste ai sensi della legge del 1959, resta il problema dell'uso più o meno legittimo che i commissionari hanno fatto di tale benevola concessione.

« Nei sopralluoghi compiuti nel corso della precedente legislatura il gruppo non ebbe possibilità di accertare tale aspetto del regime vigente nel mercato ortofrutticolo, in quanto chi avrebbe potuto informarlo ha completamente taciuto.

« Solo nel sopralluogo compiuto nel marzo scorso il gruppo, avendo usato la precauzione, rivelatasi giustificata, di accedere al mercato in incognito e senza alcun preavviso, ha potuto accertare l'aspetto più tipico della forma di sfruttamento parassitario esercitata dai commissionari o su altri commercianti all'ingrosso da loro considerati come sub-concessionari o su produttori o addirittura su raccoglitori di verdure selvatiche e di erbe aromatiche. Interrogatori compiuti in modo informale su persone che esercitano vendita all'ingrosso negli spazi del predetto "mammellone" (e qualche volta anche su parte dei veri e propri posteggi), hanno rivelato che i commissionari cedono, naturalmente non a titolo gratuito, tali spazi ad altri commercianti di loro fiducia che operano *in loco e con*

*personale proprio*, o a produttori (talvolta organizzati in più o meno regolari cooperative) o a semplici raccoglitori di erbe percepando una tangente del 10 per cento sul volume degli affari. A meglio lumeggiare l'illecito occorre richiamarsi ad una ordinanza dell'ente gestore che, solo in apparenza, copre tale forma di sfruttamento parassitario riportando *ad hoc* la norma del regolamento di mercato che ammette per il commissionario una trattenuta dall'8 al 10 per cento sull'importo delle vendite, nel solo caso in cui un fornitore affida al commissionario la merce alla soglia del posteggio.

« In tutti i casi controllati dal gruppo di indagine la vendita di tale merce viene effettuata invece dallo stesso fornitore (in realtà sub-concessionario) con occupazione stabile dello spazio *concessogli* dal commissionario frontista. Oltre ai casi di piccoli produttori o fornitori o raccoglitori di erbe che hanno dichiarato *di versare* al commissionario una percentuale del 10 per cento, sta come caso limite e fuori discussione quello della cooperativa di produzione di Caprileone e della cooperativa di Balestrate le quali, operando sullo spazio loro concesso dal commissionario Saccaro, con personale proprio, pagano allo stesso una tangente del 10 per cento.

« Si riportano bene inteso solo i dati emergenti da un tipo molto sommario di indagine campione effettuata nello spazio di meno di un'ora e non quelli, ben più abbondanti e forse ancor più probatori, che potrebbero emergere da un'indagine sistematica.

« A lumeggiare l'atteggiamento dell'ente gestore verso questo grave aspetto del regime vigente all'interno del mercato si ritiene utile aggiungere che nel marzo scorso tale situazione venne esposta al direttore del mercato, al sindaco, all'assessore all'annona e al funzionario responsabile della ripartizione, i quali espressero non solo le più alte meraviglie, ma anche i loro dubbi sulla realtà degli accertamenti.

« In seguito al più recente sopralluogo di fronte alle rimostranze espresse dal

gruppo per il permanere di tali abusi, *gli stessi* hanno fatto presente l'impossibilità di rimuovere di colpo una situazione di fatto *inveterata*.

« 4) Restano infine gli aspetti, quanto meno non chiari, di passaggio delle concessioni a persone non titolari delle stesse e della permuta di posteggi tra concessionari, su cui il gruppo ha avuto più volte occasione di esprimere a lei le sue riserve.

« Si ritiene non inutile richiamarsi anche alla sorte che in pratica hanno avuto le cancellazioni dall'albo degli operatori di mercato effettuate dalla camera di commercio sotto la precedente gestione. È risultato, nei primi accertamenti compiuti dal gruppo, che i commissionari cancellati dall'albo hanno avuto la possibilità di continuare ad operare nel mercato anche nel corso dell'esame dei ricorsi presentati al consiglio di giustizia amministrativa. Ciò, fuori di ogni dubbio, perché l'ente gestore, invece di estrometterli dai posteggi in attesa del giudizio, ha dato loro la possibilità di continuare ad operare all'interno del mercato anche nei giorni precedenti la presentazione del ricorso.

« Sul passaggio delle concessioni a persone non titolari per le quali è stata adottata la configurazione di appartenenti a *società di fatto*, il gruppo di indagine esprime ancora una volta le sue riserve, sia per aver potuto accertare che in tali casi è intervenuta (nel periodo stesso della richiesta di cambio di titolare) scrittura privata dinanzi a notaio, sia perché l'esistenza di una società di fatto non è mai risultata all'inizio della concessione ma sempre al momento della richiesta di cambio di titolare.

« 5) Il gruppo di indagine dopo i precedenti sopralluoghi aveva fatto presente ai responsabili dell'ente gestore le proprie perplessità sul fatto che ai vigili urbani non fossero state conferite all'interno del mercato le stesse facoltà di elevare contravvenzioni che esercitavano, nella stessa materia, all'esterno.

« Il gruppo di indagine, nel sopralluogo effettuato nel marzo scorso, ha rilevato co-

me fatto positivo l'emanazione di un'ordinanza che ovviava alla lacuna fatta presente in precedenza. L'ordinanza, allora già preparata ma non entrata in vigore, è stata successivamente modificata nel giugno scorso ed è entrata in vigore il 1° luglio. Da tale data sono state elevate circa 200 contravvenzioni. Se tale fatto può essere ascritto a miglioramento della situazione precedente, esso tuttavia dimostra di per sé che tale necessità preesisteva da decenni e che, a parte il mancato introito delle somme dovute per contravvenzioni all'ente gestore, in tale lungo periodo l'aver sottratto ai vigili urbani una facoltà di istituto ha lasciato prosperare abusi solo ora repressi. Peraltro, dall'esame delle infrazioni contestate, si rileva che esse nella stragrande maggioranza si riferiscono a circostanze non strettamente legate al funzionamento di mercato. Non una riguarda il problema, attualmente bruciante, degli imballaggi o delle frodi; solo quattro casi riguardano infrazioni tipiche come quelle di turbativa di mercato e di contrattazioni.

« È da rilevare infine che, anche dopo il rilievo fatto dal gruppo di indagine nel marzo, analoga ordinanza non è stata ancora emessa per il mercato ittico.

« Il gruppo di indagine ha valutato nella giusta importanza la richiesta da lei avanzatagli di conoscere in forma scritta ed impegnativa i principali rilievi emersi nei sopralluoghi effettuati al mercato ortofrutticolo di Palermo.

« Il gruppo, lasciando naturalmente a lei la valutazione di quanto esposto nella presente, non ritiene tuttavia di doversi esimere dal giudizio, più volte espresso in sede responsabile, sul comportamento dell'ente gestore durante tutto il periodo del funzionamento del mercato generale ortofrutticolo di Palermo nell'attuale sede.

« A giudizio del gruppo di indagine le responsabilità della situazione persistente in seno al mercato sono soprattutto dell'ente gestore e, al di là di tale specifica configurazione, delle amministrazioni che si sono succedute al comune di Palermo in questi due ultimi decenni.

« Ogni tipo di intervento, nessuno escluso, che i competenti organi decidessero di adottare per riportare a normalità una situazione per troppo tempo stagnante, troverà favorevole rispondenza in seno alla Commissione a cui il Parlamento ha dato mandato di indagare sul triste fenomeno che tuttavia grava sulla vita pubblica in Sicilia.

« Con i più distinti ossequi

*Firmato: SIMONE GATTO* ».

Se si volessero fare riferimenti alle norme di legge per indicare quali di esse sono state violate dai fatti emersi dalle indagini svolte dal gruppo non ci sarebbe che l'imbarazzo della scelta.

In breve si può dire che ad ogni passo si è verificata la mancata applicazione della legge del 1959.

Non sono state applicate le norme relative alla concessione di magazzini e di posteggio (articolo 8, comma secondo, lettera *b*); quelle che stabiliscono le modalità per l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici per la revoca di tale esercizio, per la vigilanza (articoli 3 e 4).

Non sono state rispettate le norme che stabiliscono quali operatori interessati alle negoziazioni possono essere ammessi al mercato (articolo 10), né quelle sul trapasso delle concessioni, sul divieto di subconcessione, sulla cessione anche parziale del posteggio (articolo 5).

Ciò per limitarci solo agli articoli della legge vigente in materia e tralasciando le norme fissate nel regolamento in vigore nel mercato ortofrutticolo di Palermo, peraltro criticabile sotto diversi aspetti ed abbisognevole di revisione. Senza, naturalmente, far riferimento ad altre norme di legge, civile e penale, sulla cui osservanza da parte degli operatori del mercato ortofrutticolo di Palermo e dell'ente gestore il giudizio viene lasciato a chi di competenza.

Ai rilievi sin qui esposti sono da aggiungere altri pochi dati.

I primi riguardano ancora la figura, piuttosto enigmatica (per quanto emblematica) del direttore di mercato.

Il concetto che ha potuto farsene il gruppo di indagine è piuttosto complesso e approssimativamente configurabile come quello di un funzionario in linea di massima succube di una situazione e, a volte, portato a scaricare sull'ente gestore responsabilità che, in fondo, ad esso competono; per rientrare però subito dopo nel sistema su cui si è da tempo adagiato. La sua non breve attività ha potuto svolgersi, sino ad oggi o forse già sino a ieri, su una serie di compromessi con il potere reale delle cosche di mafia e con l'acquiescenza delle amministrazioni comunali succedutesi durante quest'ultimo decennio.

Sintomatico è l'episodio del suo allontanamento dal mercato, negli ultimi mesi del 1968, avvenuto in realtà in seguito a pressioni della questura e della prefettura sull'amministrazione comunale, ma formalmente motivato da motivi di salute. Destinato in seguito ad altro ufficio comunale, riusciva però a rioccupare il proprio posto con estrema facilità facendo valere il diritto acquisito attraverso un concorso peraltro piuttosto problematico. Il gruppo ha potuto constatare che, ottenuta tale soddisfazione, il signor Favalaro è tornato a far valere le sue condizioni di salute per assentarsi con notevole frequenza, lasciando le cure dell'andamento del mercato al comandante dei vigili o non sappiano a chi. Sostituito, nel periodo dell'allontanamento, dal direttore del mercato ittico non ha dato né richiesto consegne, né ha presentato la relazione annuale del 1968, peraltro non redatta neanche da chi l'aveva sostituito.

Tornando alle contravvenzioni elevate dai vigili urbani nei mesi in cui è entrata in vigore l'ordinanza del sindaco (che restituiva tale potere alla stessa amministrazione comunale) si rileva il contrasto sia del modesto numero sia della loro motivazione con i pesanti rilievi mossi dall'autorità sanitaria nei pochi giorni dell'ispezione effettuata, e ciò per limitarci ad una sola fonte.

Altro elemento che lascia forti dubbi sulla reale volontà dell'ente gestore di normalizzare il funzionamento del mercato è quello riguardante la possibilità di ampliamento dell'area ad esso destinato e, conseguentemente, delle relative attrezzature, a cominciare dall'aumento del numero dei posteggi; fatto che inciderebbe certo positivamente sulle situazioni di monopolio in atto consolidate.

Un'area di discreta estensione, adiacente all'attuale recinto, sarebbe già stata destinata a tale ampliamento. Sollevato tale problema dal gruppo d'indagine al sindaco ed all'assessore all'annona, venne fatto cenno da questi ultimi ad un vincolo imposto dalla sovrintendenza ai monumenti su detta area, per la presenza in essa di una chiesa (quella del Gesù Bambino) di un certo pregio monumentale.

Premesso che ad una richiesta di informazione rivoltagli dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, il sovrintendente non ha mai risposto, il gruppo ha potuto accertare che la chiesa sopraccitata è un piccolo edificio tardo-neoclassico di nessun pregio artistico, da tempo abbandonato e ridotto allo stato di immondezzaio.

Per chiudere: i due contatti avuti dal gruppo con l'attuale sindaco e con l'assessore all'annona ci hanno dato la sensazione, sempre più netta, di un disinteresse ed una disinformazione, non di rado unite ad un ostentato fastidio verso chi cercava di turbare uno *statu quo* non del tutto sgradito o per lo meno tranquillamente sopportato.

I sopralluoghi eseguiti nel marzo 1969 portarono poi ad accertare i fenomeni di parassitismo tipicamente mafioso e le infrazioni del regolamento già riportati nella lettera al prefetto.

Un necessario completamento delle indagini effettuate sul mercato ortofrutticolo di Palermo era costituito dagli accertamenti sui mercati dei comuni vicini che, anche a detta del presidente della camera di commercio e del prefetto, nella qualità di presidente della commissione provinciale di vigilanza, costituiscono una sorta di filtro

delle merci, posto addirittura alle porte di Palermo.

Il gruppo di indagine ha effettuato un sopralluogo al più tipico di questi mercati, quello di Villabate. Centro peraltro tristemente noto per attività di mafia, più volte culminata in omicidi. Il mercato pur avendo dichiaratamente funzioni di mercato all'ingrosso, è costituito solo da una tettoia antistante ad una decina di magazzini e suddivisa quindi, *teoricamente*, in altrettanti spazi per la vendita di frutta e verdura a dettaglianti, senza alcuna recinzione. *Le operazioni di vendita si svolgono a partire dalle ore 14*, permettendo così un condizionamento del mercato di Palermo, non tanto per le operazioni della mattina precedente quanto per quelle della mattina seguente.

Nessun controllo sulla quantità delle merci né sul pagamento dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di mercato. Non si riesce a sapere su quale base e con quali criteri siano state fatte le assegnazioni agli operatori, che però risultano iscritti negli albi relativi della camera di commercio.

L'affermazione dell'ente gestore del mercato di Palermo, secondo il quale solo una parte minoritaria della frutta e verdura che approvvigiona Palermo passa attraverso il controllo del mercato generale, trova la sua spiegazione nella particolare funzione svolta dai mercati dei comuni limitrofi, come Villabate, oltre che naturalmente nelle sistematiche evasioni del controllo (anche solo statistico) praticate e tollerate nel mercato di Palermo.

Peraltro la prefettura, interpellata dalla Presidenza della Commissione parlamentare sulla situazione del mercato di Villabate, ha espresso giudizi ancora più severi, definendolo « un mercato che svolge da anni attività non autorizzata, senza che ne sia stato autorizzato il funzionamento » e accogliendo l'invito della commissione provinciale di vigilanza a far svolgere indagini sul suo funzionamento e sulla sua agibilità nonché a raccogliere notizie sui suoi operatori « per accertare eventuali illecite interferenze ».

## 6. — COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE CARNI

Non si può parlare di un vero e proprio mercato all'ingrosso di tale settore del commercio, non esistendo una vera e propria attrezzatura autonoma destinata allo scopo. Praticamente il commercio all'ingrosso delle carni viene effettuato all'interno del macello comunale, sotto la gestione quindi dell'assessorato all'igiene e non di quello alla annona.

Le caratteristiche dell'ambiente degli operatori in tale settore, dal punto di vista della normalità commerciale e da quello morale, emergono ampiamente sia dalla prima parte di questa relazione, sia dai molteplici riferimenti ai precedenti penali ed agli episodi delinquenziali fatti nel corso della esposizione.

Tuttavia non si può fare a meno di richiamare l'attenzione sul complesso dei fatti emersi, sia dalle cronache sia dalle denunce e dalle azioni giudiziarie, negli ultimi mesi del 1965 e riguardanti una vera e propria situazione di monopolio coattivo determinata da un grossista di carni nei confronti di alcuni alberghi.

Stralciamo da una denuncia del questore i passi più significativi:

« Nel corso di indagini dirette ad accertare l'azione svolta dalla mafia nei vari settori della vita cittadina, si veniva a conoscenza delle estorsioni continuate subite dall'amministrazione degli alberghi Delle Palme e Villa Igea, nella persona del direttore Fugalli Rodolfo.

« Veniva riferito infatti che il Ruisi Orazio, il Lauricella Giuseppe e il Pipitone Antonino, tutti appartenenti alla mafia, approfittando del timore che incutevano, perché nota era la loro attività, avevano con l'ausilio delle altre persone in oggetto de-

nunziate e con le loro azioni tipicamente mafiose, imposto ai direttori di detti alberghi la fornitura della carne e della frutta e al direttore della Villa Igea anche l'assunzione, come guardiano notturno, del suo citato Lauricella Giuseppe, che in atto trovavasi detenuto per associazione per delinquere.

« In particolare si veniva a conoscenza che circa tre anni fa il Fugalli, direttore dell'albergo Delle Palme, non trovando conveniente alle esigenze dell'albergo la fornitura della carne, che veniva effettuata dal Ruisi Orazio, proprietario della carnezeria Alba, sita in via Rosolino Pilo, aveva rinunciato a tale fornitura e aveva provveduto a fornirsi presso altro macellaio. Ciò aveva provocato il risentimento del Ruisi Orazio e del di lui fratello Giuseppe, ora deceduto. Quest'ultimo anzi un giorno si era presentato alla porta di controllo dell'albergo Delle Palme dove aveva sostato minacciando il Fugalli e coloro che avessero portato la carne.

« Per tale fatto il Fugalli era stato costretto a riprendere la fornitura della carne dal Ruisi.

« Successivamente, avendo il Fugalli ridotto nuovamente la fornitura che veniva effettuata dal Ruisi, per aver provveduto a ritirare le carni da alcune ditte dell'Italia settentrionale, fu ancora ostacolato in questa nuova forma di approvvigionamento. Infatti il direttore del locale macello, dottor Di Mino Giuseppe, per il trasporto di detta carne, che giungeva dal nord in ceste, igienicamente confezionate, pretese, contrariamente alle disposizioni vigenti, che il trasporto della carne dal macello, dove veniva portata per l'esame, all'albergo, venisse

effettuato con un furgone idoneo e regolarmente attrezzato per il trasporto di carni fresche e che venisse approntato un apposito garage per detto mezzo. Il Fugalli pertanto era costretto a fornirsi ancora dal Ruisi. Dopo circa un anno, avendo la ditta Randazzo Vincenzo inviato una circolare a tutti gli alberghi per la fornitura della carne, il Fugalli si accordò con detta ditta per la fornitura della carne all'albergo Delle Palme. Dopo circa sei mesi però anche detta fornitura fu sospesa e la ditta Randazzo si scusò di non poter ricevere carne sufficiente per continuare la fornitura e facendo capire al Fugalli che sarebbe stato opportuno ritornare al suo vecchio fornitore.

« Il che, pur non volendo, il Fugalli fu costretto a fare.

« Il dottor Di Mino, direttore dei servizi sanitari del macello (allegato 23) ha dichiarato (allegato 23) che le disposizioni vigenti prescrivono, senza eccezione alcuna, l'uso di mezzi appositamente autorizzati dall'autorità provinciale sanitaria per il trasporto di qualsiasi tipo di carne nell'ambito del comune, e che, per quanto riguarda Palermo, il comune ha concesso alla ditta TAM l'appalto di tale trasporto dal macello alle ditte private. Ha precisato però che con l'entrata in vigore della legge che regola le norme sul commercio all'ingrosso delle carni, la carne macellata può essere commerciata anche fuori dal macello e pertanto sono state istituite dai commercianti delle sale di contrattazione privata, regolarmente autorizzate e fornite di frigoriferi. Al trasporto di detta carne, che prima di essere sdaziata viene sottoposta egualmente al controllo sanitario da parte del veterinario, possono provvedere direttamente le ditte interessate con propri automezzi autorizzati, perché detto trasporto non è previsto nelle condizioni del capitolato d'appalto fatto dal comune alla ditta TAM.

« Per quanto riguarda l'imposizione fatta al direttore dell'albergo Delle Palme di trasportare dal macello all'albergo, con i mezzi della ditta TAM o con un mezzo proprio

autorizzato, la carne confezionata che giungeva dalle ditte del nord e che veniva portata al macello per la visita, ha dichiarato di non ricordare di essersi occupato di tale fatto ma di ritenere che tale divieto doveva essere stato imposto da qualcuno dei veterinari o dei vigili urbani preposti al servizio in attuazione delle direttive da lui impartite in virtù delle disposizioni vigenti.

« L'azione della mafia contro l'albergo Delle Palme e la Villa Igea, non si limitò, come abbiamo visto all'inizio del presente rapporto, al solo settore della fornitura delle carni, ma si estese anche a quello della fornitura della frutta e dell'assunzione del personale. Attuando metodi ormai noti, la mafia aveva creato per i propri accoliti facili guadagni ed arricchimenti sicuri e tendeva ad estendere in tutti i settori della vita cittadina i propri tentacoli. Don Totò Pipitone, noto capomafia dell'Acquasanta, già fornitore del vino alla Villa Igea, pensa di sistemare nell'albergo un suo nipote, Lauricella Giuseppe, e dare nel contempo un guadagno sicuro senza alcun lavoro al nipote e creare per la mafia un punto di appoggio, che successivamente si è rivelato di grande importanza. Con l'aiuto degli accoliti della zona dell'Acquasanta, Don Totò riesce a creare le premesse per il posto al nipote. Furto ed incendi, indubbiamente da lui voluti, si verificano nelle ore notturne e creano una situazione di disagio per il vecchio guardiano notturno, maresciallo dei carabinieri in pensione, Lorizzo Angelo. Don Totò sfrutta subito tale situazione da lui creata e si presenta a proporre l'assunzione del nipote a chi, conoscendolo, non avrebbe potuto dire di no. Così Lauricella Giuseppe, in atto detenuto, il cui nome è legato a quello del famoso bandito Luciano Liggio, fa il suo ingresso nella Villa Igea, dove non avvennero più furti o incendi.

« Non soddisfatto di ciò e facendo leva sul fatto che era conosciuta la sua appartenenza alla mafia e la sua parentela con Don Totò, riesce in entrambi i predetti alberghi ad imporsi quale fornitore della frutta, ricambiando l'imposta concessione

della fornitura con l'ostentata concessione della protezione della mafia.

« Heliman Rinaldo, già direttore dell'albergo Villa Igea, in atto residente a Genova, ha dichiarato (allegato 11) che l'assunzione del Lauricella, quale guardiano notturno, avvenne nel periodo che era consigliere delegato della Società grandi alberghi siciliani il professor Lazzaro. Tale assunzione, egli dice, "più che per mia volontà fu conseguenza di una serie di eventi e circostanze inspiegabili tipicamente siciliane che si verificarono presso la Villa Igea, durante gli ultimi mesi che prestò servizio di guardiano notturno il precitato ex-maresciallo dei carabinieri di cui non ricordo il nome. Le circostanze e gli eventi precisati consistono in vari furti nelle camere dell'albergo ed un paio di tentativi di incendio nei locali dello stesso albergo, che da me personalmente, e da altro personale dipendente dall'albergo, furono interpretati quali segni di avvertimento e suggerimento ad assumere un nuovo guardiano notturno". Prosegue ancora nel dire che il Lauricella era noto tra il personale della Villa Igea e che sebbene avesse dei trascorsi incompatibili con la carica di guardiano, rappresentava una garanzia per far cessare gli inconvenienti che si erano verificati. Difatti, dopo la sua assunzione non si verificarono più furti o incendi di sorta, sebbene si facesse vedere poco in servizio.

« Non vi è dubbio neppure che dello stesso reato di favoreggiamento, ma aggravato, per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di direttore dei servizi veterinari e del macello, debba rispondere il dottor Di Mino Giuseppe. Egli sostiene (allegato 23) e il dottor Salerno Giuseppe, vicedirettore dei servizi veterinari, ribadisce (allegato 25) che il trasporto delle carni dal macello alle macellerie ed in qualsiasi altro posto deve, senza eccezione alcuna (quindi anche le carni che arrivano contenute in involucri speciali e in ceste), essere effettuato con mezzi autorizzati e dalla TAM che ha l'esclusiva di detti trasporti per il capitolato d'appalto stipulato col comune. Tale interpre-

tazione della legge non si ritiene esatta perché — come si legge a pagina 26 — nel libro *Attribuzioni del servizio veterinario* (edizione speciale fuori commercio del 1957) che contiene nozioni riassuntive di polizia veterinaria, le norme relative al trasporto delle carni hanno la finalità di assicurare l'igiene dei trasporti e "sottrarre un alimento così delicato come le carni agli agenti esterni ambientali". Ora le carni che arrivavano all'albergo Delle Palme dalle ditte del nord venivano spedite a collettame per ferrovia in vagoni normali appunto perché, secondo le prescrizioni di legge, erano confezionate in involucri speciali e contenute in ceste debitamente foderate e munite dei prescritti certificati o sigilli. Dette carni, così confezionate, venivano portate al macello, dove il veterinario eseguiva la prescritta visita e il prescritto controllo. Nello stesso involucro, poi, e quindi confezionate come prima, venivano portate in albergo. Ora se la legge consente il trasporto a collettame di dette ceste per viaggi lunghi ed in mezzo ad altra merce, ovviamente lo consente anche in tratti molto più brevi, come quello dal macello all'albergo e cioè all'interno dello stesso comune, perché i principi igienici di cui si preoccupa la legge vengono garantiti.

« L'articolo 40 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, relativo al "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni" ed il successivo articolo 41 che si interessa del trasporto delle carni confezionate, non dicono che le dette carni confezionate devono essere trasportate con mezzi autorizzati. Si deve poi ritenere che la stessa interpretazione sia stata data per il passato anche dal dottor Di Mino, perché le disposizioni di cui egli ora parla non sono mai state attuate o forse mai state date prima. Neppure nel capitolato d'appalto stipulato dal comune con la ditta TAM (allegato 38) esiste alcuna *prescrizione per il trasporto delle carni confezionate* ».

La Sottocommissione ha interrogato lo assessore all'igiene professor Giuffrè per accertare le modalità adottate dall'ammini-

strazione per un regolare funzionamento del commercio delle carni all'ingrosso e soprattutto per conoscere quali provvedimenti cautelativi fossero stati adottati verso il direttore del macello, dottor Di Mino.

Sulla prima parte l'assessore ha fatto una esposizione generica, affermando tra l'altro che dal direttore del macello gli venivano fatte solo relazioni periodiche o saltuarie verbali. Nessun provvedimento cautelativo era stato preso né promosso verso il dottor Di Mino, non essendo tale misura obbligatoria da parte dell'amministrazione, che peraltro nutriva piena fiducia verso questo suo dipendente.

Su richiesta scritta del Presidente Pa-fundi l'assessore inviava il 21 gennaio 1966 una relazione sui servizi di vigilanza sanitaria annonaria, di cui si trascrive qui la sola parte interessante:

« In questi ultimi anni il consumo di prodotti animali, che in passato nel mezzo-giorno d'Italia era molto modesto, con il miglioramento delle condizioni economico-sociali e con l'incremento demografico delle popolazioni, è enormemente aumentato. Basti rilevare a questo proposito che il consumo di carne negli ultimi anni a Palermo si è quasi triplicato, passando dai chilogrammi 7,28 *pro capite e pro anno* del 1952 ai chilogrammi 19,39 del 1963. Detto fenomeno ha provocato naturalmente un aumento del lavoro di vigilanza della direzione dei servizi veterinari, specialmente per quanto riguarda la repressione dei reati peculiari del settore. Uno dei problemi più grossi e che ha impegnato a fondo i servizi di vigilanza è costituito dalla repressione delle macellazioni clandestine. È sufficiente rilevare che nel solo semestre 15 marzo 1963 - 31 ottobre 1963 sono stati accertati n. 236 casi di macellazione clandestina, con conseguenti denunce di 53 esercenti responsabili. Le cause del permanere di detta illecita attività sono da ricercare in vari fattori, il più importante dei quali trae origine dalla inadeguatezza delle vigenti disposizioni in materia; difatti le pene contemplate vanno da lire 2.000 a lire 5.000 più le altre sanzioni di carattere amministrativo (pagamento del-

la imposta di consumo normale e dell'imposta generale sull'entrata raddoppiata). È logico pertanto pensare che la mitezza di dette sanzioni invogli gli esercenti non onesti a continuare la losca attività.

« A ciò bisogna aggiungere che, in considerazione dei particolari ambienti in cui va ricercato detto reato, spesso le squadre deputate alla vigilanza e alla repressione sono inadeguate. Sarebbe auspicabile pertanto che a dette squadre venissero aggregati agenti di pubblica sicurezza o carabinieri.

« Particolarmente impegnativa è stata pure la vigilanza sugli animali da macello e sulle carni di provenienza foranea, che approvvigionano nella misura dell'80 per cento Palermo.

« Prendendo per esempio il 1963, sono stati consumati a Palermo circa chilogrammi 2.000.000 di carni fresche di animali abbattuti nel locale macello, oltre chilogrammi 2.000.000 provenienti dai mercati nazionali, circa chilogrammi 5.500.000 di carni refrigerate provenienti da mercati esteri e circa chilogrammi 200.000 di carni congelate. Pertanto su chilogrammi 9.500.000 circa di carni consumate a Palermo nel 1963, soltanto chilogrammi 2.000.000 provenivano da animali abbattuti nel macello comunale ».

La situazione attuale del mercato delle carni non differisce granché da quella constatata all'inizio dell'indagine, cioè nel 1966.

È da ritenere peraltro che domini tuttora il monopolio di forniture, basato sulla intimidazione, che veniva messo in particolare luce dalla denuncia a carico del grossista Randazzo e del veterinario Di Minò. *Una ritrattazione delle accuse formulate dal direttore dell'albergo Delle Palme, sin troppo chiara nel suo meccanismo, ha posto termine all'istruttoria.* L'elemento estraneo all'ambiente, illuso di poter trovare sostegno alla sua insofferenza delle intimidazioni nell'azione dell'autorità costituita (a partire da quella comunale), ha dovuto concludere che altro non gli rimaneva che accettare uno stato di fatto e confidare più nelle leggi dell'ambiente che in quelle dello Stato !

## 7. — MERCATI ITTICI

Non si ha notizia di delitti di sangue che abbiano qualche rapporto diretto con i mercati ittici della Sicilia occidentale, anzi si è potuto rilevare nei mercati presi in esame nella nostra indagine campione (quello di Palermo e quello costiero di Mazara del Vallo, del resto i soli veramente tali) l'assenza di una lotta, almeno manifesta, fra gruppi rivali.

Ma una tale « calma » poggia su gravi anormalità giuridiche, economiche, tecnico-strumentali, per cui si comprende la conclusione a cui sono giunte autorevoli personalità siciliane, e a cui è giunta la nostra stessa Sottocommissione: che ci troviamo di fronte ad una situazione tipicamente di mafia.

Nel mercato ittico all'ingrosso di Palermo si è accertata la seguente situazione:

1) i posteggi predisposti sono 11 e potrebbero essere molti di più poiché l'altra metà dell'area del mercato coperto appare inutilizzata.

Degli 11 posteggi predisposti solo quattro risultano assegnati ad altrettanti mandatari, due dei quali con precedenti penali. Nei confronti di uno di questi — il signor Gaetano Mancino — si è ripetuta la storia già ricordata per alcuni assegnatari dei posteggi al mercato ortofrutticolo: cancellazione dall'albo tenuto dalla camera di commercio per mancanza del certificato di buona condotta; presentazione successiva di un certificato rilasciato dalla segreteria del comune di Palermo su informazione, si dice, dell'autorità di polizia; conferma del prefetto del diritto al certificato in questione; quindi solita conclusione della reinscrizione del Mancino.

Per quanto si riferisce agli aspetti più generali è da ritenere che i quattro posteggi siano stati occupati di fatto nel nuovo mercato senza alcuna compiuta formalità, poiché solo nel 1964, su iniziativa del commissario Scaramucci e tutte con la stessa data, appaiono le domande per la concessione dei posteggi. Ed è solo in questa circostanza che viene effettuato il versamento della prescritta cauzione.

Non occorrono molte parole per mettere in evidenza la singolarità delle circostanze: i posteggi dei mercati all'ingrosso sono ricercatissimi in tutta Italia e attorno ad essi, per mancanza di disponibilità, si svolge un commercio più o meno clandestino delle licenze. Inoltre, ovunque i mercati sono sovraffollati, anche per l'indirizzo verso attività terziarie di coloro che non trovano possibilità di lavoro nelle attività agricole e industriali, e ciò è tipico anche nella regione siciliana.

Va ancora rilevato che il mercato ittico di Palermo è fra i più importanti del nostro paese: secondo le statistiche dell'ISTAT il suo volume d'affari è superiore a quello di ogni altro mercato italiano. Nel 1965 sono stati trattati a Palermo 66.549 quintali di pesce, di fronte ai 27.628 a Genova, ai 30.897 a Napoli, ai 28.748 a S. Benedetto del Tronto, ai 38.047 di Venezia.

Alle quantità corrispondono ovviamente valori rilevantissimi. Nel 1964 si sono registrate vendite per 2.674 milioni, di cui oltre il 55 per cento, per 1.467 milioni, trattato da un solo mandatario, Angelo Ruggeri, seguito da Rosario D'Angelo con 850 milioni, Filippo Sarci con 229 milioni, Gaetano Mancino con 128 milioni.

Di fronte a centri d'affari di rilevante e sicuro rendimento, la spiegazione data dall'assessore all'annona, professor Macaluso (pagina 9, verbale del 17 dicembre 1965) sulla mancanza di concorrenti perché a Palermo non vi sarebbero persone capaci di affrontare il commercio all'ingrosso del pesce e perché fra i palermitani sarebbe larga la vocazione al carrettino a mano per la vendita ambulante, appare stranamente banale.

Nella realtà i quattro posteggi assegnati risultano insufficienti anche per lo smaltimento del pesce che affluisce al mercato, per cui gli assegnatari occupano di fatto tutti i posteggi disponibili, svolgendo in ciascuno di essi complete operazioni di vendita.

Gli articoli 23 e 24 del regolamento per il mercato ittico del comune di Palermo prescrivono che alcuni posteggi debbono essere riservati ai venditori occasionali, ma non risulta che i posteggi lasciati liberi — ben i due terzi dei disponibili — siano stati mai utilizzati dai cosiddetti venditori occasionali.

L'assenza di qualsiasi iniziativa non solo da parte dei produttori diretti ma anche da parte di cooperative di produttori o di commercianti grossisti per vendite in conto terzi (articolo 22 del regolamento) è un altro segno di una situazione gravemente anormale;

2) come rilevato già nella relazione Berna, qualcuno dei mandatari « direttamente, o a mezzo di parenti, gestisce rivendite al dettaglio in città o stabilimenti di salazione o moto-pescherecci ».

È tipica sotto questo aspetto la situazione della famiglia D'Angelo: grossisti, mandatari, astatori, appartengono tutti allo stesso nucleo familiare. E se si considera che lo stesso gruppo, indirettamente o direttamente, è interessato anche alla vendita al dettaglio, appare completo il controllo dei prezzi all'interno e all'esterno del mercato che in questo modo, da pubblica istituzione creata per assicurare una aperta concorrenza, si trasforma in strumento per colossali quanto illegali speculazioni a di-

sposizione di pochi e ben noti personaggi. L'esistenza di astatori di fiducia e di mandatari era stata rilevata anche dall'inchiesta Berna che, va ricordato, è avvenuta nel 1956, ossia quando era stata resa obbligatoria la presenza dell'astatore comunale;

3) dalle dichiarazioni fatte ai componenti della Sottocommissione e dalle prove fornite da alcuni operatori nel corso di un sopralluogo effettuato nel 1966 al mercato costiero di Mazara del Vallo (uno dei principali fornitori del mercato di Palermo) e in particolare da quelle del signor Asaro relative al suo mandatario di Palermo signor Filippo Sarci, è risultato che spesso la liquidazione delle partite di pesce avviene attraverso bigliettini che contengono solo la cifra di un cosiddetto netto ricavo.

Secondo l'articolo 44 del regolamento, « i commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta che prevede, fra l'altro, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità e prezzo) e la indicazione del totale lordo e netto ».

Il sistema dei « bigliettini », tollerato o ignorato dalla direzione del mercato, lascia il mandante, che con il sistema rigido dei quattro posteggi collegati non ha nessuna possibilità di autonoma scelta, alla mercé del mandatario;

4) le attrezzature e gli impianti del mercato ittico di Palermo sono assolutamente inadeguati all'importanza delle operazioni che in esse si compiono e insufficienti all'adempimento di una funzione che dovrebbe essere esclusivamente diretta al pubblico interesse.

L'arretratezza strutturale del mercato è stata sottolineata con forza dalla commissione Berna nel 1956 e ancora dal prefetto Scaramucci nel 1964, soprattutto per quanto si riferisce alla situazione, davvero incredibile per un tal genere di merce e per il clima della Sicilia, della mancanza di celle frigorifere, sino al 1967.

Il permanere di una tale situazione va a tutto svantaggio dei produttori e dei consumatori siciliani, perché l'abbondanza delle merci disponibili nei mercati costieri impone dirottamenti verso mercati del territorio continentale o vendite agli stabilimenti di lavorazione industriale del pesce, situazione che mantiene prezzi sostenuti anche nei periodi più favorevoli per la pesca. Ciò, ovviamente, va nell'esclusivo interesse di quei pochi gruppi che, come si è detto, controllano a Palermo l'intera catena del commercio del pesce.

Le carenze e le irregolarità qui esposte sono note da tempo all'amministrazione comunale di Palermo: campagna di stampa, inchiesta Bino Napoli, gestione commissariale Scaramucci, iniziative assunte, sia pure senza sviluppi, da altri enti pubblici come la Regione o la camera di commercio, hanno reso di pubblico dominio una situazione che ovunque, riteniamo, avrebbe dovuto portare a drastiche misure.

L'inchiesta Bino Napoli del 1956 aveva trovato solo quattro operatori nell'interno del mercato, gli stessi ha trovato il prefetto Scaramucci nel 1964, gli stessi ha trovato il Sottocomitato di questa Commissione alla fine del 1965. Eppure sin dal 1956 chiari sono i motivi di questa situazione: è affermato nella relazione Berna che « tutto il pesce passa dal mercato ittico di Palermo in regime di monopolio o più precisamente di oligopolio » e ancora « che i motivi per cui nessuno aspira a diventare mandatario non sono di ordine economico, ma affondano le loro radici nelle particolari situazioni ambientali della nostra provincia, nella quale rimane soffocata ogni concorrenza e talvolta anche la stessa libertà d'azione ».

L'onorevole Bino Napoli ha dichiarato alla nostra Commissione nella seduta del 17 gennaio 1964 (pagina 236): « Dall'inchiesta è risultato chiaramente che il mercato del pesce a Palermo era nelle mani della mafia »... « cosicché quando la relazione è stata completata l'ho portata al prefetto di Palermo e gli ho detto che questo era un problema che riguardava lui, non me, per-

ché io non potevo provvedere »... « Non mi pare però che si sia fatto un passo avanti ». Ed è questo l'aspetto più grave.

La situazione, dunque, era ed è nota alle autorità governative e comunali, ma nessuna iniziativa di nessun genere, anche dopo le osservazioni da noi fatte nei contatti avuti a Palermo, risulta assunta per cercare di modificarla e di portarla su un piano di maggior regolarità.

Secondo l'articolo 17 del regolamento sono ammessi alle vendite sul mercato, oltre i commercianti all'ingrosso, i produttori ittici, i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di pesce, gli enti comunali di consumo; ma solo i quattro gruppi di mandatari hanno sempre tenuto il campo e continuano a mantenerlo.

È ancora da segnalare l'inesistenza di qualsiasi relazione scritta sul funzionamento del mercato da parte del direttore e la impotenza delle commissioni di mercato, pletorici organismi composti da 23 membri, oltre il direttore.

Se il funzionamento dei mercati, anche per carenza dell'attuale legislazione, come avremo modo di precisare al termine della nostra relazione, non è soddisfacente in nessuna città, gli aspetti abnormi presentati dal mercato ittico di Palermo assumono ben altra natura e contenuto e anche in questo campo appare valida l'ipotesi esposta nel documento della nostra Commissione che accompagna la « Relazione sulle risultanze acquisite sul comune di Palermo » comunicata alle Presidenze delle Camere l'8 luglio 1965, « che la pubblica amministrazione, con le sue lacune e irregolarità, si è dimostrata un terreno permeabile per lo sviluppo di attività extra-legali e parassitarie che costituiscono le forme più redditizie del fenomeno mafioso ».

La « cittadella chiusa » che si è formata sotto il saldo controllo della pattuglia dei quattro grossisti-mandatari-astatori, l'assoluta inerzia che si è rilevata nei centri decisionali anche di fronte a evidenti anomalie nei pubblici servizi, il rovesciamento totale della funzione del mercato che è diventata una strozzatura a danno dei con-

sumatori, i pericoli che da una tale situazione — tipicamente di mafia — potrebbero nascere per chi tentasse — secondo legittimi diritti — di creare un nuovo equilibrio su un piano di normalità, richiedono decisioni immediate e adeguate iniziative delle autorità locali secondo le proposte che il Sottocomitato ha presentato alla discussione e approvazione in sede plenaria per la loro successiva presentazione alle autorità competenti:

1) rinnovo entro l'anno, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, di tutte le assegnazioni dei posteggi di mercato con ampia pubblicità, attraverso manifesti e annunci sulla stampa, anche nazionale, mettendo in grande evidenza le effettive possibilità che esistono di nuove assegnazioni;

2) riservare un posteggio all'ente comunale di consumo e assicurare la priorità alle cooperative di pescatori o di commercianti per la cui costituzione e sviluppo si dovrebbero stabilire adeguati finanziamenti anche da parte della Regione siciliana;

3) rafforzare la sorveglianza del mercato, in particolare per impedire, o quanto meno ridurre, la commistione degli interessi o delle funzioni fra grossista, mandataro e astatore.

Quest'aspetto potrà essere meglio affrontato da nuove norme di legge, ma la norma di legge più precisa, soprattutto nella situazione palermitana, rimane inutile senza adeguati controlli e senza immediate sanzioni in caso di mancata applicazione.

E non c'è dubbio che la situazione del mercato ittico di Palermo è stata resa possibile dall'assoluta passività da parte degli organi ai quali spettano i controlli, gli accertamenti, le operazioni di sorveglianza, le iniziative per il miglioramento delle varie attività;

4) provvedere finalmente all'ammmodernamento degli impianti, soprattutto rompendo ogni indugio per la costruzione di un frigorifero che tenga anche conto, nelle sue dimensioni e nelle sue attrezzature,

dell'esigenza di richiamare a Palermo pesce da nuove zone costiere.

I successivi sopralluoghi al mercato ittico di Palermo, effettuati nel corso del 1969, non hanno fatto rilevare alcuna modifica degna di nota del quadro d'insieme, se si eccettua l'avvenuta costruzione delle celle frigorifere, peraltro, dopo parecchi mesi dalla loro installazione, non ancora entrate in funzione.

I motivi addotti sono di vario genere, non tecnico ma burocratico, dovuti in gran parte a lentezza da parte dell'ente gestore nel portare a compimento la pratica nei confronti della ditta fornitrice e degli uffici cui compete il collaudo e la sorveglianza.

Risulta occupato da un nuovo mandataro un quinto stand, ma si tratta di elemento appartenente ad uno dei due clans familiari già imperanti sul mercato.

Non è stata sinora emanata, nonostante le sollecitazioni espresse dal gruppo di indagine, un'ordinanza del tipo destinato al mercato ortofrutticolo per la indicazione delle infrazioni passibili di contravvenzione e per l'attribuzione ai vigili urbani della facoltà di elevarle.

Dal punto di vista del rispetto delle norme di igiene, mancati alcuni lavori di riparazione dell'immobile e mancata la fornitura di attrezzi destinati a proteggere il prodotto da inquinamento, il mercato presenta aspetti ancor peggiorati.

#### *Mercato ittico di Porticello.*

Il gruppo di indagine ha voluto effettuare un sopralluogo al mercato ittico di Porticello, in comune di S. Flavia, indicato come fonte principale di rifornimento del consumo di Palermo dopo il mercato del capoluogo, per accertarne la specifica funzione rispetto a quest'ultimo.

Dai rilievi effettuati risulta che detto mercato potrebbe anche esercitare una discreta funzione calmieratrice nei confronti di quello di Palermo, specie per le qualità più pregiate di pesce, se però rispondesse

ai requisiti di un vero e proprio mercato di consumo, che mancano nella loro quasi totalità.

L'inosservanza, soprattutto, dell'orario di mercato, rende vana ogni possibilità di controllo contemporaneo dei prezzi, che può solo verificarsi se coincidono le ore di vendita.

Non è affatto regolare la posizione dei mandatari e la funzione di astatore è attribuita a dipendenti del comune, mentre lo stesso assessore all'annona è direttamente interessato al mercato, non solo nella sua funzione pubblica di vigilanza ma anche in quella di indiretto operatore. Trattandosi di un mercato attraverso il quale passa una notevole quantità di prodotto (860.000 chilogrammi di pesce nel 1968) il prefetto, nella sua qualità di presidente della commissione provinciale di vigilanza, anche su

sollecitazione dei componenti della Commissione parlamentare, ha richiamato più volte il comune di S. Flavia al rispetto delle norme che devono regolare il funzionamento di un mercato all'ingrosso, senza ottenere tuttavia sinora tangibili risultati.

Anche la nomina di un commissario da parte dell'assessorato regionale all'industria è rimasta praticamente inefficace, in quanto il commissario, per sostituirsi all'ente gestore nella eliminazione delle adempienze, avrebbe dovuto essere nominato non dall'assessore regionale all'industria ma da quello agli enti locali. Singolare scoperta *a posteriori!*

La commissione comunale di mercato è intanto scaduta da oltre un anno. Peraltro non si è sentito tanto il bisogno di farla funzionare se nel 1967 e nel 1968 ha tenuto una sola seduta e neppure una nel 1969.

## 8. — PROFITTI DEGLI OPERATORI DI MERCATO

A completamento dell'indagine la Commissione ha disposto un accertamento sistematico della situazione patrimoniale, finanziaria e tributaria degli operatori dei due mercati ittico ed ortofrutticolo e dei rispettivi direttori, nonché sul direttore dei servizi veterinari e su qualche macellaio.

Le indagini sono state affidate alla Guardia di finanza e sono state dirette ad accertare l'entità dei profitti realizzati dai principali monopolizzatori del commercio all'ingrosso, compresi gli intermediari, e la reale portata dei sospetti da più parte avanzati sui riflessi finanziari di un ambiente di tale genere anche sugli elementi della pubblica amministrazione operanti a più diretto contatto con gli operatori.

La ricerca è stata parimenti diretta ad accertare le possibilità di evasione fiscale di cui gli stessi elementi hanno potuto usufruire.

Gli accertamenti hanno richiesto lungo tempo a causa della complessità delle ricerche sui registri immobiliari nei riguardi di tutti gli operatori indicati nei mercati generali di Palermo.

Da essi è emersa l'esistenza di redditi netti notevolmente superiori a quelli dichiarati e persino a quelli accertati perché, ad esempio, i soli acquisti immobiliari effettuati in Sicilia sono eccessivi rispetto ai redditi netti o il rapporto tra questi e il fatturato appare viziato per difetto.

Diamo qualche esempio per i vari mercati, tratto dalle risultanze emerse.

*Mercato ortofrutticolo.*

Il direttore del mercato *Calogero Favalloro* fino al 1966 non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e non era stato

accertato per l'imposta di famiglia, nonostante che egli ed i suoi tre figli, che non risultavano svolgere attività economiche di sorta, avessero ciascuno un'automobile. Dopo la segnalazione della Commissione (1967) i suoi redditi sono accertati per il 1966, e per ogni anno precedente nei limiti della prescrizione, ai fini dell'imposta complementare per lire 2.400.000 di reddito lordo e, inspiegabilmente definiti per lire 571.000 di reddito netto per il 1961; 586.000 per il 1962; 972.000 per il 1963 e 1964; 1.186.000 per il 1965 e 1.182.388 per il 1966, non avendo provveduto l'ufficio a rettificare tempestivamente il reddito dichiarato. Per gli anni successivi egli dichiara lire 1.732.246 e lire 1.532.668 di reddito netto, tutt'ora all'esame. Ancora inferiori sono i redditi concordati per l'imposta di famiglia: 300.000 per il 1965 e 400.000 per il periodo successivo. Da informazioni assunte risulta che solo dal comune egli ha percepito al netto più di 2,7 milioni di lire nel 1967 e 1968 ed oltre 3,2 nel 1969, cifre da accogliere con qualche riserva perché non appare alcuna indennità per la direzione del mercato.

Il commissionario *Gulizzi Michele*, con la moglie *Rosa Di Salvo* ed il figliolo *Vincenzo* hanno acquistato dal 1950 al 1965 beni immobili per lire 50,5 milioni (dichiarati, e quindi sensibilmente inferiori ai valori effettivi), pur avendo denunciato nello stesso periodo lire 4.386.234 di reddito netto.

I redditi netti accertati definitivamente ai fini dell'imposta di ricchezza mobile fino al 1962 ammontano a lire 12.738.372, comprensivi di quelli dichiarati; per il 1962 il reddito netto di categoria C/1 è dichiarato

in lire 423.926, accertato in lire 9,5 milioni e definito in lire 5.140.000. Per lo stesso periodo viene accertato un fatturato di 80 milioni di lire, cui corrisponde un reddito di categoria *B* di lire 4 milioni, definito poi in lire 2 milioni.

Per il 1963 ed il 1964 il Gulizzi dichiara addirittura perdite per lire 742.646 e 1.873.885; l'ufficio accerta rispettivamente redditi di 11 e 12 milioni di lire per la *C/1* e 4 milioni per la categoria *B*, definiti poi in lire 5.740.000, 6.440.000 e 2.000.000.

Con il 1° gennaio 1965 subentra la moglie, Rosa Di Salvo, che dichiara un reddito netto di categoria *C/1* (quelli di categoria *B* non sono mai stati dichiarati) di lire 1.429.92. L'ufficio lo eleva a 11 milioni di lire, accertando altresì un reddito di 10 milioni di categoria *B*, entrambi in contestazione. Per il 1966 il reddito denunciato è di lire 1.272.646 e quello accertato, ma contestato, di lire 12.178.431. Per il 1967 dichiara un reddito di lire 1.591.812 e per il 1968 una perdita di oltre 3 milioni di lire, entrambi da esaminare.

Gli imponibili netti, ai fini dell'imposta di famiglia sono stati concordati in lire 1.860.000 per il 1964; 2.860.000 per il 1965-1968; 3,5 milioni di lire per il 1969 e 1970.

Il Gulizzi possiede, oltre ad un autocarro Fiat 601, una Opel Record, un'Anglia ed una Fiat 600.

*Giuseppe Glorioso*, trasportatore e commissionario dello stesso mercato e proprietario di un autocarro Bianchi Scaligero 268/N, di un furgone Volkswagen, di una Fiat 1100 e di una DKW 900, dichiara per il periodo 1961-1963 redditi netti per 270.000 lire, contestati. Per gli anni in tassazione dal 1964 al 1968, i redditi netti da lui dichiarati sono sistematicamente inferiori alle 200.000 lire. Per il 1968 denuncia un deficit di lire 901.219. L'ufficio accerta per gli anni 1964-1966 redditi netti ammontanti rispettivamente a 6,7 e 5,5 milioni di lire, tutti contestati.

Le ultime due dichiarazioni sono ancora da esaminare.

Ai fini dell'imposta di famiglia l'imponibile è stato concordato in poco più di 600.000 lire per il 1964 e in 2.360.000 per gli anni successivi fino al 1969. Per il 1970 è in corso di accertamento.

Per un altro commissionario, *Michele Ulizzi*, i proventi lordi dichiarati ed accettati dall'ufficio si aggirano sui 5 milioni di lire. Il reddito netto dichiarato per il 1965-1966 è di circa mezzo milione di lire all'anno, che soltanto per il 1965 l'ufficio ha portato a lire 2.700.000, non avendo rettificato il reddito dell'anno successivo.

#### *Mercato ittico.*

*Angelo Ruggeri*, già ricordato come detentore nel 1964 del 55 per cento delle vendite nel mercato, dichiara complessivamente per il periodo 1950-1957 redditi per 16 milioni di lire, definiti per 132 milioni. Per gli anni di tassazione dal 1958 al 1968 i redditi dichiarati ammontano complessivamente a lire 16.156.128 e quelli accertati, almeno dalla commissione distrettuale (fino al 1963), anche se non ancora definiti a lire 136.200.300. I redditi netti relativi agli anni 1964-1966 sono stati accertati dall'ufficio complessivamente in oltre 100 milioni di lire, ma per essi pende ancora ricorso. Le due ultime dichiarazioni sono da esaminare.

Ai fini dell'imposta di famiglia gli imponibili netti annui concordati sono di quasi 30 milioni per il 1965, 25 per il 1966 e 1967 e 20 per il 1968-69. Per il 1970 l'imponibile netto, sui 20 milioni di lire, è da concordare.

*Rosario D'Angelo*, anch'esso citato perché nel 1964 ha realizzato quasi il 32 per cento delle vendite nel mercato, non ha mai prodotto dichiarazioni dei redditi. Il reddito netto definito per silenzio per gli anni dal 1961 al 1966 è rispettivamente di 2,1;

2,5; 13,5; 18; 18; 5,890 milioni di lire. Per gli ultimi due anni deve essere ancora accertato.

Per l'imposta di famiglia ha concordato dal 1961 al 1963 per milioni 1,5; 2; 2,5; per gli anni successivi *non è iscritto*, il che dimostra la notevole impudenza da parte sua e la condiscendenza dell'ufficio comunale.

#### *Servizi veterinari.*

*Il dottor Giuseppe Di Mino*, direttore dei servizi veterinari, dal 1959 al 1962 ha presentato quattro dichiarazioni (accolte) per complessive lire 10.791.366. Per il 1962 ed il 1963 ha presentato due dichiarazioni per complessive lire 5.611.254 (rispetto a lire 7.597.000 definite). Nel 1965, 1966 e 1967 ha presentato tre dichiarazioni (accolte) per complessive lire 11.466.539. In tutto lire 29.854.905.

Nel 1968 e 1969 ha presentato due dichiarazioni ai fini dell'imposta complementare per circa 5 milioni di lire, ancora da rettificare.

*Molto più modesti*, specie se si considera che si tratta di un proprietario di appartamenti, negozi e terreni, *sono gli imponibili concordati ai fini dell'imposta di famiglia* dal 1965 al 1970: lire 1.500.000 al lordo e lire 757.500 al netto. Contrasto sorprendente se si consideri che si tratta di un dipendente comunale, i cui proventi superano da soli e largamente l'imponibile concordato.

L'attività di *Vincenzo Randazzo*, grossista e dettagliante di carni, può essere un esempio di fatturato che nell'arco di un dodicennio diviene oltre 60 volte maggiore.

Nel 1951 esso viene dichiarato in 50 milioni di lire (61,8 accertati), con un reddito netto di milioni 2,4 (3,2 accertati).

Nel 1953 egli dichiara un fatturato di 53 milioni, che però viene portato in sede di accertamento a milioni 69,3 per le vendite al dettaglio ed a milioni 190,9 per le vendite all'ingrosso.

Il reddito fissato dall'ufficio in milioni 18,4 viene concordato in meno della metà (lire 8.889.000).

Si riportano qui di seguito i proventi lordi ed i netti accertati e definiti per gli esercizi dal 1955 al 1966:

1955: 246,8 - 9,3; 1956: 274,2 - 9,8; 1957: 371,5 - 11,6; 1958: mancano; 1959: 476 - 14,1; 1960: 736,8 - 20,4; 1961: 1.079,5 - 28,2; 1962: 109,5 - 8,8; 1963: 1691,8 - 54,2; 1964: 2426,1 - 82,8; 1965: 2789,6 - 78,1; 1966: 3258 - 98.

Per il 1967 e 1968 si hanno soltanto i redditi lordi e netti denunziati: 3596,5 (oltre 3 miliardi e mezzo dichiarati dallo stesso!) - 16,3; 2665 - 22,5.

Togliendo i giorni festivi, risulta quindi che egli ha venduto giornalmente per 10 milioni di carni macellate. Cifra sbalorditiva (ma quanto meno non inferiore alla realtà perché dichiarata dallo stesso) anche per chi tenga presente la situazione di monopolio, ottenuta e mantenuta con tutti i mezzi di pressione del grossista verso dettaglianti, ristoranti e alberghi. E soprattutto in una città priva di un mercato generale delle carni e dove il consumo medio è inferiore alla media nazionale.

Tuttavia gli uffici comunali sono più compiacenti: i redditi netti per l'imposta di famiglia sono concordati infatti in meno di 7 milioni di lire per il 1965 ed in meno di dieci (9.610.000) dal 1966 al 1970.

Per un opportuno confronto si riportano i dati relativi ad un altro macellaio: *Ruisi Orazio*, che svolge saltuariamente anche attività di grossista. Per gli esercizi dal 1952 al 1966 i proventi lordi dichiarati oscillano sui 30 milioni di lire e quelli accertati sui 45 milioni. Anche in questo caso il contribuente aderisce al reddito accertato dall'ufficio, il che lascia ritenere che quello effettivo sia superiore: milioni 4,6 per il 1952; 5,3 per il 1953; 3 per il 1954; 4,4 per il 1955 per poi stabilizzarsi sui due milioni, fino al 1964-66, esercizi in cui il reddito è di 4, 3 e 3,6 milioni di lire. Dal 1° gennaio

1967 subentra il figlio Gaetano le cui dichiarazioni però (da rettificare) non si staccano dalle precedenti.

Dal confronto tra le due serie di ricavi e redditi netti definiti appare evidente il trattamento di favore riservato al Randazzo. Questi, pur riuscendo indubbiamente a spuntare per i grossi quantitativi condizioni più favorevoli di acquisto e costi minori, corrisponde l'imposta soltanto sul 3

per cento e talvolta anche meno dei proventi lordi; mentre tale percentuale è di circa tre volte tanto (in media l'8,7 per cento) per i Ruisi.

Analoghe considerazioni possono farsi per l'imposta di famiglia: per proventi lordi che costituiscono circa la centesima parte di quelli ottenuti dal Randazzo, l'imponibile lordo è di 1,5 milioni di lire e quello netto di lire 757.500 per gli anni 1965-70.

## 9. — CONCLUSIONI

I dati riportati nel corso della presente relazione sono talmente eloquenti che potrebbero anche permettere di lasciare alla Commissione parlamentare d'inchiesta, come a qualsiasi lettore, il compito di trarne le conclusioni.

Ma i sottoscritti, componenti del gruppo di indagine sui mercati all'ingrosso di Palermo, sentono tuttavia il dovere di rispondere almeno ai tre quesiti che sono stati posti a base del mandato loro affidato.

1) Come può essere giudicato tale settore dell'attività economica della città di Palermo, dal punto di vista morale, da quello del rispetto della legge, da quello della normalità dei rapporti sociali?

2) Il settore della pubblica amministrazione relativo e responsabile di tale settore economico ha presentato, in questo ultimo decennio, aspetti rilevanti di irregolarità, di anormalità, di carenza e di ingiustificata tolleranza di abusi di vario genere?

3) È riscontrabile un rapporto tra situazione del settore economico e attività del relativo settore della pubblica amministrazione?

Al primo quesito si può rispondere, sulla base delle caratteristiche di larga delinquenzialità degli elementi operanti nel settore dei mercati e dei fenomeni delinquenziali verificatisi, soprattutto nell'ultimo decennio, che tale settore appare permeato profondamente dal fenomeno mafioso e dalle attività ad esso connesse. Il settore è tuttora dominato da gruppi di pressione spesso concentrati in poche famiglie oltre che in vere e proprie « cosche », che riescono a monopolizzare talune branche del commercio all'ingrosso.

I fenomeni di aperta e grave violenza sono esplosi ogni qual volta è venuto a mancare il *modus vivendi* stabilito tra i diversi gruppi.

Al secondo quesito si può in piena coscienza rispondere che la presenza (e più spesso l'assenza) della pubblica amministrazione in tale settore economico è stata caratterizzata da irregolarità, carenze, favoritismi, abdicazione all'esercizio del pubblico potere.

Al terzo e più grave quesito la Sottocommissione non può che rispondere affermativamente.

È fuori di ogni dubbio che la carenza nell'esercizio dell'attività amministrativa e di vigilanza da parte dell'ente gestore (comune di Palermo) ha contribuito notevolmente a determinare un clima ed un ambiente favorevoli al prodursi di una situazione dove ha dominato la legge del più forte, estrinsecamente in atti di potere monopolistico, di intermediazione parassitaria, di attività extra legali, di pressioni di ogni sorta, di indebiti profitti, di delitti veri e propri. In una parola: della mafia dei mercati.

Ma vi è di più: gli atti compiuti dalla pubblica amministrazione, dall'ente gestore comunale alla camera di commercio, nelle gestioni normali anteriori al 1963, sino alle stesse sentenze del consiglio di giustizia amministrativa (coscientemente o no, intenzionalmente o no) quasi sempre hanno finito per costituire elementi a favore di operatori di mercato del tipo più volte incontrato nel corso di questa rassegna.

Gli apprezzabili, per quanto limitati, provvedimenti di normalizzazione compiuti dalle gestioni commissariali, si sono svolti

sempre in polemica con l'amministrazione comunale o nella indifferenza della stessa.

I tenaci e coraggiosi tentativi compiuti dalla camera di commercio sotto le gestioni Ganazzoli ed Agnello si sono sempre scontrati, non solo con l'inadeguatezza delle leggi e dei regolamenti, ma anche contro l'atteggiamento dell'ente gestore, le reticenze dell'amministrazione comunale, le sentenze a senso unico del consiglio di giustizia amministrativa.

La conclusione, ancora una volta non può essere che questa: un nesso, se non un vero e proprio legame, vi è stato, e c'è ancora in parte, tra la situazione riscontrata nella pubblica amministrazione e la situazione ancora prevalente nel settore del commercio all'ingrosso della città di Palermo e del suo retroterra.

Il gruppo di indagine ritiene suo dovere non limitarsi a delineare il quadro emergente dalle ricerche effettuate e ad individuare le cause che l'hanno determinato. Nello spirito e secondo le stesse indicazioni letterali della legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta, il gruppo ritiene di potere e quindi di dovere indicare alla Commissione quali strumenti possano essere messi in atto per stroncare i fattori della situazione ancor oggi riscontrabile nei mercati all'ingrosso di Palermo. Anche se proposte dirette a tal fine emergano dal contesto della presente relazione, si ritiene utile riportarle, nel modo più sintetico, a chiusura di essa:

1) una riforma della legge sui mercati all'ingrosso che, soprattutto, dia strumenti legali per impedire l'inserimento di elementi adusati alla sopraffazione ed al profitto parassitario e per eliminarli dall'attività di operatori (1);

2) un ampliamento del mercato ortofrutticolo, ottenibile con trasferimento in area periferica o con esproprio di aree adiacenti, che dia la possibilità di istituire nuo-

(1) Si riportano in appendice I le proposte di riforma della legge e del regolamento-tipo, elaborate dal gruppo di indagine ed approvate dalla Commissione contestualmente alla presente relazione.

vi posteggi e di riservare ai produttori, singoli o associati, spazi sufficienti e tali da assicurare equa competitività nei confronti dei commissionari;

3) un provvedimento di carattere solo in parte straordinario, per cui, nell'imminente scadenza delle concessioni (o anche dopo se esso non risultasse tempestivo) tutte le precedenti assegnazioni vengano dichiarate *di fatto* prive di valore anche ai fini di titolo preferenziale preconstituito.

Nelle nuove assegnazioni, titolo preferenziale dovrebbe essere ritenuto solo l'assenza di ogni precedente penale (anche se seguito da riabilitazione) e di ogni precedente in materia di misure di prevenzione.

La selezione delle domande di concessione dovrebbe anche tener conto, come elemento di carattere negativo, della appartenenza di due o più elementi allo stesso nucleo familiare o alla stessa società (anche di fatto) in affari.

La selezione dovrebbe anche operare in profondità nell'accertamento dei passaggi di titolarità, in qualsiasi forma consacrati, al fine di eliminare qualsiasi forma di sub-concessione;

4) criteri di massimo rigore, dal punto di vista dei precedenti penali, dovrebbero essere applicati anche nella ricostituzione della commissione di mercato, potendo peraltro agire l'autorità prefettizia sulle terne designate dalla categoria e dallo stesso ente gestore;

5) incoraggiamento alle forme associative dei produttori attraverso l'applicazione di tutti i possibili incentivi e facilitazioni ed accertamento delle non rare forme di camuffamento della speculazione intermedia sotto forma di pseudo-cooperative;

6) impianto di idonee attrezzature di conservazione dei prodotti, sia al mercato ortofrutticolo che al mercato ittico. Severa applicazione delle norme di mercato per quanto riguarda il tesseramento degli operatori, il controllo degli stessi, l'accertamento della quantità delle merci introdotte, sia ai fini statistici che a fini fiscali;

7) normalizzazione dei mercati finiti-mi alla città, come quelli di Villabate e di Porticello;

8) istituzione di un regolare mercato all'ingrosso delle carni, a lato del mattatoio comunale;

9) infine, non si può fare a meno di mettere in evidenza la necessità più urgente, senza soddisfare alla quale le misure sopra indicate non avrebbero modo di essere applicate o sarebbero destinate ad essere eluse: quella cioè di una gestione straordinaria di sufficiente durata che si sostituisse con la massima energia e decisione ad un ente gestore le cui carenze si ritiene siano state messe in evidenza in misura tale da non poter giustificare ogni esitazione che, da parte degli organi di vigilanza competenti, ha ritardato sinora una misura divenuta urgente ed imprescindibile (2).

(2) Le indicazioni della Commissione parlamentare, le richieste della camera di commercio e gli accertamenti promossi dalla prefettura hanno portato il 13 febbraio 1970 alla nomina di un commissario da parte dell'assessorato regionale all'industria e commercio.

Si riportano in appendice II i dati relativi all'attività commissariale.

Certo, anche nel campo dei mercati all'ingrosso la eradicazione definitiva e totale delle attività di tipo mafioso può solo attendersi da un radicale mutamento del quadro socio-economico e politico del più vasto ambiente cittadino e regionale. Ma ciò non esime dall'adottare intanto le misure che si ritengono efficaci per contrastare almeno il fenomeno, tenendo anche conto della considerazione che solo agendo, in stretta contemporaneità, su tutti gli elementi che costituiscono il terreno favorevole al suo attecchimento, si possono creare le condizioni per l'eliminazione del fenomeno mafioso.

FAUSTO BISANTIS  
SIMONE GATTO  
GELASIO ADAMOLI

[Approvata nella seduta della Commissione parlamentare di inchiesta nella riunione dell'8 gennaio 1970.

Per le parti riguardanti le indagini effettuate nel corso della IV legislatura e le conclusioni, la relazione è stata sottoscritta anche dall'onorevole NULLO BIAGGI].

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C I

>

PAGINA BIANCA

## APPENDICE I

## PROPOSTE DI RIFORMA DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO TIPO SUI MERCATI

L'inorganicità e i limiti della legge del 1959, la n. 125, che regola il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, derivano anche dal modo e dal momento in cui il Parlamento giunse alla sua approvazione. Tutti ricordiamo che la sua prima presentazione sotto forma di decreto-legge e la mancata conversione in legge da parte della Camera dei deputati, furono fra le cause della caduta del secondo Governo Fanfani nel febbraio del 1959.

La legge venne poi ripresentata al Senato e quindi, senza nuove sorprese, approvata dalla Camera il 13 marzo 1959, ma rimasero alcune caratteristiche negative rese ancor più evidenti dalla viva esperienza di questi anni.

Non è certo qui il caso di affrontare le questioni più generali sulla funzione e sulla organizzazione dei mercati all'ingrosso; quello che ci preme rilevare è che la nuova legge è risultata del tutto inefficace per la lotta contro il caro-vita e anche incapace di assicurare la normalità delle operazioni di mercato. Oggi, più che nel 1959, si discute se è stato opportuno togliere ai comuni le prerogative, sin allora riconosciute, sulla costruzione e sulla gestione dei mercati; se la caduta delle iniziative da parte dei comuni per la costruzione di nuovi mercati non derivi anche dalla possibilità offerta, senza limite alcuno, a chiunque di esercitare il commercio fuori dei mercati stessi; se l'incertezza di efficaci controlli sul commercio fuori mercato non ha creato una situazione di svantaggio (per diritti di mercato, per controlli sanitari, per accertamenti fiscali) per coloro che operano nell'interno dei mercati pubblici e quindi

una spinta ad operare fuori mercato con tutte le conseguenze, anche per quanto interessa la nostra Commissione.

Una nuova legge dovrà, probabilmente, avere una impostazione diversa dall'attuale ma, ai fini che più ci interessano, validi del resto per tutto il territorio nazionale, essa dovrebbe contenere i seguenti punti:

1) rendere più severi i requisiti per la iscrizione negli albi. Tali requisiti dovrebbero almeno essere gli stessi di quelli richiesti per i mediatori (ivi compreso il certificato di buona condotta);

2) escludere dalla iscrizione negli albi chi ha riportato condanne per determinate categorie di delitti dolosi (contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, le attività economiche pubbliche e private) e, in ogni caso, chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni per delitto non colposo; escludere altresì chi è sottoposto a misura di prevenzione;

3) sospensione dalla iscrizione negli albi dei sottoposti a giudizio per reati ostativi alla iscrizione, dei detenuti in attesa di giudizio e dei sottoposti a diffida;

4) divieto di iscrizione negli albi di più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare;

5) divieto di assegnazione di posteggi agli appartenenti al nucleo familiare del titolare di altro posteggio e divieto di cessione di posteggio anche al coniuge o a parenti di terzo grado, oggi ammessa dagli attuali regolamenti, facendo eccezione, in

caso di morte del titolare del posteggio, a favore degli eredi appartenenti allo stesso nucleo familiare;

6) divieto di iscrizione di uno stesso operatore o dei suoi familiari in più di un albo: si può essere iscritti o solo nell'albo dei grossisti o solo in quello dei commissionari-mandatari o solo in quello degli astatori;

7) ripristinare la figura dell'astatore comunale e dare assoluta preminenza alla forma di vendita dell'asta pubblica;

8) impedire il trasferimento o passaggio di merci fra operatori all'interno dei mercati (bagarinaggio) poiché ciò non solo comporta aggravio di costi a carico dei consumatori ma alimenta i fenomeni degenerativi della speculazione mercantile;

9) anche i dipendenti dell'operatore che svolgono attività nel mercato dovrebbero avere determinati requisiti e ciò allo scopo di evitare che persone prive di detti requisiti possano avvalersi del lavoro subordinato per aggirare gli impedimenti di legge;

10) stabilire obbligatoriamente la revisione annuale degli albi attraverso docu-

mentazione da chiedersi d'ufficio e prescrivere la cancellazione nei casi in cui sia accertata la sopravvenuta mancanza o decadenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione;

11) nuova struttura delle commissioni di mercato, sburocratizzandole e dimezzandone il numero dei componenti;

12) considerare l'eventualità di sanzioni pecuniarie prima del provvedimento di sospensione di attività, per rendere più articolato l'intervento disciplinare.

A giudizio del Sottocomitato che ha redatto la presente relazione, è opportuno chiedere al Ministero dell'industria e del commercio che venga istituita una commissione per la elaborazione di uno schema per un disegno di legge di riforma della legge n. 125, nella quale abbiano larga rappresentanza amministratori comunali e direttori dei mercati dei maggiori centri. Proposte di modifica della vigente legge, ispirate in gran parte alle indicazioni sopra riportate, sono state anche avanzate al Ministero dell'industria dalla presidenza della camera di commercio di Palermo.

## APPENDICE II

## ATTI RELATIVI AL MANDATO COMMISSARIALE

In seguito alle indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta, alle indagini disposte dalla prefettura ed alle proposte avanzate dalla camera di commercio, il 13 febbraio 1970 l'assessore regionale all'industria e commercio procedeva, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1959 n. 125, alla nomina di un commissario al mercato ortofrutticolo di Palermo, nella persona del prefetto dottor M. Pirelli, rimasto in carica fino al 14 agosto del corrente anno.

In realtà il periodo in cui il dottor Pirelli ha svolto il mandato conferitogli non può essere propriamente configurato come « gestione commissariale » per i limiti che l'articolo di legge sopraccitato assegna ai poteri del commissario, almeno nella interpretazione restrittiva che la lettera dell'articolo consente e che su richiesta della prefettura di Palermo, l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto propria con nota n. 5014 Cs. 540/70 del 3 agosto corrente anno. In contrasto con l'assessorato regionale all'industria, che attribuì al mandato carattere « sostitutivo » dell'ente gestore, l'Avvocatura generale dello Stato definisce i poteri del commissario come puramente « ispettivi », il che ha notevolmente limitato le possibilità di intervento del dottor Pirelli, conferendogli strumenti inferiori a quelli di cui poté disporre il commissario prefetto Scaramucci a seguito del mandato conferitogli nel 1963.

Altro motivo di appesantimento della situazione successiva alla nomina del commissario è stata costituita dal contrasto sorto tra lo stesso da una parte e l'assessorato regionale e la camera di commercio dall'altra circa le possibilità e le modalità di convocazione della commissione di mer-

cato, sostenendo il commissario di non poter procedere alla revisione e nuova assegnazione dei posteggi senza il parere della commissione, sostenendo gli altri due enti il contrario e facendo presente la camera di commercio che non riteneva opportuno affidare alla commissione già scaduta (con una composizione che la inficiava sotto molti aspetti) un compito così delicato e decisivo come l'assegnazione dei posteggi *ex novo*, con le relative esclusioni ed ammissioni.

È da tener presente a questo proposito, che ai fini del rinnovo della commissione di mercato già scaduta il comune di Palermo (alla data del 14 agosto) non aveva ancora designato la terna dei suoi rappresentanti, nonostante più volte sollecitato dalla prefettura.

Il prefetto di Palermo interpellato in merito dal gruppo di indagine, non aveva escluso la opportunità della nomina di un commissario *ad acta* per la convocazione del consiglio comunale che avrebbe dovuto eleggere la terna dei rappresentanti. Il compito di nominare il commissario *ad acta* è, in base allo statuto ed alla legislazione regionale, dell'assessore regionale agli enti locali.

Tenute presenti le circostanze sopra esposte ed i limiti che ne sono derivati all'azione del commissario, gli atti degni di nota compiuti dallo stesso consistono:

1) nella contestazione di addebiti fatta al sindaco il 18 giugno 1970;

2) nella relazione di attività inviata all'assessore regionale il 14 agosto 1970 e portata a conoscenza del ministro dell'interno, dell'assessore regionale agli enti locali e del prefetto;

3) nella denuncia al procuratore della Repubblica di Palermo (portata a conoscenza del prefetto e del questore) del 10 agosto 1970.

Dei tre documenti si riportano, nelle pagine seguenti, i punti di maggior interesse ai fini dell'inchiesta parlamentare.

Nello stesso periodo di attività del commissario dottor Pirelli, la procura della Repubblica di Palermo, sulla base di un rapporto da essa stessa richiesto il 23 febbraio 1970 ed inviato dalla questura di quella città il 18 aprile successivo, proponeva l'erogazione di una misura di prevenzione nei confronti di Giacomo Aliotta, commissionario del mercato di Palermo e presidente dell'associazione siciliana, prima, e nazionale, poi, dei commissionari ortofrutticoli. La proposta è motivata con riferimento al comportamento tenuto dall'Aliotta nella sua qualità di presidente dell'associazione sindacale, nonché sulla base di adottati motivi di pericolosità per i rapporti con esponenti mafiosi, i cui interessi l'Aliotta avrebbe soprattutto tutelato (unitamente a quelli suoi personali) nell'esplicare i compiti connessi con la sua carica.

Il procedimento dinanzi al tribunale di Palermo è tuttora in corso.

#### 1. — CONTESTAZIONI E PROPOSTE

Palermo, 16 giugno 1970

**OGGETTO:** Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Palermo: contestazioni e irregolarità.

#### **RISERVATA**

Al signor Sindaco

Palermo

Onorevole assessore regionale all'industria e commercio

Palermo

Al signor prefetto Presidente della commissione provinciale di vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso

Palermo

Lo scrivente, nella sua qualità di commissario governativo nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1959, n. 125, ha finora riscontrato presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Palermo varie irregolarità.

Ha avuto modo, tra l'altro, di accertare che non sempre sono state osservate le norme regolamentari in materia di assegnazione e trasferimento dei posteggi. Infatti, sovente, sbrigativi provvedimenti assessoriali hanno sottratto dette assegnazioni e trasferimenti ai competenti organi deliberanti del comune.

Conseguentemente la commissione provinciale di controllo non è stata in grado di esercitare le attribuzioni demandate dalla legge e la commissione comunale di mercato, a sua volta, non ha potuto svolgere la vigilanza di competenza.

Ciò ha arrecato notevole pregiudizio ai servizi di mercato e, persino, danno economico al comune, poiché questo, talvolta, non ha ottenuto dagli operatori in tal guisa sostituiti la corresponsione dei canoni dovuti dai medesimi per la concessione dei relativi posteggi: canoni non ancora corrisposti all'atto della cennata irregolare sostituzione.

Lo scrivente si riserva di trattare la materia riguardante l'assegnazione irregolare dei posteggi a conclusione degli accertamenti in corso.

Procede, intanto con la presente alla formale contestazione degli addebiti per le irregolarità che in atto determinano un anormale funzionamento del mercato, con invito al signor sindaco di Palermo a porre in essere con la massima sollecitudine tutti i provvedimenti atti a rimuovere le irregolarità medesime; il signor sindaco è invitato, altresì, a dare esplicita assicurazione, facendo conoscere i provvedimenti adottati in proposito.

Le irregolarità vengono portate a conoscenza anche degli altri enti in indirizzo, onde porli in grado — per quanto di competenza — di contribuire al completo espletamento delle mansioni proprie del sotto-

scritto ed agli ulteriori adempimenti diretti ad ottenere la maggiore efficienza istituzionale del mercato in argomento.

A) *Revoca assegnazioni posteggi*

— per illegittimità della delibera comunale n. 6587 del 29 dicembre 1969, che assegnò — per il triennio 1970-1972 — il posteggio n. 46 del settore D/2 a Sugameli Giovanni fu Vincenzo, nato il 28 gennaio 1918 a Palermo, ivi residente in via Messina Marina n. 439, nonostante che il parere della commissione di mercato, espresso in data 3 marzo 1969, si riferisse al triennio allora in corso (1° gennaio 1967-31 dicembre 1969). L'assegnazione da parte del comune, quindi, avrebbe dovuto essere limitata al residuo periodo di detto triennio, tenuto conto della uniformità periodica, cui è stata subordinata la validità delle assegnazioni, al fine di consentire alla commissione di mercato, scaduto il triennio, di deliberare, a norma dell'articolo 6 del regolamento, l'esatta e completa disponibilità delle aree di mercato.

La revoca non comporta danno all'assegnatario, perché la delibera non è stata notificata e il posteggio è in atto disponibile;

— per il disposto dell'articolo 31, n. 2, avendo l'assegnatario del posteggio n. 22 del settore C, D'Azzò Giovan Battista, perduto il requisito soggettivo di cui alla lettera a) del ripetuto regolamento, a seguito della sua cancellazione dall'albo dei commercianti e commissionari avvenuta il 25 maggio 1970;

— a norma dell'articolo 31, n. 6, per accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone (anni 1955 e 1956) stabilito per i posteggi. (*Trattasi di 36 assegnatari*).

Le somme del canone non pagate furono, a suo tempo, indicate nell'importo dalla federazione dei commissionari, che tenne conto essere il debito complessivo dei canoni riguardanti gli anni 1955 e 1956

di lire 10.500.000. Nonostante il lungo tempo trascorso e il sopraggiunto regolamento di mercato, il quale prevedeva la revoca dell'assegnazione dei posteggi per morosità, il debito non è stato finora estinto. Permane, quindi, lo stato di morosità;

— a norma degli articoli 26 e 27 del regolamento di mercato.

È stato notato che, per il passato, non è stato rispettato il disposto dell'articolo 26 del regolamento, che considera l'assegnazione del posteggio con carattere prettamente personale, e, quindi, non cedibile.

In effetti, è emerso che alcuni assegnatari, pur frequentando saltuariamente il mercato, per dare l'apparenza di interessarsi alla gestione del posteggio, la trascurano, per averne ceduta la gestione ad altri; è il caso di:

a) D'Azzò Giovan Battista - posteggio n. 22, settore C, che, come dallo stesso esplicitamente dichiarato a verbale, da tempo si è estraniato dall'attività di mercato, avendo ceduto il posteggio n. 37/D1 a La Fata Pietro; quest'ultimo, e non il richiedente D'Azzò, ottenne il trasferimento nell'attuale posteggio n. 22/C, dove il detto La Fata, in effetti, svolgeva prima la propria attività, in società di fatto con il fratello La Fata Antonio, deceduto.

Del resto lo stesso La Fata Pietro, intuendo che l'assegnazione a favore del D'Azzò potesse essere revocata per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti (cancellazione dall'albo dei commissionari), si è preoccupato di presentare domanda di nuova assegnazione a proprio nome;

b) Di Salvo Rosa, posteggio n. 19, settore B, è prestanome del marito Gulizzi Michele, che sostituì nel posteggio, a seguito della perdita dei requisiti soggettivi (cancellazione dall'albo dei commissionari) da parte di quest'ultimo.

Indipendentemente dal fatto che il Gulizzi risulta mafioso e, come tale, recentemente assegnato al soggiorno obbligato per anni cinque, è stato accertato che anche pri-

ma di tale provvedimento di prevenzione, ma dopo la cancellazione di cui sopra, il Gulizzi, pur non figurando gestore del posteggio in questione, provvedeva di fatto alla gestione stessa ed infatti era in possesso del tesserino di ingresso al mercato, n. 471, con la qualifica di "collaboratore".

Del resto, come risulta da varie contestazioni e rilevamenti acquisiti agli atti della direzione del mercato, la Di Salvo risulta spesso assente dal mercato, essendo la sua presenza, ai fini della gestione, solo formale, in quanto la gestione stessa, dopo la partenza del marito per il comune di soggiorno, viene ora assicurata dal figlio Gulizzi Vincenzo, che ha recentemente chiesto in assegnazione altro posteggio al mercato.

La situazione del posteggio in questione è chiaramente in contrasto con le norme di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento, che prevedono la gestione diretta da parte dell'assegnatario; si verificano, pertanto, le condizioni previste dal n. 5 dell'articolo 31, poiché nella specie, sussistendo una chiara infrazione alle norme regolamentari disposte per la disciplina di mercato, va applicata la revoca dell'assegnazione.

Rilevato che la direzione del mercato, non solo non ha impedito al Gulizzi l'accesso al mercato stesso (articolo 21, lettera A, del regolamento) ma lo ha anche autorizzato, rilasciandogli il tesserino di cui sopra; considerato che nella specie ricorrono i richiamati estremi di regolamento per la revoca dell'assegnazione; tenuto conto che il Gulizzi, pur essendo stato allontanato, può ben continuare — attraverso la sua complessa organizzazione commerciale in altri mercati italiani — a svolgere, col nome della moglie, la sua attività all'interno dello scaro di Palermo, caratterizzata, come ufficialmente risulta, da collegamenti mafiosi; lo scrivente invita il signor sindaco a provvedere, come sopra detto, alla revoca dell'assegnazione; e più direttamente a negare il rinnovo di essa, evitando qualsiasi altro provvedimento di nuova assegnazione del posteggio o di altro posteggio a favore di possibili altri prestanome;

c) Vattiato Giuseppe, posteggio n. 9, settore A. Il predetto si è sempre associato a scaristi squattrinati (La Fata Salvatore, prima, e Ingrassia Pietro, nato nel 1907, dopo). L'attuale titolarità del posteggio è connessa alle vicende economiche del socio Ingrassia. Quest'ultimo, nonostante cancellato dall'albo dei commissionari in data 26 luglio 1965, come da comunicazione fatta dalla camera di commercio, rimase al mercato a gestire il suo posteggio, anche perché il 19 aprile 1966 fu reinscritto nell'albo. Tuttavia, quando il 20 aprile fu dichiarato fallito, continuò tranquillamente a gestire il posteggio n. 9, preoccupandosi solo di chiedere che la titolarità di detto posteggio fosse volturata al proprio figlio, Ingrassia Pietro, nato nel 1932. Poiché analoga precedente domanda era stata rigettata dal comune (4 febbraio 1966), il di lui socio Vattiato chiese (22 gennaio 1969) lo scambio dei posteggi (egli era allora titolare del magazzino 45 del settore D/2), non volendo perdere, quale socio dell'Ingrassia, il magazzino n. 9 del settore A, data la sua ottima ubicazione. Lo scambio dei posteggi tra lo Ingrassia e il Vattiato (45 D/2 con 9/A) fu autorizzato con delibera del 3 marzo 1969.

L'interesse formale per la titolarità del posteggio n. 9, per ultimo assegnato al Vattiato, non coincide però, con la effettiva gestione, giacché il Vattiato non se ne occupa personalmente, interessato com'è ad altri affari.

Difatti, proprio il 1° maggio 1969, egli acquistò il vecchio banco di piazza S. Domenico n. 7, con licenza intestata a Vizzini Onofrio fu Giuseppe; lo rimodernò del tutto e lo riaprì al pubblico il 6 settembre 1969, dedicandovisi personalmente tutta la giornata. Ne deriva che, quando si cerchi il Vattiato al mercato ortofrutticolo, lo stesso è sempre assente e la sua assenza viene sempre giustificata con il di lui temporaneo allontanamento. Così dice Emanuele Vattiato, fratello del Vattiato assegnatario, e suo socio assieme a Bottone Andrea (dichiarato fallito il 22 aprile 1963) nella gestione del posteggio n. 9, dove, tuttavia, risulta solo impiegato; ad un'eventuale insistenza

sulla richiesta da parte degli organi di vigilanza del comune, Emanuele Vattiato fa subito accorrere l'assente titolare, avvertendolo telefonicamente al n. 213873;

d) Glorioso Giuseppe, posteggio n. 6, settore A; successe nel posteggio Agrusa Vincenzo il 7 gennaio 1960. È stato accertato che il Glorioso, negli anni 1967-1969, si disinteressò dell'attività del posteggio, che avrebbe dato in affitto a Di Maria Antonino e a Papparopoli Luigi (entrambi suoi impiegati), per dedicarsi alla gestione dei suoi esercizi: caffè Mazzara, sito in via Generale Magliocco; ristorante Charleston, sito in piazzale Ungheria, ristorante Giardino, sito in piazza Generale Cascino; ed altro ristorante, sito all'interno dello stabilimento balneare di Mondello. In effetti, la cura dei propri interessi collegati alla conduzione dei detti esercizi non ha consentito al Glorioso la gestione del proprio posteggio al mercato, per cui egli ha contravvenuto alle precise norme disposte in materia dal regolamento di mercato;

e) Ulizzi Michele, posteggio n. 7, settore A. L'assegnatario è il minore di quattro fratelli che operano nello stesso posteggio (Rosolino, Benedetto ed Emanuele); quest'ultimo fu titolare del posteggio fino al 26 maggio 1964, data in cui fu cancellato dall'albo dei commissionari per la perdita dei requisiti prescritti. In effetti, Ulizzi Emanuele, munito della tessera di ingresso al mercato, continua a gestire il posteggio, servendosi del fratello Michele, il quale, pertanto, è da considerare sostanzialmente prestanome;

f) Lo Cascio Angela, posteggio n. 18, settore B; vedova di Leonforte Emanuele (ucciso nel 1963, per conflitto di interessi fra cosche mafiose), si interessa solo formalmente della gestione del posteggio che, di fatto, è curata esclusivamente dai di lei cognati Giusto e Gaetano Leonforte, note figure della mafia di Ficcarazzi, nonché da D'Ignoti Gaetano, socio del defunto Leonforte Emanuele, pregiudicato per furto e condannato quattordici volte per assegni

a vuoto. I fratelli Giusto e Gaetano Leonforte risultano ufficialmente impiegati della ditta, ma il loro tenore di vita e la loro posizione patrimoniale escludono possa trattarsi di persone che vivano a reddito fisso, cioè con uno stipendio di lire 100.000 circa mensili. Tutto ciò conferma la loro effettiva gestione del posteggio, di cui la titolare Lo Cascio Angela è solo prestanome.

Il D'Ignoti, che ha recentemente presentato domanda per ottenere l'assegnazione di un posteggio, da tempo si è — di fatto — diviso dalla società che aveva con Leonforte Emanuele e, successivamente, con la di lui vedova; egli, per ora, svolge la sua attività autonomamente nell'area di vendita del padiglione centrale, che pur risulta assegnata alla Lo Cascio, quale titolare del posteggio frontale n. 18;

g) Romano Giovan Battista, posteggio n. 41, settore D/2; figlio del defunto assegnatario Romano Francesco Paolo, dispone anche di un posto di vendita con tettoia nella parte centrale del mercato, a ridosso laterale del padiglione C; in effetti, egli è prestanome dello zio Romano Antonino, munito della tessera di mercato n. 758, il quale non può figurare assegnatario di posteggio perché, a suo tempo, dichiarato fallito.

Va precisato che quest'ultimo, tramite il figlio Romano Giovan Battista (cugino dell'assegnatario di cui trattasi), gestisce di fatto il posteggio n. 49 del settore E, assegnato ad Anello Luisa la quale, a sua volta, fruisce di un posto di vendita con tettoia nell'area centrale del mercato, a ridosso laterale del padiglione B, proprio di fronte al posto di vendita con tettoia del predetto Romano Giovan Battista;

h) Lo Jacono Salvatore, posteggio numero 30, settore C. Dal punto di vista amministrativo, l'assegnazione del posteggio, oggetto della delibera municipale del 25 marzo 1969 con cui il predetto Lo Jacono succedeva al precedente assegnatario Gernio Vincenzo, è da considerare non essere stata mai operante. Infatti, nonostante i

chiarimenti forniti dal comune di Palermo con lettera n. 3522/A del 31 maggio 1969, non risulta che, alla data del 31 dicembre 1969, la commissione provinciale di controllo si sia pronunciata al riguardo.

Nel fatto, poi, risulta che il vero gestore del posteggio non è Lo Jacono Salvatore, bensì Ingrassia Sante fu Francesco, nato a Palermo il 6 novembre 1923, ivi residente in via Brancaccio n. 234, che, fingendosi socio del precedente assegnatario Geranio Vincenzo, ottenne, senza che al riguardo venisse adottata alcuna deliberazione, la possibilità di sostituirlo nella gestione del posteggio stesso, allorché il Geranio lasciò Palermo nel 1964, per trasferirsi in U.S.A. Quando la cessione del Geranio all'Ingrassia Sante, a distanza di 5 anni, fu superata mediante il provvedimento di revoca adottato con la delibera di cui sopra si è detto, l'Ingrassia riuscì ad ottenere l'assegnazione del posteggio a nome del suo socio Lo Jacono Salvatore. In effetti, l'Ingrassia aveva ottenuto in precedenza in affitto un altro posteggio, il n. 27 del settore C, di cui risulta assegnatario Gueli Giuseppe, di anni 78.

Sicché, l'Ingrassia gestisce, in effetti, due posteggi: il n. 30/C, che solo in modo informale (delibera inoperante) risulta intestato a Lo Jacono Salvatore, nonché il posteggio n. 27/C, intestato ancora al settantottenne Gueli Giuseppe e di cui occupa, per conto dell'Ingrassia, il fratello del predetto Lo Jacono Francesco. Per quanto riguarda quest'ultima circostanza, basti esaminare l'elenco inviato dalla ditta Gueli alla direzione del mercato per il rilascio dei tesserini di ingresso; vi si leggerà il nome di Lo Jacono Francesco, quale collaboratore.

Le irregolarità rilevate nei suindicati dieci casi, seppur derivanti da diverse situazioni di fatto, costituiscono una uniforme inosservanza degli articoli 26 e 27 del citato regolamento, che prescrivono l'obbligo della gestione diretta da parte dell'assegnatario; tali inosservanze integrano una di quelle gravi infrazioni previste dall'articolo 31,

n. 5, del regolamento, che comportano la revoca dell'assegnazione.

Mentre si contesta al comune di non aver in precedenza rilevato tali irregolarità, che sono state, invece tollerate nel quadro delle gravi carenze amministrative della gestione, s'invita il signor sindaco di Palermo a provvedere alla revoca delle dieci assegnazioni e, comunque, a rigettare le domande di rinnovo della concessione per il triennio 1970-1972 dei posteggi di cui sopra, cioè: D'Azzò Giovan Battista (posteggio numero 22/C); Di Salvo Rosa (posteggio numero 19/B); Vattiato Giuseppe (posteggio n. 9/A); Glorioso Giuseppe (posteggio numero 6/A); Ulizzi Michele (posteggio numero 7/A); Lo Cascio Angela (posteggio numero 18/B); Romano Giovan Battista (posteggio n. 41/D2); Anello Luisa (posteggio n. 49/E); Lo Jacono Salvatore (posteggio n. 30/C); Gueli Giuseppe (posteggio numero 27/C).

#### B) *Esclusione dal rinnovo delle assegnazioni dei posteggi.*

In vista del rinnovo delle assegnazioni dei posteggi per il triennio 1970-1972, si segnalano le seguenti gravi risultanze emerse nei confronti di alcuni assegnatari di posteggi, invitando il comune-ente gestore e la commissione di mercato a tenerne conto nei loro provvedimenti di competenza, in considerazione che la permanenza di detti assegnatari al mercato continuerebbe a turbare il regolare andamento. Tali risultanze, emerse nel corso di accertamenti esperiti da organi di polizia, sono state prese in esame e fatte proprie dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, la quale le inserì nella propria relazione.

In base a tali accertamenti, i seguenti assegnatari di posteggi sono risultati appartenere a cosche mafiose e con esse collegati:

Lo Giudice Domenico fu Giuseppe, posteggio n. 14/B;

Ulizzi Michele fu Antonino, posteggio n. 7/A;

D'Azzò Giovan Battista fu Girolamo, posteggio n. 22/C;

Demma Salvatore di Benedetto, posteggio n. 43/D 2;

Inzerillo Pietro fu Michele, posteggio n. 17/B.

A tali nominativi vanno aggiunti quelli dei seguenti operatori, citati nella stessa relazione, i quali, pur non risultando assegnatari, gestiscono tuttavia di fatto alcuni posteggi:

Gulizzi Michele fu Vincenzo, posteggio n. 19/B;

Leonforte Giusto, posteggio n. 18/B.

Il signor sindaco e la commissione di mercato terranno conto della particolare fattispecie, non prevista dal vigente regolamento, in quanto questo, adottato sulla base del regolamento-tipo, non poteva prevedere tra i casi di indegnità quelli derivanti dal fenomeno mafioso, avente caratteristiche esclusivamente isolane.

Del resto, nessun obbligo giuridico ha l'ente gestore di rinnovare una concessione amministrativa, qual'è l'assegnazione dei posteggi se, come nel caso, ricorrono elementi di tale gravità.

Né può accogliersi la tesi, da qualcuno avanzata, che le assegnazioni abbiano la natura privatistica del contratto e — come tali — automaticamente rinnovabili, contrastando tale presunzione con la natura pubblicistica dell'istituto della concessione amministrativa.

*C) Revoca assegnazione di aree coperte con tettoie ed irregolarmente destinate alla vendita di prodotti.*

È stato rilevato che da anni la direzione del mercato e l'assessore all'annona, e non gli organi deliberanti del comune, ebbero ad assegnare ad operatori, già concessionari di posteggi all'interno del mercato, aree di vendita poste ai lati della

strada centrale del mercato, autorizzando la installazione di apposite tettoie per la copertura di dette aree; ciò ha comportato serio pregiudizio per le operazioni di carico e scarico della merce, nonché per la regolare esecuzione delle altre operazioni di mercato.

Il rilievo concerne i tre posti di vendita esistenti nella parte laterale del padiglione D, rispettivamente assegnati ai commissari Argano Pietro, Demma Salvatore e Passantino Salvatore. Tali posti di vendita, mentre restringono notevolmente la larghezza di detta strada centrale, impediscono del tutto il transito dei veicoli pesanti, in occasione del contemporaneo scarico della merce dagli automezzi in sosta ai due lati.

Analoga situazione si è determinata a ridosso della parte laterale dei padiglioni B e C, causando un inconveniente ancora più grave, per la esistenza di tettoie di vendita frontali, dall'uno e dall'altro lato della medesima strada centrale: strada che, in tal modo, si restringe maggiormente.

Le aree a ridosso del padiglione B sono occupate da Satariano Pietro, Anello Luisa, Lo Giudice Antonino, Vaccaro Francesco e La Sola Francesco; mentre, di fronte ad esse, a ridosso del padiglione C, trovansi, nell'ordine, le aree occupate da Satariano Pietro, Vitellaro Carmelo, Romano Giovan Battista, Urso Gioacchino e Gugliuzza Salvatore.

Secondo il criterio seguito a suo tempo, si è voluto, attraverso l'occupazione di tali aree di vendita, offrire migliori possibilità commerciali ai detti operatori, data la modesta dimensione e la periferica ubicazione dei posteggi loro assegnati. In effetti, invece, con tali assegnazioni si sono provocati i seguenti inconvenienti:

grave disturbo nelle operazioni di mercato;

spostamento dell'equilibrio distributivo delle vendite all'ingresso del mercato, determinato dal fatto che la strada di scorrimento centrale — dove non doveva esservi installato alcun posto di vendita — ha invece polarizzato il movimento commerciale,

a tutto danno degli operatori degli altri settori;

mancato uso dei posteggi indicati con le lettere *D/2* ed *E*, assegnati a detti operatori, i quali li adibiscono a magazzini e depositi spesso subaffittandoli;

squilibrio nella misura dei canoni pagati al comune per l'uso delle aree coperte con tali tettoie: misura minima, rispetto a quella, maggiore, pagata invece per l'uso degli altri posteggi più grandi, ma meno redditizi, perché decentrati.

Si desume che la commissione di mercato non ha mai espresso alcun parere sull'assegnazione di tali aree, pur trattandosi, in effetti, di veri posteggi, nei quali viene esercitata attività di vendita a carattere continuativo. Il comune, pertanto, non poteva provvedere né avrebbe dovuto mantenere tali assegnazioni, effettuate in violazione delle norme, di cui agli articoli 6, n. 1, e 25, comma primo del regolamento di mercato.

Ne consegue l'obbligo per l'amministrazione comunale di addivenire all'immediato ripristino della legalità nell'ambito dell'indicato settore del mercato, provvedendo, all'uopo, alle indispensabili revoche.

Con il relativo provvedimento — *da adottarsi entro giorni dieci dalla ricezione della presente* — l'ente gestore è invitato, altresì, ad imporre ai concessionari interessati di rimuovere le tettoie a suo tempo installate e di continuare la propria attività soltanto nei posteggi loro assegnati.

#### D) *Revoca delle aree coperte del padiglione centrale.*

Trattasi di 19 aree assegnate ai commissionari "frontisti", con posteggi siti nei settori *A* e *B*, nonostante che detto padiglione sia stato inizialmente costruito per la vendita da parte dei produttori e dei venditori occasionali, in relazione a quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento, che riserva agli operatori di attività stagionali e a quelli occasionali una parte adeguata dello spazio esistente nel mercato.

E appena il caso di ricordare che le assegnazioni ai commissionari "frontisti", hanno non solo favorito alquanto gli stessi, a danno di quelli dei settori *C*, *D/1*, *D/2* ed *E*, ma hanno addirittura impedito l'instaurarsi della opportuna concorrenza commerciale. Infatti i commercianti titolari dei posteggi, in quanto esclusivi detentori delle aree coperte fronteggianti nella strada interna, hanno la possibilità — sempre attuata — di predeterminare rigidamente e di praticare solidalmente il prezzo dei prodotti messi in vendita.

Va poi aggiunto che dette assegnazioni hanno reso indisponibile il modesto residuo spazio esistente al mercato ed hanno, quindi, fatto venir meno quella riserva prevista dalla citata norma dell'articolo 24 del regolamento del mercato.

Allo scopo di assicurare la piena applicazione di tale norma regolamentare e di rimuovere una tra le principali cause di inefficienza del mercato, si ritiene urgente che il comune proceda alla revoca della concessione di tali aree — concessione peraltro già scaduta in data 31 dicembre 1969 —, in modo che, il corrispondente padiglione rimanga per intero disponibile per i produttori, singoli ed associati, nonché per gli operatori occasionali e stagionali.

Dell'avvenuta revoca dovrà essere data notizia allo scrivente entro giorni dieci dalla notifica della presente.

La commissione di mercato è invitata a tener conto di tale disponibilità, nell'adozione del provvedimento formale cui è tenuta a norma dell'articolo 6, n. 1, del regolamento.

#### E) *Rilevazioni statistiche e prezzi (articolo 8 del regolamento di mercato).*

Il comune non ha mai provveduto a realizzare un servizio tendente a munire la merce introdotta nel mercato di un documento di entrata, contenente l'esatta indicazione della specie merceologica (varietà, qualità, eccetera), della quantità e della provenienza.

Il sottoscritto ha potuto provvedere solo in parte alla compilazione di tale documento di entrata, a mezzo di appositi bollettari redatti, all'atto in cui viene introdotta la merce, dai vigili urbani.

Tuttavia, il provvedimento è rimasto incompleto perché non si è, da parte del comune, proceduto all'attivazione del bilico esistente per la pesatura.

Si richiamano, a tal proposito le varie richieste verbali e scritte. Si rende, tuttavia, necessario, tenuto conto della ubicazione del bilico e del flusso obbligato dei veicoli con carico di merce da pesare, che venga attuato, come già prospettato, un apposito ingresso, riservato ai veicoli stessi sulla via Papa D'Amico, utile allo scaricamento dei veicoli in entrata, diretti al bilico in questione.

Pertanto, si invita il comune a provvedere urgentemente — e comunque non oltre giorni venti dalla notifica della presente — a quanto sopra, quale premessa indispensabile, per la esatta attuazione del citato articolo 8 del regolamento, riguardante l'obbligo della rilevazione statistica.

F) Servizio di verifica del peso (articolo 10 del regolamento di mercato).

Tale servizio, previsto e disciplinato opportunamente, non viene attuato, né risulta sia stato mai organizzato.

Esso rientra nelle attribuzioni del direttore del mercato, previste al n. 11 dell'articolo 7 del regolamento. Tuttavia, va tenuto presente che il direttore non ha finora provveduto, a causa della mancata assegnazione in dotazione al mercato di apposita bilancia e perché non risulta sia stato finora organizzato un idoneo servizio ispettivo, con l'incarico di vigilare e reprimere le frodi.

S'invita, pertanto, il comune a dotare la direzione del mercato di adeguata bilancia automatica, utile al predetto adempimento (rientrante, peraltro, nei normali compiti di polizia annonaria) e ad organizzare l'in-

dicato servizio ispettivo con idoneo personale.

I) Ammissione alle vendite.

L'articolo 18 del regolamento, che contempla l'ammissione alle vendite nel mercato di sei categorie di operatori, non trova alcuna pratica attuazione. Infatti, tutti gli spazi esistenti sono occupati da commissari: cioè da quella categoria di operatori di cui si occupa il successivo articolo 20, allorché estende, anche ad essi, la possibilità della vendita.

Tale stato di cose, oltre ad essere contrario alla legge ed al regolamento, ha determinato una situazione di fatto confusa ed equivoca, i cui riflessi comportano spesso aumenti di prezzi nel movimento della merce.

La disciplina può essere attuata, sottraendo le aree del padiglione centrale a qualsiasi ingerenza degli assegnatari dei posteggi e ripartendo, in quote prestabilite, tutti i posteggi, alla scadenza di ogni triennio, tra le diverse categorie di operatori aventi diritto, ai sensi dell'articolo 18 citato, eccezion fatta per la categoria dei produttori che, come sopra indicato, fruiranno delle aree del padiglione centrale.

Occorrerà, tuttavia, un'assidua vigilanza da parte dell'ente gestore, perché tale riassetto distributivo delle aree e dei posteggi non venga, in pratica, falsato da combinazioni compiacenti o da qualsiasi forma associativa, tendente a frustrare gli scopi delle disposizioni; consta, difatti, che già in atto vi sono commissari i quali, pur avendo dichiarato esplicitamente e per iscritto al comune essere la loro sola attività quella di commissionario, svolgono, invece, all'occorrenza e per determinate partite, attività di commercianti all'ingrosso, incompatibile con quella di commissionario.

Considerato quanto sopra precisato, si invita il signor sindaco a ripartire, come sopra chiarito, tutti i posteggi del mercato in quote, da attribuire alle varie categorie degli

operatori, indicati nei citati articoli 18 e 20 del regolamento. Su tale riparto la commissione di mercato dovrà esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 6, n. 1, del richiamato regolamento, tenendo conto delle domande di rinnovo delle assegnazioni e delle nuove domande, in relazione al particolare genere di attività commerciale svolta e da svolgersi da parte dei singoli operatori richiedenti.

Il comune dovrà poi esercitare oculata, costante vigilanza, onde accertare che l'attività svolta dall'assegnatario sia effettivamente quella dichiarata al fine di essere ammesso, all'atto della ripartizione, nella rispettiva quota di assegnazione.

In caso di violazione della tassativa norma prevista dall'articolo 31 regolamento del mercato, comma terzo, l'amministrazione comunale dovrà provvedere all'immediata revoca della concessione, giusta il disposto dell'articolo 31, n. 5, del ripetuto regolamento.

L) *Ammissione agli acquisti (articolo 19 del regolamento).*

Solo quando lo scrivente commissario governativo ha realizzato il normale rispetto delle norme regolamentari previste per l'ingresso al mercato ed ha consentito l'ammissione solo agli operatori qualificati, in possesso dell'apposito tesserino d'ingresso, si è potuto accertare che, per il passato, gran parte degli acquirenti che frequentavano lo « scaro » erano persone prive di licenza commerciale per la vendita al minuto e sprovviste, quindi, del citato documento di ingresso.

Si è così assodato che il rilascio delle tessere effettuato in precedenza dalla direzione non aveva alcuna funzione, giacché nessun controllo veniva esercitato agli ingressi.

Il servizio, disimpegnato dall'istituto nucleo misto di polizia, carabinieri e vigili urbani, addetto a tale controllo ha determinato una selezione, in base alla quale ben quattrocento operatori sono stati in un

primo tempo impediti dell'esercizio della loro attività. Si è tuttavia provveduto a far richiedere da parte loro la necessaria licenza comunale di vendita ambulante al dettaglio e, nelle more, si è curato il rilascio, nell'interesse degli stessi, di permessi provvisori d'ingresso.

Poiché a tutt'oggi solo una modestissima parte delle richieste di licenza è stata evasa, si invita il signor sindaco a disporre per il necessario sollecito rilascio delle licenze medesime. Si resta in attesa di assicurazione di aver provveduto entro giorni venti dalla notifica della presente.

L'esperienza positiva pone la necessità che siffatto nucleo misto possa continuare a svolgere la sua attività in futuro in maniera permanente.

È da rilevare che precipua funzione delle forze di polizia, come sopra impiegate, ha l'importante compito di scoraggiare quei rurgiti mafiosi dell'ambiente, opportunamente segnalati anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

È, quindi, auspicabile che, al fine di cui sopra, sia garantito il mantenimento in luogo di dette utilissime forze, mediante la istituzione di apposito posto fisso che, nell'affermativa, potrebbe avvalersi dei locali ivi disponibili e, in conseguenza, si richiama sull'argomento la particolare attenzione del signor presidente della commissione provinciale di vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso.

P) *Gestione di mercato.*

La gestione di mercato del comune è, in modo preminente, affidata al direttore del mercato stesso che, in base all'articolo 4, comma primo del regolamento, costituisce « il funzionario responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso ». In effetti, la legge n. 125 ed il regolamento-tipo ministeriale, innovando le norme preesistenti, hanno operato un ampliamento ed una precisazione dei compiti del direttore del mercato, individuando in modo concreto

le diverse e delicate funzioni allo stesso spettanti.

Nei regolamenti comunali in vigore prima dell'applicazione della legge n. 125 si tratta, infatti, del direttore del mercato soltanto in via incidentale — nel capitolo dedicato ai servizi di polizia — e limitatamente, in sostanza, alle sue attribuzioni intese a mantenere l'ordine pubblico e la regolare viabilità nelle aree del mercato.

Nel regolamento-tipo e, quindi, nel regolamento del mercato ortofrutticolo di Palermo, all'articolo 7, vengono, invece, enumerate le mansioni affidate al funzionario di cui si tratta, funzioni non soltanto di polizia urbana, ma anche di polizia commerciale e annonaria, di potenziamento di mercato, nonché di promozione di tutte le iniziative atte a favorire il migliore approvvigionamento del mercato e la più razionale tecnica della vendita.

Lo scrivente ha avuto modo di accertare che la direzione del mercato non solo non ha mai predisposto alcuna iniziativa atta ad imprimere maggiore impulso alle attività commerciali, nell'interesse di tutte le categorie interessate e dei consumatori; ma ha dimostrato, anzi, gravi carenze nell'assolvimento dei compiti di polizia urbana, di sorveglianza e di normale controllo delle attività che si svolgono all'interno del mercato stesso.

Si ripete che nessuna vigilanza veniva effettuata all'ingresso del mercato, contravvenendosi a quanto prescrive l'articolo 22 del regolamento, secondo il quale l'entrata è consentita solo a chi sia in possesso del documento d'ingresso. Nessun controllo, ancora, veniva effettuato sulle merci introdotte al mercato: sia per quanto riguarda le rilevazioni statistiche (articolo 8 del regolamento), il servizio di verifica del peso (articolo 10), il servizio igienico-sanitario (articolo 12), sia per quanto concerne il controllo sull'applicazione dell'ordinanza municipale, che prescrive il tipo delle merci poste in vendita secondo le varie pesature e qualità, nonché i tipi di contenitori, secondo la natura della merce.

È stato rilevato, inoltre, che il direttore del mercato, a causa delle lamentate condizioni di salute, era spesso assente dal mercato e, comunque, mai presente nelle prime ore del mattino, durante le quali vengono introdotte le merci ed ha inizio lo svolgimento delle contrattazioni.

Le gravi carenze della direzione sono state già contestate all'ente gestore.

Da quanto sopra, appare evidente che tali carenze si identificano con quelle della gestione comunale del mercato, che permangono nonostante la temporanea sostituzione, per motivi di salute, del direttore Favalaro e i tentativi fatti dallo scrivente, per la necessaria normalizzazione del servizio.

Nella specie, pur non potendo accogliere le giustificazioni, a suo tempo addotte dal direttore Favalaro — che ha sempre insistito sulla mancanza di idonei mezzi — è pur vero che una delle componenti maggiori, se non fondamentale, delle indicate carenze consiste nella mancanza di una vera organizzazione nella gestione del mercato da parte del comune di Palermo. Detta organizzazione, infatti, è stata finora intesa in senso puramente burocratico, restando, quindi, priva della necessaria funzionalità amministrativa.

Data l'importanza della materia, la situazione impone un intervento adeguato a carattere strutturale, che lo scrivente ritiene possa identificarsi nella istituzione di apposito consorzio per la gestione del mercato; gestione, opportunamente regolamentata in armonia alle esigenze del mercato stesso, che, pur avendo elementi in comune con i mercati all'ingrosso di altre città, da essi tuttavia si distingue per ambiente e particolari esigenze economico-commerciali di sviluppo, peculiari della città di Palermo.

È proprio in queste particolari caratteristiche che va considerato il problema e, in relazione a questo, l'opportunità di istituire un apposito consorzio, quale strumento capace di sviluppare in concreto i criteri fondamentali ed uniformi del regolamento-tipo.

Appare chiaro, infatti, che una gestione come quella attuale, costretta nei limiti imposti da un burocratico spirito organizzativo, avulsa dalla necessaria collaborazione di organi economici, non può rispondere alle molteplici esigenze che nel campo ortofrutticolo scaturiscono dal progresso economico e tecnologico.

È stato rilevato che, per il passato e ancora oggi, i rapporti fra comune e operatori economici del mercato sono stati spesso caratterizzati da vari contrasti: come è avvenuto in occasione del pagamento dei canoni dei posteggi, e in materia di attuazione delle norme sulla tara merce. Da ciò è derivato che il comune ha dovuto seguire, quali criteri organizzativi dei servizi, quelli che più rispondevano all'interesse dei commissari (come nel caso dei mancati controlli per l'attuazione delle norme di qualità), piuttosto che agli interessi dei consumatori.

Questo rapporto comune-commissionari, inteso finora in senso puramente burocratico, avrà, con la istituzione del proposto consorzio, migliore svolgimento funzionale. Non mancherà, infatti, la collaborazione di personale tecnico della camera di commercio, dell'ERAS, dell'ispettorato dell'alimentazione, mediante anche l'impiego di esperti. Solo allora il direttore del mercato potrà effettivamente assolvere tutti quei compiti a lui attribuiti dal regolamento di mercato, compiti che non sono di natura puramente amministrativa, ma che coinvolgono anche interessi economici e commerciali.

Quanto sopra premesso, tutti gli enti interessati all'argomento ed ai quali è indirizzata, direttamente e per conoscenza, la presente, sono formalmente invitati dal sottoscritto commissario governativo a voler intraprendere, con ogni sollecitudine, opportuni, diretti contatti, onde esaminare gli aspetti della proposta di cui sopra, ai fini della sua completa realizzazione.

Il Commissario governativo

F.to: PIRELLI

## 2. — RELAZIONE DI ATTIVITÀ

Palermo, li 14 agosto 1970

*Oggetto:* Palermo — Mercato ortofrutticolo all'ingrosso: relazione conclusiva del commissario governativo.

All'onorevole Assessore regionale  
per l'industria ed il commercio

Palermo

.....

Esito delle contestazioni e proposte rivolte al comune il 16 giugno 1970.

### A) *Revoca assegnazione posteggi:*

— per illegittimità della deliberazione n. 6587 del 29 dicembre 1969, concernente l'assegnazione del posteggio n. 46, settore D/2 a Giovanni Sucameli.

Non risulta che l'amministrazione comunale abbia ancora provveduto in merito;

— per cancellazione, in data 25 maggio 1970, dell'assegnatario del posteggio n. 22, settore C, Giovanni Battista D'Azzò, dall'albo dei commercianti e commissionari.

Non risulta che l'amministrazione comunale abbia ancora provveduto in merito;

— per accertata morosità di oltre giorni 30 nel pagamento del canone dovuto, per gli anni 1955-1956, da parte di numerosi commissionari.

Risulta — secondo comunicazioni dell'amministrazione comunale — che n. 41 assegnatari hanno provveduto al versamento di quanto da essi dovuto, quale corrispettivo delle rispettive concessioni per l'indicato periodo di tempo.

Gli stessi, peraltro, risultano tuttora debitori degli interessi di mora maturati sino alla data del pagamento di cui sopra, nonché delle spese di giudizio.

L'amministrazione comunale ha assicurato che provvederà in merito, e, frattanto, prosegue nel giudizio avverso i residui assegnatari, tuttora morosi;

— per gestione da parte di prestanome:

a) del posteggio n. 22, settore C, gestito, per conto di Giovan Battista D'Azzò, da Pietro La Fata;

b) del posteggio n. 19, settore B, gestito da Rosa Di Salvo, per conto del marito Michele Gulizzi, cancellato dall'albo dei commissionari;

c) del posteggio n. 9, settore A, gestito da Pietro Ingrassia, per conto di Giuseppe Vattiato;

d) del posteggio n. 6, settore A, gestito da Antonino Di Maria e Luigi Paporpoli, per conto di Giuseppe Glorioso;

e) del posteggio n. 7, settore A, gestito da Michele Ulizzi, per conto del fratello Emanuele Ulizzi, cancellato dall'albo dei commissionari;

f) del posteggio n. 18, settore B, gestito da Angela Lo Cascio, per conto di Giusto e Gaetano Leonforte;

g) del posteggio n. 41, settore D/2, gestito da Giovan Battista Romano, per conto di Antonino Romano, dichiarato fallito;

h) del posteggio n. 30, settore C, gestito da Salvatore Lo Jacono, per conto di Santo Ingrassia, e del posteggio n. 27, settore C, gestito da Giuseppe Gueli, per conto del suddetto Santo Ingrassia.

Non risulta che l'amministrazione comunale abbia ancora provveduto in merito.

**B) Esclusione dal rinnovo delle assegnazioni dei posteggi.**

Nei riguardi di Domenico Lo Giudice; Michele Ulizzi, Giovan Battista D'Azzò; Salvatore D'Emma; Pietro Inzerillo; Michele Gulizzi; Giusto Leonforte, perché — secondo le risultanze di accertamenti di polizia, fatte proprie dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia — appartenenti o collegati a cosche mafiose.

L'amministrazione comunale ha fatto presente che non sarà in grado di provvedere in merito, finché la commissione di mercato non avrà proceduto agli adempimenti di legge e di regolamento di sua esclusiva competenza.

**C) Revoca assegnazione di aree coperte con tettoie ed irregolarmente destinate alla vendita di prodotti.**

Non risulta che l'amministrazione comunale abbia ancora provveduto in merito, nonostante il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della ripetuta nota n. 74/0, assegnatole al riguardo.

**D) Revoca delle aree coperte del padiglione centrale.**

Non risulta che l'amministrazione comunale abbia ancora provveduto in merito, nonostante il termine di giorni 10 assegnatole come sub C).

A sua volta, la commissione di mercato non ha curato, finora, di tener presente la totale disponibilità delle suddette aree per i produttori, singoli ed associati, nonché per gli operatori occasionali o stagionali.

Ha omesso, infatti, alla data odierna, di adottare i provvedimenti formali di sua competenza.

**E) Rilevazioni statistiche e prezzi (Articolo 8 del regolamento di mercato).**

L'amministrazione comunale ha provveduto all'attivazione del bilico.

Non ha invece ancora proceduto alla apertura dell'apposito ingresso, da riservare ai veicoli con carico di merce da pesare, sulla via Papa D'Amico; e ciò nonostante il termine di giorni 20, assegnatole come sub C).

**F) Servizio di verifica del peso.**

Non risulta che l'amministrazione comunale abbia, finora, provveduto a fornire

il mercato di apposita bilancia, né che abbia istituito un idoneo servizio ispettivo, con l'incarico di vigilare e reprimere le frodi.

I) Ammissione alle vendite.

L'amministrazione comunale assume di non aver potuto finora provvedere al riguardo, a causa della persistente omissione dei provvedimenti di sua competenza, da parte della commissione di mercato.

L) Ammissione agli acquisti (Articolo 19 del regolamento di mercato).

Non risulta che l'amministrazione comunale abbia ancora completato il rilascio dei documenti indispensabili per l'ingresso al mercato.

Non risulta, altresì, che sia stato provveduto, da parte dei competenti organi, alla istituzione del proposto, opportuno « posto fisso di polizia ».

P) Gestione di mercato.

Non consta che sia stata posta allo studio, da parte dell'amministrazione comunale, d'intesa con gli altri enti interessati, la possibilità di istituire un apposito consorzio — come da me proposto — cui conferire la gestione del mercato, in sostituzione dell'amministrazione stessa.

Non consta, altresì, che, frattanto, la ripetuta amministrazione comunale abbia adottato, quanto meno, opportune misure, onde migliorare il relativo servizio.

Tutto ciò premesso, prospetto la necessità che gli assessorati regionali preposti al controllo sulle attività del mercato in argomento e su quelle dell'amministrazione comunale (ente gestore del mercato stesso) curino, con inderogabile urgenza e senza ulteriori remore, l'adozione dei provvedimenti di competenza, onde rimuovere completamente le riscontrate irregolarità e ridare efficienza al mercato di che trattasi.

E ovvio che fra tali provvedimenti sono da comprendersi, se del caso, anche gli opportuni controlli sostitutivi: ciò nell'eventualità della non avvenuta esecuzione di atti obbligatori.

Detto assessorato regionale vorrà, altresì, nell'ambito della sua esclusiva, diretta competenza, provvedere a dare compiuta attuazione al disposto del terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1959, n. 125: tanto, per assicurare il buon funzionamento del mercato, adeguandone — secondo le mie proposte — il servizio alle relative necessità.

Con l'occasione, mi è gradito confermare che, durante l'esercizio della mia attività commissariale e in relazione alla stessa, ho ottenuto il ripristino integrale della disciplina regolamentare presso il mercato, avvalendomi, a tale fine, dell'idonea collaborazione dei competenti organi di polizia.

Al riguardo, ribadisco la necessità della istituzione *in loco* di un apposito « posto fisso di polizia ».

Finora, infatti, la quotidiana presenza nel mercato di una pattuglia mista, fornita dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è valsa a prevenire qualsiasi illecita manifestazione di non tollerabili prepotenze e, comunque, di non consentite attività.

Rendo noto, inoltre, di aver ottenuto che l'amministrazione comunale ricuperasse la somma di oltre lire 8 milioni, rispetto a quella di lire 10.500.000, di cui era creditrice verso i concessionari, per canoni non corrisposti dagli stessi, sin dal biennio 1954-55.

Confermo anche che l'amministrazione medesima è potuta entrare, finalmente, in possesso di un'area di circa mq 4.000, compresa in una vasta zona espropriata da molti anni, per l'ampliamento dei servizi del mercato, e peraltro, fino al mio intervento, mai occupata, essendo stata lasciata invece in uso a terzi.

Per quanto, poi, concerne la residua parte di detta zona espropriata, il comune, a seguito di mie sollecitazioni, ha intrapreso la necessaria procedura per poterne entrare in effettivo possesso. Trattasi, in sostanza, di abitazioni che saranno rese disponibili per l'abbattimento, non appena le famiglie che le occupano avranno potuto esserne estromesse.

Rammento poi che, mediante la collaborazione dell'assessorato per l'industria e commercio, ho predisposto la possibilità della diretta partecipazione all'attività del mercato della categoria dei produttori, finora del tutto esclusa dall'attività stessa.

. . . . .

Rendo noto, per ultimo, che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, a sua richiesta, è stata da me debitamente resa edotta che — giusta i citati pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato e dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato — il mandato conferitomi, con il decreto assessoriale, n. 175, del 3 febbraio 1970, deve ritenersi completamente condotto a termine, mediante l'inoltro della presente, che viene inviata a complemento delle precedenti, richiamate note, n. 74/0 del 16 giugno e n. 127/0 del 22 luglio ultimo scorso.

Con la dovuta considerazione.

Il Prefetto  
F.to: M. PIRELLI

3. — DENUNZIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Palermo, li 10 agosto 1970

Oggetto: Palermo - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso: irregolarità.

Al signor procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Palermo

A scioglimento della riserva espressa dal sottoscritto prefetto avvocato Mario

Pirelli, nella sua lettera raccomandata del 29 aprile 1970, il sottoscritto medesimo, in qualità di pubblico ufficiale, e il suo collaboratore, commissario capo di pubblica sicurezza dottor Angelo Musumeci, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, si pregiano dare notizia, a norma dell'articolo 2 del codice di procedura penale, di alcune delle irregolarità riscontrate nel corso dei loro accertamenti.

Detti accertamenti hanno avuto particolare riguardo ai seguenti aspetti della cennata gestione comunale:

- assegnazione di posteggi;
- corresponsione dei relativi canoni;
- espropriazione per pubblica utilità di particelle catastali, comprese nel foglio di mappa n. 34 del catasto urbano.

Si riferisce dettagliatamente, qui di seguito, in ordine a ciascuno di tali capi di accertamento.

*Assegnazioni di posteggi.*

Il 19 gennaio 1955, cinquantaquattro commissionari in prodotti ortofrutticoli trasferirono la propria attività da via Guglielmo il Buono nel nuovo mercato comunale di via Montepellegrino, prendendo possesso dei posteggi che il comune aveva loro assegnato, in base ad una distribuzione nominativa, fatta dalla federazione provinciale dei commissionari, ma accettata dalla amministrazione comunale.

Negli anni successivi, invece, le assegnazioni dei posteggi, derivate dalla successione dei gestori, furono « autorizzate » dall'assessore all'annona e non dagli organi deliberanti del comune: ossia, mediante una procedura sommaria, che sottrasse — di fatto — l'importante materia alla competenza dei predetti organi deliberanti e, in conseguenza, alla vigilanza della commissione provinciale di controllo, nonché della commissione di mercato. Ciò con pregiudizio per i servizi del mercato stesso e,

persino, con danno economico del comune. Questo, infatti, talvolta non poté recuperare dagli operatori sostituiti i fitti dei posteggi, dagli stessi precedentemente non corrisposti.

Le assegnazioni in argomento, così autorizzate, se, nel complesso, potrebbero apparire semplice irregolarità amministrative — trattandosi di atti emessi da organi incompetenti — esaminate, invece, singolarmente — alla luce delle circostanze ambientali e delle premesse di fatto — sembrano meritare una particolare analisi, sotto il profilo penale.

#### *Posteggio n. 6, Settore A.*

Nel 1955, era stato assegnato ad Agrusa Vincenzo. Questi, verso la fine del 1959, indirizzò all'assessore all'annona una domanda, con la quale faceva presente di non essere più in grado di gestire il posteggio per motivi di salute; chiedeva, pertanto, che detto posteggio venisse assegnato a Glorioso Giuseppe.

Con lettera n. 1, del 4 gennaio 1960 (allegato n. 1), il direttore facente funzione Favalaro Calogero di Giuseppe, qui domiciliato in via Dei Nebrodi n. 28, restituì l'istanza (inviatagli dal predetto assessore per l'esame) con parere favorevole all'accoglimento. Nella circostanza asserì, fra l'altro, essere notoria la stabilità commerciale del Glorioso. Se ne desume che egli omise di svolgere opportuni accertamenti circa la moralità dell'interessato, dato che questi risulta essere stato condannato dalla locale pretura, in data 29 gennaio 1955 e 30 agosto 1955, per emissione di assegni a vuoto. Il ripetuto direttore omise anche di riferire la circostanza, nota nell'ambiente del mercato, che in effetti l'esercizio era stato alienato dall'Agrusa al Glorioso per la somma di lire 4.000.000. Il Favalaro, infine, non riferì che l'Agrusa era debitore moroso verso il comune, per canoni arretrati, del complessivo importo di lire 1.132.000, relativo al periodo 1955-58 (somma non ancora corrisposta).

A sua volta, l'assessore all'annona, Vito Gigante, col *fonogramma*, n. 8 del 7 gennaio 1960 (allegato n. 2), autorizzò immediatamente l'assegnazione del posteggio (assegnazione, invece, che avrebbe dovuto essere formalmente deliberata dal competente consiglio comunale), a condizione, peraltro, che l'Agrusa risultasse in regola con i pagamenti.

Il direttore facente funzione Favalaro trascurò del tutto tale perentoria condizione.

#### *Posteggio n. 10, Settore A.*

Nel 1963, in vista del trasferimento del mercato in via Montepellegrino, il commissionario Geraci Gaetano richiese l'assegnazione di un posteggio nel nuovo mercato (allegato n. 3).

La sua domanda venne accolta e, in occasione del suddetto trasferimento, avvenuto nel gennaio 1955, gli venne concesso il posteggio n. 53, settore E, come rilevasi dall'accluso verbale (allegato n. 4).

Nella stessa epoca, il posteggio n. 10, settore A, venne provvisoriamente destinato a sede dell'agenzia n. 1 della Cassa di risparmio V.E. di Palermo.

Dopo due anni — e senza che agli atti risulti alcuna nuova formale istanza in proposito del Geraci, né il relativo parere del direttore del mercato — l'assessore alla polizia urbana e annona, dottor Giuffrè, con nota del 20 maggio 1957, n. 3158/9 (allegato n. 5), autorizzò l'interessato ad occupare il posteggio di cui sopra — uno dei migliori del mercato — non appena la Cassa di risparmio si fosse trasferita nei suoi nuovi locali.

Conseguentemente, il Geraci venne a trovarsi in condizioni di particolare favore: infatti fruì della contemporanea disponibilità di due posteggi (il già citato n. 53, settore E ed il nuovo posteggio n. 10, settore A, consegnatogli a fine luglio 1957), come risulta dal sopra cennato verbale.

Pochi giorni dopo la nuova assegnazione, il posteggio n. 53 venne distrutto, as-

sieme agli altri cinque del settore *E*, dall'incendio del 5 agosto 1957.

Da notare che altra circostanza, comprovante le particolari facilitazioni di cui godeva il Geraci, risulta dall'autorizzazione n. 145/57 del 25 giugno 1957 (allegato n. 6), rilasciatagli dall'allora direttore del mercato e consistente in pratica nella possibilità di fruire di altra area per il scarico delle proprie merci deperibili. Ciò premesso, si conferma che, anche per l'assegnazione del ripetuto posteggio n. 10, nonostante la sua posizione particolarmente redditizia sotto l'aspetto commerciale, non risulta adottata alcuna formale deliberazione di concessione.

*Posteggio n. 14, Settore B.*

Nel 1955, venne assegnato a Fuso Carmelo. Tuttavia, come Lo Giudice Domenico fu Giuseppe riferisce a verbale (allegato n. 7), già subito dopo il trasferimento del mercato in via Montepellegrino, detto posteggio era gestito di fatto dallo stesso Lo Giudice e dai suoi soci Calaciura Francesco Saverio, Baimonte Lorenzo e Chiazese Antonino.

In data 26 maggio 1955 il Lo Giudice presentò domanda (allegato n. 8), con la quale richiese la voltura a proprio nome della licenza comunale ad operare nel mercato, già intestata a Fuso Carmelo.

Nonostante egli non precisi di quale specifica attività si tratti, dalla documentazione citata in calce alla domanda suddetta e, specialmente, dalla dichiarazione di aver provveduto al versamento di lire 3.000, quale deposito cauzionale, si evince che detta attività era quella di commissionario: confronta le disposizioni di cui all'articolo 16 del regolamento di mercato allora vigente (allegato n. 9).

La domanda in questione, conseguentemente, non si riferisce ad assegnazione di posteggio. Né il direttore, nel trasmetterla — nota n. 242/55 del 10 giugno 1955 (allegato n. 10) —, ha segnalato, come avrebbe dovuto, che il Lo Giudice, in effetti,

era gestore di fatto del posteggio di che trattasi e che l'interessato, mediante tale procedura, riteneva di poter regolarizzare la sua posizione. Comunque, il Lo Giudice è tuttora detentore del ripetuto posteggio, col quale ha iniziato ufficialmente la propria attività, in data 19 agosto 1955, come attestato dal direttore del mercato con certificato n. 13/59, del 16 gennaio 1959 (allegato n. 11).

*Posteggio n. 18, Settore B.*

Nel 1955, era stato assegnato a Leonforte Emanuele, socio di fatto di D'Ignoti Gaetano.

Allorché il 27 giugno 1963 il Leonforte venne ucciso, il posteggio fu gestito, di fatto, dai suoi fratelli Giusto e Gaetano, nonché dal citato D'Ignoti Gaetano.

Il direttore del mercato Favalaro, a seguito del decesso del Leonforte, inoltrò d'ufficio al presidente della commissione di mercato la nota, n. 178/63, del 22 luglio 1963 (allegato n. 12), con la quale richiese se dovesse o meno applicarsi l'articolo 26 del vigente regolamento nei confronti dei figli minori del Leonforte, e se la ditta dovesse essere o meno intestata alla vedova del defunto, quale tutrice dei minori.

Con la stessa nota, richiese inoltre se il D'Ignoti, quale socio, potesse continuare a svolgere la sua attività o se la società Leonforte-D'Ignoti dovesse intendersi sciolta e, in tal caso, il D'Ignoti fosse tenuto a riconsegnare il posteggio.

Il presidente della commissione di mercato, con nota n. 6722 del 7 agosto 1963 (allegato n. 3) rispose non risultare all'albo dei commissionari l'esistenza della società Leonforte-D'Ignoti e che, pertanto, « ricorreva l'opportunità di applicare l'articolo 26 citato nei confronti degli aventi diritto, sempre che ne facciano esplicita richiesta e producano, nel contempo, la relativa documentazione prevista dalla legge ».

In conseguenza, la vedova del Leonforte, Lo Cascio Angela, presentò in data 14 agosto 1963 (allegato n. 4) domanda al diret-

tore del mercato, chiedendo, a norma del ripetuto articolo 26, che « la licenza di esercizio sia trasferita a me sottoscritta quale erede legittima assieme ai due figli minori ».

In effetti, a norma dell'articolo suddetto, avrebbe potuto chiedere soltanto di continuare nell'assegnazione del posteggio fino alla scadenza della relativa concessione (31 dicembre 1963).

Inoltre, essa corredeva la sua domanda soltanto con l'autorizzazione del giudice tutelare, limitata, peraltro, al periodo di soli sei mesi e concernente la gestione del solo supermercato di proprietà del defunto, sito in via Sciuti, e non già anche del posteggio in questione (allegato n. 15).

Presumibilmente, data l'insufficiente documentazione della domanda — sottoscritta, peraltro, in presenza del direttore del mercato, che ne fa attestazione a margine di essa e la indica con una linea fra due punti — il direttore medesimo richiese all'interessata di produrre, a norma del citato articolo 26 il certificato attestante la sua iscrizione all'albo dei commissionari.

Infatti, tale certificato venne rilasciato dalla camera di commercio in data 26 agosto 1963 (allegato n. 16).

Dopo di che, il ripetuto direttore — senza trasmettere la suddetta domanda e la relativa documentazione — inviò all'assessore all'annona la nota n. 230/63 del 13 settembre 1963 (allegato n. 17), esprimendo il proprio nulla osta all'accoglimento della istanza in questione « anche perché il giudice tutelare presso la pretura di Palermo ha autorizzato la predetta Lo Cascio, che per legge esercita la patria potestà, per l'esercizio della suddetta attività commerciale nell'interesse dei minori succennati ».

Nella circostanza, quindi, il Favalaro affermò cosa inesatta. Infatti, come già prospettato, risulta dall'indicato allegato n. 15, che il giudice tutelare limitò la sua autorizzazione al periodo di soli sei mesi ed esclusivamente in ordine alla gestione del supermercato sito in via Sciuti.

L'assessorato non dette alcun riscontro alla nota suddetta; ed allora il Favalaro

provvide a sollecitare la risposta con foglio n. 274/63 del 26 ottobre 1963.

L'assessore all'annona, con nota numero 4590/A del 19 dicembre 1963 (allegato n. 18) rispose, inesplicabilmente, essere « evidente che la ditta menzionata in oggetto necessita di un legale rappresentante ».

« Pertanto, vostra signoria inviterà l'interessata a mettersi in regola ai sensi della legge vigente ».

Dagli atti del mercato non risulta che il direttore abbia obiettato che la pratica era ormai completamente istruita, né risulta che sia stata adottata alcuna formale deliberazione per riconoscere agli eredi Leonforte il diritto alla continuazione nell'assegnazione fino alla scadenza del posteggio in argomento.

Frattanto, il D'Ignoti, con propria lettera raccomandata — acquisita agli atti del mercato, in data 23 settembre 1963, al n. 243 — aveva prodotto copia dell'atto 8 dicembre 1947, numero di registro 775, per dottor Michele Speciale, notaro in Carini, dal quale risultava la costituita società fra il D'Ignoti medesimo ed il defunto Leonforte. Basandosi su tale atto, il D'Ignoti insisteva perché si prendesse atto di tale situazione (mentre, come già riferito, la camera di commercio aveva dichiarato l'inesistenza dell'iscrizione della società in argomento nell'albo dei commissionari).

Intervenuta la gestione commissariale, fu dato riscontro alla cennata lettera, con nota 63/64 del 1° febbraio 1964 (allegato n. 19), osservandosi che « questa direzione rimane completamente estranea ai suscitati rapporti che restano legalmente intesi con gli eredi Leonforte ».

La stessa gestione commissariale, inoltre, con formale deliberazione n. 45 del 26 marzo 1964, assegnò alla signora Angela Lo Cascio, in proprio, per il nuovo triennio (1° gennaio 1964-31 dicembre 1966) il posteggio in questione.

Detta assegnazione viene esplicitamente citata nel relativo atto di concessione, adottato dal commissario governativo il 26 maggio 1964 (allegato n. 20).

Con detto provvedimento la vicenda sembrava essersi conclusa.

Senonché, l'interessata, con lettera del 28 aprile 1965, inviata con raccomandata n. 2399 e acquisita agli atti del mercato il 3 maggio al n. 167 (allegato n. 21), fu costretta a smentire che, « come riferito », non gestisce personalmente detto posteggio ed a dichiarare che soltanto saltuariamente era obbligata ad allontanarsi « per ragioni di carattere familiare e per avere cura dei miei figli, che sono ancora in tenera età ». E concludeva assicurando che in caso di prolungata assenza, sarebbe stata sua premura segnalare la eventuale persona che, all'occorrenza, avrebbe dovuto sostituirla.

In calce a tale lettera risulta apposta una postilla autografa del Favalaro del seguente tenore: « Prego segnalare subito suo eventuale incaricato »; segue la sigla del Favalaro medesimo.

A tale lettera il direttore Favalaro rispose, con foglio n. 169 del 4 maggio 1965 (allegato n. 22), ribadendo giustamente l'obbligo all'osservanza dell'articolo 27 del regolamento di mercato (gestione diretta del posteggio); ma soggiunse anche che la Lo Cascio avrebbe dovuto « nel più breve spazio di tempo... comunicare... la persona che eventualmente dovrà rappresentarla, la quale dovrà essere in possesso dei requisiti voluti »: e ciò, per l'obbligo scaturente « dall'articolo 26, comma secondo », del regolamento medesimo.

Tale ultima ingiunzione era del tutto arbitraria, applicandosi il richiamato comma al solo caso della successione degli eredi legittimi nell'assegnazione del posteggio, caso che nella fattispecie non ricorreva affatto, fruendo la Lo Cascio — come già sopra precisato — di una nuova assegnazione, concessale a titolo personale.

In conseguenza, la Lo Cascio medesima si sottomise, ad ogni buon fine, a nominare il sopraindicato D'Ignoti, quale suo rappresentante, con atto del 22 maggio 1965, protocollato agli atti del mercato il giorno 26 di detto mese al n. 205 (allegato n. 23).

Da notare, comunque, che fino a quando la Lo Cascio stessa fu costretta a discolparsi, con la richiamata sua lettera raccomandata del 28 aprile 1965, il posteggio assegnatole veniva di fatto esercitato dai propri cognati, Giusto e Gaetano Leonforte. Da notare altresì che fra i medesimi e il D'Ignoti era notorio che non intercorressero buoni rapporti.

Successivamente, con altra nota n. 203/66 dell'11 maggio 1966 (allegato n. 24), il Favalaro segnalò all'assessore all'annona (facendo seguito ad un fonogramma n. 19, di pari data, irreperibile agli atti del mercato), che la Lo Cascio gestiva il posteggio a seguito della morte del marito. Ciò non è esatto, perché, invece — come già prospettato — l'interessata aveva ottenuto una nuova concessione *in proprio*. Il Favalaro soggiungeva che la stessa « spesso è presente nel mercato e che quindi per il suo speciale stato, non è stata regolarmente diffidata come gli altri » e che, comunque, qualora l'assessore non fosse stato dello stesso avviso, era pregato di riesaminare la sua nota « n. 161 del 20 aprile 1966, rimasta inevasa » (nota anche quest'ultima irreperibile agli atti del mercato).

Non consta che alla richiesta in argomento l'assessore abbia dato riscontro. È da dire, invece, che il D'Ignoti ha raggiunto il proprio scopo, consistente nell'ottenere dalla Lo Cascio il permesso di fruire dello spazio prospiciente al citato posteggio n. 18 e sito nel padiglione centrale del mercato, spazio formalmente concesso alla Lo Cascio, unitamente al magazzino.

Dalla prospettata situazione, sembrerebbe potersi ravvisare — salvo contrario avviso — nell'azione del Favalaro un interesse privato in atti di ufficio, a favore del D'Ignoti.

Quest'ultimo, infatti, non avendo potuto ottenere il preteso riconoscimento della sua qualità di socio del defunto Leonforte, è riuscito a dare una parvenza di legalità alla propria interferenza nel posteggio di che trattasi.

In effetti, nonostante l'esistente contrasto con i fratelli Leonforte — effettivi ge-

renti del posteggio medesimo — egli, mercè la reiterata, indicata azione del direttore del mercato (v. allegati nn. 21, 22 e 23) ha ottenuto dalla Lo Cascio la indicata nomina a suo rappresentante; nomina, nella specie, non prevista dal vigente regolamento.

Da notare, infine, che il comune, a sua volta, non ha adottato alcun provvedimento, per ovviare a tale illegittima situazione.

#### *Posteggio n. 20 - Settore C.*

Nel 1955, era stato assegnato a Pizzo Damiano; senonché questi, nel 1965, comunicò alla direzione del mercato di avere ceduto il posteggio al figlio Giuseppe.

Il direttore del mercato, Favalaro, ne diede semplice comunicazione, con nota n. 61 del 26 febbraio 1965 (allegato n. 25) all'assessorato per l'annona; e, con altra nota n. 64 del 27 febbraio 1965 (allegato n. 26) alla commissione di mercato, assumendo di avere applicato l'articolo 26 del regolamento.

Tale procedura è assolutamente illegittima: infatti, il richiamato articolo 26 consente che l'assegnazione possa essere ceduta ai parenti entro il terzo grado, ma non sancisce alcuna specifica competenza in merito al direttore del mercato.

Le mansioni di quest'ultimo sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 7 del detto regolamento. Mentre è incontestabile che, a norma dell'articolo 25 del regolamento stesso, tutte le assegnazioni sono di esclusiva competenza degli organi deliberanti del comune. Il direttore, quindi, ha abusato del suo ufficio.

Da quanto sopra emerge che l'allora assessore all'annona ha omesso di provvedere — sulla scorta della cennata nota — a fare adottare l'occorrente formale deliberazione, previo parere della commissione di mercato, che non consta essersi, a sua volta, pronunciata al riguardo, come prescritto dal ripetuto articolo 25.

#### *Posteggio n. 21 - Settore C.*

Nel 1955, era stato assegnato a Muratore Biagio, che, con domanda del 30 marzo

1955, chiese che il posteggio venisse assegnato al nipote Chiazzese Tommaso, non essendo più egli in grado di provvedere alla gestione, per motivi di salute.

Giusta parere favorevole del direttore del mercato, espresso con nota n. 216/35 del 19 aprile 1955 (allegato n. 27), l'assessore alla polizia urbana ed annona, con lettera n. 2706 del 26 aprile 1955, firmata illegibile « per l'assessore » (allegato n. 28), autorizzò il trasferimento.

L'autorizzazione equivaleva ad assegnazione di posteggio, a seguito di cessione (il caso non era previsto, allora, da alcuna disposizione, non essendo ancora in vigore l'attuale regolamento di mercato). L'assegnazione, quindi, doveva essere disposta con formale determinazione dei competenti organi deliberanti del comune, deliberazione che l'assessorato suddetto ha omesso di promuovere.

#### *Posteggio n. 25 - Settore C.*

Nel 1955, era stato assegnato ad Intravaia Vincenzo.

Con istanza protocollata al n. 266 in data 4 ottobre 1961 (allegato n. 29), Damiani Salvatore di Antonino richiese, quale socio di fatto dell'Intravaia, il quale aveva rinunciato (allegato n. 30) a far parte della società in argomento, di ottenere l'assegnazione in proprio del posteggio suddetto. In calce a tale istanza, il direttore del mercato ha apposto il proprio « nulla osta ».

Nella stessa data, con separato atto (allegato n. 31), il Damiani s'impegnò a corrispondere al comune tutti i canoni arretrati dovuti dall'Intravaia.

Con nota n. 267 del 5 ottobre 1961 (allegato n. 32), il direttore di mercato trasmise all'assessore all'annona l'istanza del Damiani e la rinuncia dell'Intravaia, confermando il suddetto nulla osta.

L'assessore Bevilacqua, con lettera numero 6147 del 18 ottobre 1961 (allegato n. 33) restituì i due atti « significando che nulla-osta, da parte di questa direzione, all'assegnazione dello stand n. 25, settore C al Damiani, a condizione che si provveda, a

mezzo del competente ufficio del patrimonio, alla stipula del relativo contratto di locazione ».

Nel caso particolare, non si ritiene che il richiamato assessore abbia agito per provocare al Damiani un vantaggio. Infatti, detta assegnazione offriva al comune la possibilità di recuperare i canoni arretrati dovuti all'Intravaia.

Peraltro, è da rilevare la mancanza della relativa, formale deliberazione.

#### *Posteggio n. 29 - Settore C.*

Nel 1955, era stato assegnato agli eredi del commissionario Greco Michele (scomparso misteriosamente nel 1953), rappresentato da Greco Francesco.

Come si desume dalla dichiarazione resa da Greco Giacomo (allegato n. 34), attuale titolare del posteggio, quando il 12 marzo 1956 Greco Francesco fu ucciso in frazione Torrelunga, la rappresentanza degli eredi di Greco Michele fu assunta, di fatto, da Greco Paolo e da Greco Giacomo, rispettivamente fratello e figlio dell'ucciso.

Costoro gestirono pure, di fatto, il posteggio, senza provvedere al pagamento del relativo canone (peraltro analogamente a quanto praticato, in quel tempo, da tutti i commissionari).

Allorché, però, a partire dal gennaio 1959, tutti i commissionari provvidero a firmare i contratti di locazione dei posteggi loro concessi, nonché l'atto d'obbligo, con cui s'impegnavano a pagare i canoni, relativi all'uso dei posteggi per il periodo 1957-1958, tale procedura non venne seguita da alcuno a nome e per conto degli eredi di Greco Michele.

Soltanto nel mese di luglio 1959, detto Greco Giacomo chiese l'assegnazione in proprio del posteggio, dimostrando la rinuncia ad ogni diritto sul medesimo, da parte degli eredi dell'assegnatario « assente » Greco Michele.

La sua domanda fu trasmessa, con parere favorevole, dal direttore del mercato Favalaro, con lettera n. 167 del 20 luglio

1959 (allegato n. 35) all'assessore all'annona.

Questi (Vito Giganti), con notevole solerzia, a mezzo fonogramma n. 171 del 22 luglio 1959 (allegato n. 36) autorizzò, dopo appena due giorni, la richiesta gestione.

In tal guisa, Greco Giacomo riuscì a non far più figurare, quali assegnatari del posteggio, gli eredi del Greco Michele che egli stesso aveva rappresentato, e ad evitare, quindi, che i medesimi pagassero i canoni arretrati, da loro dovuti.

Da quanto sopra, si evince che il direttore Favalaro omise di segnalare all'assessore all'annona, con la citata lettera di trasmissione della domanda di Greco Giacomo, che gli eredi di Greco Michele, assegnatari uscenti, erano debitori verso il comune di lire 520.000, per canoni arretrati, e, nel contempo, impedì invece, mediante l'espresso parere favorevole, il recupero di tale somma da parte dell'amministrazione comunale.

Si evince, altresì, che la concessione non è stata formalmente deliberata.

#### *Posteggio n. 30 - Settore C.*

Nel 1955, era stato assegnato al commissionario D'Azzò Giovan Battista.

Questi, giusta autorizzazione dell'assessore per l'annona Ardizzone" n. 1650 del 5 marzo 1955 (allegato n. 37), permuto il suo posteggio con quello n. 37, assegnato a Demma Benedetto.

Come si rileva dalla nota n. 82/61 del 24 marzo 1961 (allegato n. 38) del direttore del mercato, il Demma, nel 1959, essendo stato dichiarato fallito, venne sostituito, con l'autorizzazione dell'assessorato per l'annona, da Sciortino Angelo. Da notare, che il ripetuto Demma lasciò il posteggio, senza avere provveduto al pagamento dei canoni arretrati.

Il 17 settembre 1960, lo Sciortino chiese di farsi rappresentare, durante le sue assenze per motivi di salute, da Geranio Vincenzo (allegato n. 38).

In effetti, però — come risulta dal citato allegato n. 38 — il Geranio non era un sostituto dello Sciortino, bensì il suo socio.

Il 20 marzo 1961, il ripetuto Geranio, avendo liquidato il socio Sciortino — come consta anche dalla dichiarazione di questi (allegato n. 39) — chiese l'assegnazione in proprio del posteggio (allegato n. 40).

Intanto, con la successione di diverse persone in detto posteggio, rimase sempre insoluto nei confronti del comune, il debito di lire 572.000, imputato a Demma Benedetto, per canoni arretrati, concernenti gli anni 1955-1958.

Il Favalaro, a seguito di esplicita richiesta verbale rivoltagli dall'assessore per l'annona, Paolo Bevilacqua, con la citata lettera del 24 marzo 1961 (allegato n. 38), propose l'assegnazione del posteggio al Geranio.

La proposta venne accolta dal predetto assessore, che, con lettera n. 2974/A del 22 aprile 1961 (allegato n. 41), autorizzò il Geranio a sostituire lo Sciortino.

Senonché, in data 24 ottobre 1964, si apprese che il Geranio, fin dal 26 maggio 1964, aveva lasciato il posteggio a Lo Jacono Paolo di Salvatore (verbale dei vigili urbani del 24 ottobre 1964: allegato n. 42) e si trovava in America, ove erasi recato per scopi turistici ed era stato poi costretto a trattenersi, per motivi di salute.

Si apprese, altresì, che, in quell'epoca, detto Lo Jacono era socio, di fatto, del Geranio da circa 4 anni, senza che la direzione del mercato ne fosse stata informata.

In effetti, il posteggio, a decorrere dal 1964, si trovava in possesso del ripetuto Lo Jacono Paolo e del fratello di questo, Salvatore.

Ad ogni modo, si ritiene opportuno trascrivere, qui di seguito, la nota riservata del 21 settembre 1966, diretta — secondo le asserzioni del mittente — dal direttore Favalaro all'assessore Macaluso e consegnata nella allegata fotocopia (allegato n. 43) agli scriventi dal direttore di mercato, personalmente:

« La prego consentirmi di chiarire il contenuto del suo fono n. 289 del 16 settembre 1966, il quale ha tutto il sapore di un richiamo per l'adempimento ad un mio presunto mancato dovere, mentre la pratica

Geranio, essendo già ben nota a vostra signoria, non poteva e non doveva risultare una novità per l'assessorato.

« Anzitutto mi consenta di farle presente che ho risposto al suo fono abbastanza tranquillamente perché tale è la mia posizione, ma nel contempo desidero puntualizzare i fatti.

« Il commissionario Geranio Vincenzo, con sua domanda del 20 ottobre 1965, informava questa direzione di essere sua intenzione di recarsi negli Stati Uniti per visitare i familiari, affidando il posteggio per un breve periodo a Ingrassia. Tale desiderio del Geranio non poteva essere accolto dal sottoscritto; infatti facevo presente al Geranio, che avrei potuto in linea eccezionale permettere la sua assenza solo per giorni 15.

« Il Geranio, però, giunto in America, mi faceva pervenire una raccomandata nella quale, non compresi con qual titolo, autorizzava l'Ingrassia a sostituirlo momentaneamente, il quale risultò di non essere in possesso di requisito alcuno.

« Tale comportamento del Geranio provocò subito da parte mia una raccomandata con la quale in brevi termini preannunciavo allo stesso la chiusura dello stand.

« Il Geranio benché in America chiese subito una conversazione telefonica col sottoscritto, e a viva voce confermò la predetta raccomandata.

« Dopo qualche giorno, egregio signor professore Macaluso, mi portavo all'assessorato annona per informarla della pratica, chiedendo a vostra signoria sul da farsi. La sua risposta fu molto chiara e precisa e cioè di *soprassedere*, ciò che è stato fatto. La prego ricordare, signor professore Macaluso, che tale pratica fu raccomandata a lei dal signor Grigoli e dall'ingegnere Davide Incagnone i quali in data 17 corrente mese — il Grigoli per telefono, e l'ingegnere di presenza — mi pregarono di attendere il suo rientro in sede, per chiarire ogni cosa, essendo risultato il fono in contrasto a quanto lei aveva a suo tempo disposto.

« In ultimo, signor assessore desidero farle conoscere di non avere commesso ne-

gligenza alcuna e di non essermi sottratto ai miei precisi doveri di ufficio, ma semplicemente ho aderito a quanto da lei disposto, seppure verbalmente.

« Tanto per la verità ».

Da notare al riguardo che, come contestato dal sottoscritto commissario governativo al sindaco di Palermo, con nota numero 74/0 del 16 giugno 1970, il vero gestore del posteggio in argomento, fin dalla partenza del Geranio, è Ingrassia Santo fu Francesco, nato a Palermo il 6 novembre 1923 e qui domiciliato in via Brancaccio n. 234.

Detto Ingrassia, non potendo ottenere in proprio la assegnazione di che trattasi — perché, come sopra chiarito dallo stesso direttore Favalaro, è privo dei prescritti requisiti — si è sempre avvalso del Lo Jacono, quale suo prestanome, al fine di riuscire nel proprio intento, giusto quanto segue: come si evince dal verbale in data 17 aprile 1967 (allegato n. 44), il direttore Favalaro, in esecuzione della deliberazione di giunta n. 820 del 31 marzo 1967, deliberazione che provvedeva alla revoca della assegnazione del Geranio, prese in consegna da Lo Jacono Paolo le chiavi del posteggio n. 30.

Dopo due giorni, ossia il 19 aprile 1967, Lo Jacono Salvatore, con propria istanza (allegato n. 45) richiese, quale componente della società in nome collettivo, costituita il 15 ottobre 1966 fra di lui ed il cessato assegnatario Geranio, che il direttore, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 25 del regolamento di mercato, lo autorizzasse, per giorni 15, a vendere le scorte commerciali custodite nel posteggio, impregiudicata restando la sua pretesa all'assegnazione del posteggio, già richiesta con apposite domande del 29 settembre 1966 e 31 gennaio 1967.

Il direttore, con atto privo di data (allegato n. 46), in accoglimento di tale istanza, provvide ad assegnare per giorni 15 il ripetuto posteggio all'interessato, a decorrere dal 2 maggio 1967 e gliene diede comunica-

zione con nota n. 204 del 29 aprile 1967 (allegato n. 47).

Con altra istanza del 16 maggio 1967 (allegato n. 48) — ossia un giorno prima della scadenza dell'assegnazione provvisoria — il Lo Jacono richiese una proroga di altri 15 giorni. In calce alla sua domanda risulta la seguente annotazione del direttore: « Si concedono altri giorni 15 - dal 19 maggio al 22 giugno 1967 ».

Tale determinazione venne comunicata all'interessato, con nota n. 231 del 17 maggio 1967 (allegato n. 49).

Successivamente il Lo Jacono produsse, in data 1° giugno 1967, allo stesso fine, una nuova istanza (allegato n. 50), che anche venne accolta, come da annotazione apposta in calce, per il periodo 3-17 giugno 1967.

Dagli atti del mercato non risulta se effettivamente il Lo Jacono abbia abbandonato il posteggio a decorrere dal 18 giugno 1967. Risulta, invece, che, con delibera di giunta n. 2327 dell'8 settembre 1967 (allegato n. 51), il posteggio in questione gli venne formalmente assegnato, a decorrere dal 1° maggio 1967 e fino al 31 dicembre 1969. Peraltro, la commissione provinciale di controllo, con propria decisione, numero 29404/29518, adottata in seduta del 20 agosto 1968 (allegato n. 52), non approvò detta deliberazione, per non congruità del canone di affitto, determinato dall'amministrazione comunale in lire 522.000 annue.

In conseguenza, la direzione del mercato, con nota n. 183/68 del 13 settembre 1968 (allegato n. 53), ingiunse al Lo Jacono di lasciare il posteggio entro il 30 settembre 1968.

A tale punto l'interessato, contestando il parere espresso dall'ufficio tecnico erariale, richiese con istanza — protocollata agli atti del mercato al n. 189/68 del 24 settembre 1968 (allegato n. 54) — che l'amministrazione comunale volesse deliberare nuovamente l'assegnazione in suo favore e che, nelle more, gli consentisse di continuare a gestire il posteggio.

La segreteria generale del comune, in effetti, con nota n. 12307 del 23 settembre 1968 (allegato n. 55), richiese alla direzione

annona di « inoltrare una nuova proposta di deliberazione confermando il contenuto del provvedimento n. 2327 dell'8 settembre 1967, annullato dalla commissione provinciale di controllo.

A sua volta, l'assessore all'annona, Tripoli, con nota n. 6322/A del 28 settembre 1968 (allegato n. 56), ordinò alla direzione del mercato di predisporre la cennata proposta di deliberazione e dispose, nel contempo, che il Lo Jacono Salvatore continuasse « la propria attività commerciale presso codesto mercato, nello *stand* già assegnato ».

La nuova proposta (allegato n. 57) venne trasmessa all'assessorato all'annona con foglio n. 212/68 del 12 ottobre 1968 (allegato n. 58) e costituì oggetto della deliberazione di giunta, n. 3371 del 2 dicembre 1968 (allegato n. 59); anche questa delibera fu annullata dalla commissione provinciale di controllo con decisione n. 37350/5434 del 31 gennaio 1969 (allegato n. 60), per non congruità del canone di affitto, determinato dall'amministrazione comunale, in lire 522 mila annue.

Una successiva delibera fu adottata per la stessa causale dalla giunta comunale, al n. 1153 del 25 marzo 1969 (allegato n. 61).

La commissione provinciale di controllo non l'ha finora approvata; avendo chiesto in data 12 aprile 1969, all'ufficio tecnico erariale parere di congruità sul canone di lire 43.000 mensili per il posteggio, detta commissione non ha ancora avuto risposta.

Da quanto sopra emerge che non furono adottati i prescritti provvedimenti degli organi deliberanti del comune per le assegnazioni del posteggio, nel tempo:

— a favore di Demma Benedetto, in sostituzione di D'Azzò Giovan Battista; permuta indebitamente autorizzata dall'assessore all'annona Ardizzone;

— a favore di Sciortino, in sostituzione di Demma Benedetto, che con lo stesso criterio fu autorizzato dall'assessore all'annona, in carica nel 1959;

— a favore di Geranio Vincenzo, in sostituzione di Sciortino Angelo che fu inde-

bitamente autorizzato dall'assessore all'annona, dottor Paolo Bevilacqua.

Indebita va, altresì, considerata la disposizione scritta, data dall'assessore Tripoli in data 28 settembre 1968, perché il Lo Jacono Salvatore, succedendo a Geranio Vincenzo, continuasse a svolgere l'attività commerciale. Con tale disposizione non fu tenuto conto della decisione della commissione provinciale di controllo del 28 agosto 1968, con la quale la delibera di assegnazione, adottata dalla giunta comunale l'8 settembre 1967, era stata annullata. Né tale disposizione fu revocata dal predetto assessore, allorché fu annullata la seconda delibera adottata per la stessa causale il 12 dicembre 1968; né fu revocata dopo il 31 dicembre 1969, data in cui avrebbe dovuto scadere il termine di validità dell'assegnazione, se fosse stata approvata dalla commissione provinciale di controllo.

Emerge, altresì, la condotta omissiva del direttore Favalaro, per non aver predisposto gli atti per la revoca dell'assegnazione a Geranio Vincenzo, pur avendone accertato l'assenza e avendo accertato, altresì, che, durante il lungo protrarsi, il posteggio veniva gestito da Ingrassia, che il Favalaro sapeva privo dei requisiti di legge per operare nel mercato. Indebite sono poi da considerare le sue autorizzazioni con cui egli assegnò temporaneamente, in più periodi quindicinali, il posteggio al prestatore Lo Jacono Salvatore, applicando una disposizione (articolo 25, ultimo comma, del regolamento) che si riferisce a determinati posteggi destinati alle assegnazioni per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni, e non certo al posteggio in questione, che è fra quelli che vengono, invece, assegnati a carattere continuativo; assegnazioni queste disciplinate dal primo comma del citato articolo. L'irregolarità, quindi, tendeva a favorire il Lo Jacono od altri per lui.

Per quanto polemica possa poi apparire la trascritta lettera del Favalaro all'assessore Macaluso, emerge che questi diede disposizioni dilatorie, perché fosse tollerata l'assenza del Geranio ed evitata la revoca dell'assegnazione del posteggio.

*Posteggio n. 31 - Settore C.*

Nel 1955, fu assegnato a Maggi Luigi. Alla sua morte, passò al figlio Giuseppe ed il relativo trasferimento fu autorizzato dall'assessore all'annona, Giuffrè, con provvedimento n. 1601 del 27 novembre 1958.

Tale provvedimento si evince dall'ap-punto manoscritto (allegato n. 62), allegato alla nota n. 279/58, del 29 dicembre 1958, all'oggetto « reclamo signora Concetta Maggi » (allegato n. 63).

È da osservare al riguardo che il direttore del mercato non segnalò che il Maggi Luigi, commissionario deceduto, era debitore verso il comune del canone, fino a quella data non ancora corrisposto.

È da osservare, altresì, che l'assessore all'annona autorizzò il trasferimento del posteggio, adottando un provvedimento non di sua competenza, bensì degli organi deliberanti del comune.

*Posteggio n. 32 - Settore D/1.*

Nel 1955, fu assegnato a Ganci Michele, il quale, nel 1957, lo cedette al figlio Vincenzo.

L'assessore all'annona, Giuffrè, con nota n. 1262 del 26 febbraio 1957 (allegato n. 64) autorizzò il trasferimento.

Tale provvedimento venne comunicato dal direttore del mercato all'interessato, con lettera n. 48/57 del 4 marzo 1957 (allegato n. 65).

Si osserva che il ripetuto provvedimento non era di competenza dell'assessore, ma avrebbe dovuto essere formalmente deliberato dal competente organo comunale, su proposta dell'assessore medesimo.

*Posteggio n. 42 - Settore D/2.*

Nel 1955, fu assegnato ad Amato Giovan Battista. Questi, con istanza del 19 maggio 1962 (allegato n. 66), avvalendosi del disposto di cui all'articolo 26 del regolamento di mercato, richiese di poterlo cedere al proprio fratello Eugenio.

L'Amato Eugenio, a sua volta, presentò formale istanza, in pari data (allegato numero 67), onde ottenere l'assegnazione del posteggio in questione.

Detta istanza venne indirizzata al direttore del mercato, il quale vi appose in calce il proprio nulla-osta, nonché l'indicazione della iscrizione del richiedente alla camera di commercio.

Entrambi i citati atti vennero trasmessi, nello stesso giorno, dal direttore del mercato all'assessorato all'annona, con nota n. 130/62 (allegato n. 68).

Nella circostanza, il ripetuto direttore confermò il proprio nulla-osta, essendo la cessione conforme al disposto del sopraindicato articolo 26.

L'assessore Bevilacqua dette riscontro, con nota numero 2735-A del 24 luglio 1962 (allegato n. 69), esprimendo il proprio nulla osta all'assegnazione, sempre che l'interessato « sia in possesso dei prescritti requisiti e paghi quanto dovuto dal fratello Giovan Battista per arretrati fitto e tasse ».

Sulla scorta di tale nulla osta, l'Amato Emanuele venne immesso nel possesso del posteggio: ciò, illegittimamente, in quanto l'assessore all'annona avrebbe dovuto promuovere l'adozione, da parte del competente organo deliberante, del formale provvedimento di assegnazione previo parere della commissione di mercato.

*Posteggio n. 43 - Settore D/2*

Nel 1955, fu assegnato a Palumbo Pietro. Alla sua morte, avvenuta nel 1961, il posteggio fu richiesto da Demma Salvatore (figlio del fallito commissionario Demma Benedetto, di cui è stato fatto cenno a proposito del posteggio n. 30, per la sua morosità nella corresponsione dell'importo di lire 572.000, dovute al comune, a titolo di canoni arretrati).

L'assessore all'annona, Bevilacqua, con nota n. 4646 del 2 dicembre 1961 (allegato n. 70), autorizzò la consegna del richiesto posteggio all'istante nelle more del-

l'approvazione della deliberazione all'uopo predisposta dall'ufficio patrimonio.

Attuando tale autorizzazione, il direttore del mercato, con nota n. 311/61 del 4 dicembre 1961 (allegato n. 71), assicurò di avere consegnato, in pari data, le chiavi del posteggio al Demma.

Il 27 aprile 1962, il consiglio comunale adottò la deliberazione n. 198, con la quale provvede all'assegnazione di che trattasi, stabilendo, nel contempo, che la validità della concessione decorresse dal 1° dicembre 1961 al 31 dicembre 1962 e che il relativo canone annuo fosse di lire 120.000 (allegato n. 72).

Peraltro, la commissione provinciale di controllo, con decisione del 10 luglio 1961 (allegato n. 73), non approvò la suddetta deliberazione per incongruità del canone determinato con la stessa.

Ciò nonostante, non risulta che l'ufficio patrimonio del comune, pur essendo a conoscenza dell'annullamento (allegato n. 74), abbia predisposto altra deliberazione in merito, né che l'amministrazione comunale abbia provveduto a richiedere al Demma — rimasto illegittimamente in possesso del posteggio — un adeguato aumento del canone medesimo, che il commissionario ha costantemente corrisposto fino al 31 dicembre 1963. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1964 la illecita situazione venne eliminata mediante l'adozione della deliberazione commissariale, con la quale si provvede a regolarizzare tutta la materia.

Da quanto sopra emerge che, come già prospettato, l'assessore all'annona ebbe ad autorizzare illegittimamente la concessione del posteggio, quando non era stata adottata e resa esecutiva la relativa deliberazione.

Emerge, altresì, che l'ufficio patrimonio del comune, pur essendo al corrente della mancata approvazione del provvedimento consiliare, omise di darne notizia all'assessorato all'annona e alla direzione del mercato, nonché di provvedere a proporre una nuova deliberazione al riguardo.

#### Posteggio n. 49 — Settore D/2

Nel 1955, era stato assegnato a La Mantia Giuseppe. Alla sua morte, avvenuta il 27 marzo 1965, la moglie, Anello Luisa, con istanza — protocollata agli atti del mercato in data 13 settembre 1965, al n. 338 (allegato n. 75) — richiese, anche a nome dei figli minori, di poter continuare l'attività del defunto marito.

A tal fine, dichiarò di essere iscritta al n. 139 dell'albo dei commissionari dei prodotti ortofrutticoli, giusta certificato della camera di commercio, in data 28 maggio 1965. Certificato, peraltro, non allegato a detta istanza.

Invece, in calce all'istanza scritta, risulta apposta e siglata dal direttore Favoloro la seguente annotazione:

« 9 settembre 1965. Ho visto personalmente il certificato camera di commercio ».

Da accertamenti svolti presso la camera suddetta risulta che l'Anello Luisa è stata iscritta al citato albo in data 28 marzo 1965.

Pertanto, fino a tale data, essa non aveva titolo — ai sensi dell'articolo 26, comma secondo, del regolamento del mercato — a continuare, come effettivamente ha fatto, nell'assegnazione, già di spettanza del marito, con scadenza al 31 dicembre 1966.

Comunque, il direttore del mercato, con nota n. 339, del 13 settembre 1965, ossia nella stessa data nella quale è stata protocollata l'istanza di cui sopra, provvede — senza averne alcuna competenza — ad autorizzare l'interessata a continuare nell'anzidetta attività, anche nell'interesse dei figli minori (allegato n. 76).

Da notare, al riguardo, che non risulta agli atti del mercato, per quanto concerne l'interesse dei figli minori, la necessaria relativa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, né di alcuna autorizzazione del genere è fatta menzione nella ripetuta istanza dell'Anello.

*Posteggio n. 52 — Settore E*

Nel 1955, era stato assegnato a Bellomare Tommaso. Questi, a partire dal 10 luglio 1957, cessò l'attività, assentandosi prima dal mercato per motivi di salute e, poi, a causa dell'incendio del suo posteggio in legno.

Il direttore Favalore, infatti, annotò di suo pugno le seguenti risultanze di ufficio su una domanda per il rilascio di un certificato sgravio tasse, presentata dal Bellomare il 25 maggio 1959:

« I. Incendio: 5 agosto 1957.

II. In data 10 luglio fece istanza che per motivi di salute si assentava dal magazzino per giorni 40.

III. In data 15 agosto fece l'istanza per assentarsi dal mercato, in quanto in conseguenza dell'incendio, non poteva più gestire il magazzino, come infatti non lo gestì più ».

Tale domanda, in calce alla quale il direttore Favalore appose la suddetta annotazione, che firmò, risulta protocollata agli atti della direzione del mercato al n. 131/59 del 26 maggio 1959 (allegato n. 77).

E da notare, tuttavia, che lo stesso direttore Favalore, piuttosto che ripetere sul chiesto certificato sgravio tasse le risultanze di ufficio da lui stesso annotate, come sopra detto, in calce alla domanda, attestò, invece:

« che il sig. Bellomare Tommaso, già commissionario al mercato ortofrutticolo dal 17 luglio al 31 dicembre 1900 cinquantasette non ha svolto attività alcuna, ripigliando la sua attività solo il 10 marzo 1900 cinquantotto — cessando completamente ogni atto commerciale il 12 maggio 1900 cinquantotto » (allegato n. 78).

La stessa data di cessazione dell'attività del Bellomare (12 maggio 1958) veniva ripetuta nella lettera della direzione del mercato n. 14/61 del 19 gennaio 1961, diretta al direttore dell'agenzia n. 3 del Banco di Sicilia di Palermo, con cui il

direttore Favalore dava il suo nulla osta allo svincolo del deposito cauzionale di lire 3.000 a favore della ditta Bellomare Tommaso (allegato n. 79).

È da notare, altresì, che il posteggio n. 52, come gli altri ubicati nel settore, fu ricostruito nei primi mesi del 1958.

Cessata, comunque, l'attività del Bellomare, svolta sia nel posteggio sia in un'area di vendita, a ridosso laterale del padiglione B, il posteggio stesso andò in uso a Satariano Pietro, dal quale viene in atto gestito.

Nulla risulta agli atti del mercato ortofrutticolo e della ripartizione annona del comune in ordine al provvedimento di assegnazione del posteggio di cui trattasi a favore del detto Satariano Pietro.

Questi, interrogato a verbale (allegato n. 80), dichiarò di avere presentato a suo tempo istanza per l'assegnazione del posteggio nel marzo o aprile 1958 e che il relativo provvedimento gli fu comunicato per iscritto a settembre o ottobre 1958. Non fu, però, in grado di provarlo, dato il tempo trascorso. Disse anche che in quell'epoca l'associazione dei commissionari era presieduta da suo zio materno Ulizzi Emanuele (cancellato in seguito dall'albo dei commissionari, perché pregiudicato), nel posteggio del quale appoggiava, per la vendita, in epoca anteriore al 1958, gli ortaggi prodotti nel fondo paterno.

La non vera attestazione del direttore Favalore, in ordine all'attività del primo assegnatario Bellomare Tommaso e la negativa risultanza del provvedimento di assegnazione del posteggio a favore del successore Satariano Pietro, se — o meno — connesse fra loro, non sembra possano essere considerate semplici irregolarità amministrative.

CORRESPONSIONE DEI RELATIVI CANONI

Si premette che, con delibera n. 1075 del consiglio comunale, in data 29 ottobre 1952, fu assunto con la Cassa di risparmio V.E. un mutuo di lire 200 mi-

lioni, per provvedere alla costruzione, su apposita area sita in via Montepellegrino, di un nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso.

Al n. 13 di tale delibera, si dava incarico alla Cassa di risparmio di riscuotere, esclusivamente per tutta la durata del mutuo, gli affitti dei magazzini del mercato.

Questa disposizione venne riportata nel contratto di mutuo, stipulato il 22 aprile 1953 (allegato n. 81), ove all'articolo XX, lettera e), si legge: « gli introiti e i pagamenti per le causali sopra specificate, dovranno essere effettuati su ordinativi della direzione del mercato e con le modalità da stabilire d'accordo anche con la ragioneria generale del comune. Gli ordinativi d'incasso o pagamento dovranno essere emessi e trasmessi alla Cassa di risparmio alla fine di ciascun mese o quindicina, accompagnati da appositi elenchi nominativi ».

Come sopra detto, i commissionari si trasferirono nel nuovo mercato, nel mese di gennaio 1955. Tale trasferimento fu preceduto da più riunioni tra i rappresentanti dei commissionari stessi e quelli del comune, onde raggiungere un accordo circa la distribuzione dei posteggi.

In mancanza di tale accordo, intervenne il prefetto del tempo, che riuscì a risolvere la questione, ottenendo l'attuazione del trasferimento stesso.

I posteggi vennero nominativamente distribuiti, direttamente, dalla federazione dei commissionari e, successivamente, tale distribuzione fu accettata dal comune, che provvide ad inviare singole comunicazioni scritte ai rispettivi assegnatari.

Il trasferimento nel nuovo mercato fu poi seguito da altre riunioni fra i rappresentanti dei commissionari e quelli del comune; sia per la soluzione di vari problemi organizzativi e funzionali attinenti ai servizi del mercato, sia per la determinazione dell'importo dei canoni dei singoli posteggi assegnati, importo che doveva variare in relazione alla consistenza dei posteggi stessi.

Tale determinazione si presentò particolarmente difficile, a causa dell'intransigente atteggiamento dei commissionari (vedere, in proposito, allegati nn. 82 e 83), i quali commissionari, per ottenere facilitazioni in proposito, addussero di aver subito un notevole danno, causato dal forzato abbandono delle baracche di loro proprietà, site nel vecchio mercato di via Guglielmo il Buono.

Dopo numerosi incontri, si addivenne infine ad un accordo sull'importo dei canoni in argomento.

Nonostante il comune avesse interesse a realizzare, complessivamente, la somma di lire 19.000.000 annui, necessaria per il pagamento in conto di capitale e interessi alla Cassa di risparmio — e ciò in relazione al mutuo sopraindicato — si stabilì che l'importo complessivo dei canoni venisse, invece, limitato a lire 15 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 1957; e che tale importo sarebbe stato ripartito fra i commissionari, secondo l'importanza dei rispettivi posteggi e giusta le proposte da avanzarsi in merito dalla federazione dei commissionari.

Oltre a tale riduzione (15.000.000 annui, come già detto, rispetto ai 19.000.000, che il comune avrebbe dovuto riscuotere per far fronte all'impegno assunto con la Cassa di risparmio), l'amministrazione comunale stabilì — in considerazione del danno prospettato dai commissionari — che, per i primi due anni (1955 e 1956), l'importo complessivo dei canoni da pagare fosse di sole lire 10.500.000, rispetto alla somma di lire 30.000.000 (quale, invece, avrebbe dovuto essere per i suddetti due anni, considerato l'importo fissato per il 1957).

Tale accordo costituì oggetto della delibera, n. 3647, adottata dalla giunta municipale (e non dal consiglio comunale) in seduta del 2 ottobre 1956 (allegato n. 84).

Con detto provvedimento, si è stabilito, in relazione ai cennati accordi, di autorizzare la stipulazione dei contratti con i 54 commissionari del mercato (*non indicati nominativamente*) a partire dal 1° gennaio

1957, nonché di autorizzare la direzione di finanza e ragioneria ad introitare la somma di lire 10.500.000, *giusta la classificazione dei posteggi che avrebbe fatto il sindaco, su proposta della federazione provinciale dei commissionari.*

In esecuzione di tale deliberato, l'assessore all'annona, con lettera n. 6679 del 29 novembre 1956 (allegato n. 85), comunicò al direttore dell'ufficio finanza e ragioneria la lettera n. 20706 del 27 novembre 1956, della federazione provinciale dei commercianti, con la quale si precisavano i criteri contabili da seguire, per la riscossione dei canoni dovuti dai singoli commissionari.

Per la ripartizione della somma di lire 10.500.000, a saldo e tacitazione dei periodo sino al 31 dicembre 1956, detta federazione proponeva tre distinti importi: lire 252.000, per i magazzini grandi; lire 112.000, per i magazzini piccoli; lire 112.000, per le baracche provvisorie. Nel contempo, si chiedeva la rateizzazione di detti importi da pagare, mediante aggiunta delle relative quote alle sei rate bimestrali, che i commissionari avrebbero dovuto corrispondere nel 1957, per i canoni relativi a quell'anno.

Senonché, il ragioniere generale, con nota n. 4007 del 5 dicembre 1956 (allegato n. 86), comunicò al segretario generale — e, per conoscenza, all'ufficio legale all'ufficio patrimonio del comune — riferendosi alla citata lettera (allegato n. 85), di non poter disporre la immediata riscossione dei canoni arretrati — ossia di quelli che si riferivano all'importo complessivo di lire 10.500.000 — in quanto, dovendo la loro rateizzazione, secondo la proposta della federazione dei commissionari, esser fatta in aggiunta ai canoni stabiliti per il 1957, occorreva anzitutto provvedere, per questi ultimi, alla non ancora avvenuta stipulazione dei relativi contratti. Adempimento, cui veniva, quindi, così ad essere subordinata la riscossione dei canoni arretrati. Pertanto, esso ragioniere generale sollecitava la stipula dei contratti di cui sopra, di competenza dell'ufficio patrimonio.

Tale ufficio, a sua volta, con lettera n. 4549 del 12 dicembre 1956 (allegato n. 87),

comunicò al segretario generale di aver già predisposto e indicato per l'esame ed il parere di competenza, all'ufficio legale del comune lo schema di contratto e il relativo atto di obbligo da sottoscrivere — entrambi — dai singoli commissionari. Comunicò, altresì, che avrebbe provveduto alla stipula dei relativi contratti, non appena l'ufficio legale avrebbe restituito gli schemi degli atti in questione.

Il 16 gennaio 1957, l'ufficio patrimonio, con lettera n. 186 (allegato n. 88), diretta al direttore del mercato ortofrutticolo e, per conoscenza, all'ufficio finanze, chiese se e quali istruzioni il direttore avesse dato all'ufficio di finanza, per la emissione degli ordinativi d'introito a carico dei commissionari, per il pagamento degli affitti dei posteggi.

A tale lettera la direzione di finanza e ragioneria rispose con la nota n. 623 del 6 febbraio 1957 (allegato n. 89), confermando che gli atti contabili non avrebbero potuto essere emessi se prima non fossero stati firmati i contratti. L'assessore addetto all'ufficio di ragioneria ribadì, poi, all'assessore per il patrimonio il precedente punto di vista, sollecitando il richiesto adempimento, con lettera n. 1527 del 1° aprile 1957 (allegato n. 90).

Lo stesso assessore alle finanze, Germanà, insistette, successivamente presso l'assessore al patrimonio, avvocato Casimiro Vizzini, con lettera n. 3907/3 del 9 agosto 1957 (allegato n. 91), facendo presente, fra l'altro, « il pericolo di nuove difficoltà che avrebbero potuto sorgere per la ritardata esecuzione della delibera del 2 ottobre 1956 ».

Nessun esito ebbe anche il sollecito rivolto dal ripetuto assessore Germanà all'assessore Vizzini, con lettera n. 5369 del 27 novembre 1957 (allegato n. 92).

Dato il silenzio di quest'ultimo, intervenne il sindaco, con lettera n. 444 del 23 gennaio 1959 (allegato n. 93), con la quale, richiamando sue precedenti note rimaste inevase, fece presente che « la mancata riscossione dei fitti dei magazzini in parola

aveva reso la gestione del mercato così gravemente deficitaria da non poter far fronte neppure al pagamento della 13<sup>a</sup> mensilità e degli assegni di dicembre al personale del comune ».

Mentre persisteva il silenzio dell'assessore al patrimonio, in data 12 febbraio 1959 l'assessore all'annona, con lettera n. 753 (allegato n. 94), diretta al sindaco, trascrisse la nota del 3 febbraio 1959, con la quale il presidente dell'associazione provinciale dei commissionari, riferendosi alla nota delibera del 2 ottobre 1956, faceva presente: « rimane d'accordo che, a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 1959, venga iniziata, da parte dell'amministrazione comunale, la riscossione dei canoni di affitto degli *stands*, nella misura già stabilita ed accettata da questa associazione ».

L'assessore scrivente, Giganti, nulla aggiunse, peraltro, in detta nota, a proposito del mancato pagamento dei fitti arretrati, relativi al periodo 1955-1958, nella misura sopraindicata.

Il sindaco Lima, con nota n. 1175 del 14 febbraio 1959 (allegato n. 95), sollecitò ancora una volta l'assessore al patrimonio in ordine alla stipula dei contratti, dando disposizione per l'immediato inizio del pagamento dei canoni di affitto, dovuti dai commissionari per l'anno 1958, e richiese all'assessore Vizzini di prendere contatto con l'assessore all'annona, per la determinazione dei canoni — in relazione all'importanza dei posteggi e delle baracche provvisorie — invitandolo a proporre, all'occorrenza, d'accordo con l'assessore stesso, la modifica della suddetta deliberazione n. 3647 del 2 ottobre 1956 (allegato n. 84).

Di seguito a tale nota, la giunta comunale, con deliberazione n. 706 dell'11 marzo 1959 (allegato n. 96), stabilì di stipulare, per il 1959, i contratti con i 55 commissionari del mercato all'ingrosso (neanche in tale circostanza indicati nominativamente) in base agli importi proposti dalla federazione dei commissionari e che furono trascritti nel contesto di detta delibera. Inoltre, con detto provvedimento, si ribadì che

venissero adottate opportune misure per il ricupero dei fitti relativi agli esercizi passati.

La ripetuta delibera venne approvata dalla commissione provinciale di controllo, con decisione n. 4707 del 23 marzo 1959 (allegato n. 97).

Senonché, con lettera n. 09 del 10 aprile 1959 (allegato n. 98), il sindaco Lima, richiamandosi ad una sua precedente nota — la n. 2606 del 27 marzo 1959 — fece presente all'assessore al patrimonio che l'assessorato all'annona, « con lettera riservata del 2 corrente, n. 1421, ritiene prudente, momentaneamente, soprassedere per il ricupero dei fitti arretrati di cui in oggetto, fino a quando i commissionari, che hanno già sottoscritto i contratti per il canone di pigione dal primo gennaio 1959, non avranno eseguito i versamenti delle somme da corrispondere, ed i contratti saranno registrati. Ciò posto, s'invita la Signoria Vostra a desistere, per ora, da ogni azione, prendendo tempestivi contatti con l'assessorato annona per l'ulteriore corso della pratica ».

Con lettera n. 4483 del 31 luglio 1959 (allegato n. 99), diretta all'assessorato al patrimonio e, per conoscenza, al sindaco, l'assessore all'annona, Vito Giganti, trascrisse la nota n. 185 del 28 luglio 1959, inviata dalla direzione del mercato. Con tale nota, il direttore del mercato, spiegava, fra l'altro, che « i commissionari si rifiutarono a suo tempo di firmare i contratti in carta legale » e si aggiungeva, poi:

« Per quanto riguarda il ricupero dei crediti per i fitti relativi agli anni precedenti, lo scrivente non si è mai occupato di simile pratica, essendo sempre stata condotta e maneggiata personalmente dai signori assessori per l'annona, specie dal professore Giuffrè, il quale, pur avendo a suo tempo, portato a buon fine la controversia, questa si è del tutto arenata per l'intervento dell'assessore Vizzini, il quale forse ha agito all'insaputa dell'accordo che l'amministrazione aveva raggiunto con i commissionari.

« Essendo ormai risaputo che i commissionari non intendono per il momento regolarizzare gli arretri, per come detto personalmente ed in mia presenza a Signoria Vostra, e quindi esulando la competenza di questa direzione, Signoria Vostra potrà interessare l'ufficio legale per il raggiungimento del ricupero crediti ».

Da notare che, sulla suddetta lettera dell'assessorato annona n. 4483, del 31 luglio 1959, risulta apposta la seguente postilla, presumibilmente di pugno del nuovo assessore al patrimonio: "venuta a me in visione oggi 22 settembre 1959" — siglato illeggibile.

Il suddetto assessore all'annona, Giganti, indirizzò, in data 2 febbraio 1960 la nota n. 838 (allegato n. 100), al direttore del mercato ortofrutticolo, trascrivendo la lettera n. 222 del 19 gennaio 1960, dell'assessore per il patrimonio.

Nella trascritta lettera del citato assessore — che così rompeva il silenzio, iniziato da quell'ufficio sulla materia il 12 dicembre 1956 e proseguito fino a quando l'ufficio stesso fu tenuto dal Vizzini — si riferiva che la colpa del ritardo nel pagamento dei fitti dei magazzini era da attribuire ai commissionari, i quali, sebbene invitati, con la massima tempestività nel gennaio 1957, avevano soltanto sottoscritto i contratti relativi a tale anno, ma si erano rifiutati di sottoscrivere gli atti di obbligo, per non corrispondere i fitti relativi agli anni 1955 e 1956.

La lettera trascritta concludeva chiedendo se non fosse il caso, di fronte al rifiuto dei commissionari, di dare mandato all'ufficio legale del comune, perché procedesse nei confronti dei commissionari inadempienti.

Rispondendo a questa lettera, il direttore del mercato, con nota n. 46 del 10 febbraio 1960 (allegato n. 101), diretta all'assessore per l'annona, segnalò con allegato elenco i nominativi dei commissionari (45 su 54) che nel 1957 avevano firmato presso l'ufficio patrimonio i contratti.

Lo scrivente, direttore Favalaro, confondendo tali contratti con gli atti d'obbligo

(che, invece, si riferivano al pagamento dei fitti arretrati per il 1955 e 1956), osservò che il mancato pagamento non poteva farsi risalire, come rilevato dall'ufficio patrimonio, al rifiuto di sottoscrivere gli atti di obbligo e soggiunse: "le predette pratiche non hanno avuto seguito, in quanto, per disposizione dell'assessore dell'ufficio patrimonio del tempo, venne operata una congrua riduzione su alcuni canoni a beneficio di pochi commissionari, in contrasto con quanto già stabilito e concordato, nell'interesse dell'amministrazione, dal professor Giuffrè, assessore per l'annona di allora, d'accordo con gli esponenti della categoria dei commissionari. Tale riduzione per soli pochi commissionari, determinò una netta resistenza da parte degli altri commissionari che non beneficiavano della riduzione del canone, causando l'arenarsi della pratica a tutt'oggi".

È chiaro che il direttore Favalaro cercò di giustificare, con questa lettera, i commissionari per il mancato pagamento dei fitti arretrati, l'importo dei quali, ormai (siamo nel 1960), non ammontava a sole lire 10.500.000, come stabilito dalla delibera comunale del 2 ottobre 1956, ma era aumentato a lire 40.500.000, perché, nel frattempo, si erano aggiunti i 30.000.000 di fitto maturati nel 1957 e 1958, anch'essi allora non pagati.

Il 18 giugno 1960, come si rileva da apposito avviso di comunicazione, n. 1739, del 15 giugno 1960 (allegato n. 102), il sindaco Lima ricevette una rappresentanza di commissionari, essendo presente il direttore del mercato Favalaro.

In tale occasione, il sindaco — come comprovato dalla documentazione di seguito citata — a richiesta dei commissionari, "abbuonò" la somma di lire 10.500.000, fissata con la richiamata delibera del 2 ottobre 1956 per i canoni relativi agli anni 1955 e 1956 ed ottenne dai commissionari l'impegno a pagare in forma rateale, a partire dal 1° gennaio 1961, i canoni arretrati (30 milioni), relativi agli anni 1957 e 1958.

Comunque, la giunta municipale, con provvedimento n. 3045 del 26 luglio 1960 (allegato n. 103), considerato che "l'ufficio patrimonio ebbe a curare l'adempimento delle notifiche per regolare i rapporti di locazione degli *stands* del mercato ortofrutticolo a far tempo dal 1° gennaio 1957; ritenuto che i 55 commissionerari benché invitati reiterate volte a regolare i pagamenti dei canoni arretrati si sono rifiutati di adempiere tale obbligo", deliberò di "autorizzare il giudizio contro i predetti commissionerari", che nella parte espositiva dell'atto vengano per la prima volta nominativamente citati.

Peraltro in data 30 agosto 1960, l'associazione dei commercianti grossisti ortofrutticoli inviò una lettera al sindaco, con la quale (giusta l'intesa raggiunta) richiedeva — solo formalmente — l'abbuono di cui sopra e la rateizzazione del corrispettivo dei canoni arretrati, dovuti per gli anni 1957 e 1958, in quattro anni.

La giunta municipale, assumendo "per l'urgenza i poteri del consiglio", adottò la deliberazione n. 3574 del 7 settembre 1960 (allegato n. 104), con la quale, trascritta la cennata nota dell'associazione, concesse il richiesto abbuono e consentì la rateizzazione, ma limitandola a tre anni.

Il provvedimento in questione fu, però, annullato dalla commissione provinciale di controllo con atto del 23 settembre 1960 (allegato n. 105). L'annullamento venne deciso essendo la deliberazione in esame in contrasto con quella sopracitata n. 3045 del 26 luglio 1960, con la quale era stato stabilito "a voti unanimi di chiamare in giudizio i commissionerari morosi", nonché per non essere dimostrata la necessità dell'assunzione "per l'urgenza" dei poteri del consiglio comunale.

Con lettera n. 12779 del 10 dicembre 1960 (allegato n. 106), il sindaco comunicò all'assessore al patrimonio e, per conoscenza, al direttore del mercato, una nota della federazione dei commissionerari, trascritta in altra lettera della direzione del mercato (n. 287 del 25 novembre 1960).

Con la suddetta nota, i commissionerari si dichiaravano pronti a pagare i 30.000.000, relativi ai fitti del 1957 e 1958, e si limitavano a prendere atto che la delibera n. 3574 del 7 settembre 1960, era stata annullata per la parte concernente l'abbuono dei 10.500.000. Conseguentemente il sindaco invitava l'assessore al patrimonio a presentare una nuova proposta di delibera, che tenesse anche conto delle osservazioni della commissione provinciale di controllo.

Detta proposta (allegato n. 107) venne in effetti predisposta. Con la stessa si provvedeva a proporre al consiglio:

1) revocare la deliberazione n. 3647 del 2 ottobre 1956 resasi inoperante... e, in conseguenza, abbuonare la somma di lire 10.500.000...;

2) revocare, in conseguenza la deliberazione n. 3045 del 26 luglio 1960, non sussistendo più i motivi per adire le vie legali dato l'impegno assunto dai commissionerari;

3) autorizzare l'ufficio di finanza ad introitare le somme dovute dai commissionerari a mezzo della direzione del mercato ortofrutticolo per gli anni 1957 e 1958...;

4) consentire che il debito residuo di lire 30.000.000, sia pagato in tre annualità consecutive a trimestre anticipato, a partire dal 1° gennaio 1961".

Peraltro, la proposta medesima non ha avuto corso, essendo stata restituita dal sindaco "non adottata", con lettera n. 3546 del 27 marzo 1964 (allegato 108).

Frattanto, l'ufficio legale del comune riceveva la nota n. 215-5, dell'11 gennaio 1961, direttagli dall'ufficio patrimonio (allegato n. 109), con la quale quest'ultimo gli richiedeva "al fine di procedere alla revoca della deliberazione relativa al giudizio", copia della deliberazione medesima.

A tale nota l'ufficio legale diede riscontro in data 25 gennaio 1961 con foglio n. 184 (allegato n. 110), facendo presente di non aver mai ricevuto "espressa comunicazione di sospendere il giudizio in corso,

per il quale, fra l'altro, sono state affrontate non indifferenti spese di procedura".

L'ufficio patrimonio rispose con nota n. 942 del 4 febbraio 1961 (allegato n. 111), richiamando la proposta di deliberazione di cui sopra (allegato n. 104).

Il 4 maggio 1961, con nota n. 126 (allegato n. 112), il direttore del mercato Favalaro, in occasione di una segnalazione concernente l'ex commissionario Agrusa Vincenzo, riassunse la situazione di fatto, tale quale si presentava a tale data. Nella circostanza, egli fece in particolare presente quanto segue:

"1) I commissionari di questo mercato, per sollecitazione ed interessamento di questa direzione, iniziarono a firmare i contratti verbali solamente al 1° gennaio 1959, per cui da tale data hanno bimestralmente versato il canone di affitto. Per il passato nessun contratto verbale avevano mai firmato.

"2) Originariamente gli arretrati ammontavano a lire 40.500.000 per gli anni 1957, 1958 e parte del 1956. Per accordi intervenuti con l'illustrissimo signor sindaco e i commissionari direttamente, tale cifra fu decurtata di 10.500.000 lire e il debito è rimasto di lire 30 milioni, a condizione che i commissionari iniziassero subito i pagamenti in corso, a trimestre anticipato. Tale debito da estinguersi in 12 trimestri pari a tre anni".

Successivamente il direttore del mercato inviò all'ufficio patrimonio, e per conoscenza all'assessorato all'annona, la nota n. 118 dell'8 maggio 1962 (allegato n. 113), con la quale, nell'inviare i contratti registrati per il 1961, restituiva quelli relativi all'anno in corso (1962), "in quanto il presidente la categoria dei commissionari, nell'interesse degli associati si è opposto al pagamento della soprattassa per diritti di mora. Si consiglia, pertanto, codesto ufficio di voler invitare direttamente gli interessati per la definizione della pratica di esclusiva competenza di codesto ufficio".

Ricorre qui l'opportunità di precisare che, secondo le dichiarazioni rese a verbale dal suddetto presidente Ulizzi Emanuele, in data 4 aprile 1970 (allegato n. 114), si occupava in quell'epoca di tutte le pratiche finanziarie dei commissionari "soprattutto Giacomo Aliotta... io, invece, nella mia qualità di presidente non mi occupavo direttamente di curare certe particolari pratiche". L'Aliotta cui si riferisce il cenno presidente è precisamente il Giacomo Aliotta, nei riguardi del quale pende procedimento davanti al locale tribunale per l'adozione di una misura di prevenzione, su proposta della Signoria Vostra. L'Ulizzi, invece, nel 1964 fu cancellato dall'albo dei commissionari per i suoi precedenti penali.

Con delibera n. 3125 del 26 ottobre 1962 (allegato n. 115), la giunta stabilì di autorizzare la rinuncia al giudizio pendente nei confronti dei commissionari che non avevano mantenuto l'impegno di pagare gli arretrati e, in conseguenza, di "autorizzare la posizione di singole, nuove azioni giudiziarie nei confronti dei medesimi per il recupero delle somme dovute all'amministrazione e per ottenere il rilascio degli *stands* del mercato ortofrutticolo agli stessi concessi in locazione".

Da notare, in proposito, che, per raggiungere tale ultima finalità, sarebbe stato sufficiente instaurare la prevista procedura in via amministrativa, previa dichiarazione di revoca della concessione ai sensi dello articolo 31, n. 6, del vigente regolamento comunale per il mercato ortofrutticolo.

Con lettera n. 308 del 22 novembre 1963, diretta al sindaco e, per conoscenza, agli assessori all'annona e al patrimonio, il direttore del mercato ortofrutticolo, confermò, fra l'altro, che il sindaco nel 1960, in sua presenza, aveva fatto ai rappresentanti dei commissionari formale promessa di abbuono dei più volte indicati 10.500.000 a condizione che i commissionari stessi avessero assunto l'impegno di corrispondere i canoni per gli anni 1957 e 1958. Nella stessa lettera, il Favalaro precisava che i commissionari avevano mantenuto detto im-

pegno, effettuando i pagamenti (allegato n. 116).

Il nuovo sindaco, con lettera n. 13045 del 7 dicembre 1963 (allegato n. 117), impartì disposizioni al direttore del mercato, perché il pagamento degli arretrati venisse regolato subito da parte dei commissionari, dato l'annullamento della delibera di abbuono. Ma il Favaloro, piuttosto che ottemperare all'ordine ricevuto, con lettera n. 360-63 del 21 dicembre 1963 (allegato n. 118), si limitò a trasmettere all'assessore per l'ufficio legale la nota, in data 16 dicembre 1963 (allegato n. 119) del presidente dell'associazione dei commercianti, secondo la quale nota la richiesta di pagamento dei fitti del 1955 e 1956 "non sembra, a modesto parere dello scrivente, aderente ai buoni rapporti intercorsi fra il comune di Palermo e commissionari operanti nel mercato". Pertanto il ripetuto presidente pregava "di voler comunicare alla segreteria generale ed agli organi competenti comunali che i commissionari ritengono di avere saldato ogni debito per quanto si riferisce all'oggetto della presente".

Da allora e fino all'inizio dell'attività del sottoscritto commissario governativo non si sono registrati ulteriori sviluppi nella causa civile intentata dal comune per il recupero dei canoni relativi agli anni 1955 e 1956 (10.500.000).

Per quanto, invece, concerne le azioni giudiziarie intraprese singolarmente contro i commissionari Agrusa Vincenzo, Palumbo Pietro (eredi), Parisi Giuseppe, Maggi Giuseppe e Greco Francesco, si era avuta notizia confidenziale che gli stessi erano stati condannati a pagare le somme delle quali erano debitori. Difatti, uno di detti commissionari, Parisi Giuseppe, con dichiarazione resa a verbale il 9 maggio 1970 (allegato n. 120), confermando tale circostanza, precisò di aver provveduto "a pagare tale debito, che con spese ammonta a lire 600.000 e rotti. Di tale somma ho già pagato o 450.000 o 500.000, non ricordo bene. Resto quindi debitore della differenza. Il pagamento è avvenuto mensilmente in ragione di lire 50.000 a partire dall'estate

scorsa, cioè 1969. Da un paio di mesi non pago tale quota mensile perché non ho potuto. Tali pagamenti li ho fatti nelle mani del comune creditore, avvocato Sansone, al quale ho rimesso dei vaglia bancari, di cui conservo il tagliando".

Interpellata ufficialmente la ripartizione legale in proposito, questa, con nota n. 1247 del 23 maggio 1970 (allegato n. 121) ha riferito sulla conclusione delle suddette azioni, precisando, fra l'altro; "per quanto concerne i pagamenti, almeno secondo quanto risulta agli atti della scrivente, l'unica partita estinta sarebbe quella che fa capo agli eredi di Palumbo Pietro, i quali hanno provveduto al pagamento".

Obiettato verbalmente quanto dichiarato dal Parisi, la predetta ripartizione legale, con successiva nota del 29 maggio 1970, n. 1299 (allegato n. 122) ha rettificato le informazioni fornite precedentemente, confermando che il Parisi è stato condannato al pagamento di complessive lire 711.540, precisando che "della predetta somma il signor Parisi ha pagato con versamento in più riprese fino ad oggi acconti per un totale di lire 450.000 — non appena il Parisi avrà completato il versamento di quanto dovuto sarà chiesta, previa delibera, la emissione della reversale di introito nonché dei mandati di pagamento a favore dell'avvocato in causa e della ripartizione per gli onorari e competenze liquidate in sentenza e successivamente maturatesi".

Interpellato il capo ripartizione avvocato Maggio, sulla circostanza che l'avvocato Sansone aveva riscosso la somma di lire 450 mila in ratei, senza avere informato l'ufficio legale del comune, e che detta somma era stata trattenuta dal citato avvocato Sansone, ha risposto essere prassi che gli avvocati esterni del comune corrispondono le somme ad importo completo ottenuto.

Infine, a seguito delle contestazioni mosse dallo scrivente commissario governativo al comune di Palermo, con la richiamata nota n. 74-0 del 16 giugno 1970 (allegato n. 123), con la quale si rinnovava la richiesta di procedere alla revoca delle con-

cessioni nei confronti degli assegnatari morosi, la suddetta ripartizione legale, con nota n. 16-2 del 6 luglio 1970 (allegato n. 124), ha reso noto che n. 45 commissionari hanno saldato il loro debito, relativo agli anni 1955 e 1956 (sembra, peraltro, che il commissionario Aliotta, non compreso nel suddetto elenco, non abbia alla data del 21 luglio 1970 corrisposto quanto da lui dovuto (nota dell'ufficio legale n. 1743: allegato n. 125).

Che comunque detto ufficio proseguirà, per quanto di sua competenza, nei provvedimenti per il recupero degli interessi di mora e dello ammontare delle spese di giudizio.

Da quanto sopra emerge che l'assessore al patrimonio, avvocato Casimiro Vizzini, ritardò, nonostante gli indicati numerosi, solleciti il corso della pratica relativa allo introito dei fitti in questione; che il sindaco, Salvo Lima, senza averne la competenza, s'impegnò nella riunione avuta con i commissionari il 18 giugno 1960 — come più volte ricordato dai commissionari e dal direttore del mercato — a concedere l'abbuono dei fitti in questione: concessione, ribadita nella delibera n. 3574, annullata, invece, dalla commissione provinciale il controllo; che il responsabile dell'ufficio di ragioneria non provvide, in esecuzione della delibera del 2 ottobre 1956, a predisporre i necessari atti, onde assicurare l'introito della somma di lire 10.500.000, a mezzo del direttore del mercato, come stabilito dall'articolo XX del contratto di mutuo stipulato dal comune con la Cassa di risparmio V.E.; che, infine, il direttore del mercato Favalaro omise di provvedere a vari atti di ufficio, senza neanche dare inizio a quelli necessari per la revoca delle assegnazioni di posteggi, in applicazione del coordinato disposto del richiamato articolo XX del contratto di mutuo, nonché degli articoli 7, ultimo comma e 31, n. 6, del vigente regolamento di mercato.

\* \* \*

Altre volte, si è cercato di giustificare i ritardi con la mancanza di fondi neces-

sari per la costruzione di opere. Anche questa volta il comune non ha tenuto conto che le esigenze del mercato ortofrutticolo non sono costituite solo dalla costruzione di posteggi di vendita, ma anche (se non soprattutto) da servizi, cioè di spazio per il movimento dei numerosi veicoli che transitano e sostano nel recinto del mercato per scaricare merce, nonché di altri non meno numerosi veicoli che, invece, caricano la merce acquistata ed hanno anche bisogno di posteggiare. Tale deficienza di spazio era così nota agli organi tecnici del comune che non poteva essere trascurata, quando c'era la possibilità di occupare nuove aree regolarmente espropriate e pagate.

Al contrario, gli organi comunali non hanno mai tenuto conto di tale esigenza di spazio per il mercato e lo dimostrò proprio il direttore del mercato Favalaro, allorché, accogliendo due domande (allegato n. 154 e 155), adottò con motivazione allegra un provvedimento, di competenza degli organi deliberanti del comune, concedendo con lettera n. 289-60 del 26 novembre 1960 (allegato n. 156) ai commissionari richiedenti, Gulizzi Michele e Leonforte Emanuele, un grande spazio di terreno all'interno del mercato (proprio parte di quello espropriato a Zummo Antonina), che ben poteva essere utilizzato per posteggio di veicoli, in attesa della costruzione del padiglione n. 4. In effetti, i detti concessionari, che asserirono di voler depositare merce sul terreno richiesto, lo utilizzarono per costruirvi (sotto gli occhi compiacenti di Favalaro) due grandi magazzini in muratura.

La moglie di Leonforte, Lo Cascio Angela, a lui succeduta a seguito della uccisione, riferì a verbale che il magazzino fu costruito dal marito per conservare cassette di frutta vuote, da vendere ai produttori che dovevano portare la merce al mercato (allegato n. 157).

Gulizzi Vincenzo, figlio del concessionario Michele, attualmente al soggiorno obbligato, nonché dell'attuale assegnataria del posteggio, Di Salvo Rosa, dichiarò a verbale che il magazzino costruito sull'area

concessa come sopra al padre, venne adibito per deposito di prodotti ortofrutticoli (allegato n. 158).

Nonostante su dette aree siano stati costruiti magazzini in muratura, ancora oggi esistenti, il comune di Palermo nelle concessioni triennali ai commissionari di cui sopra e ai parenti ad essi succeduti, fa uso sempre, ai fini del pagamento del relativo canone, della indicazione di "area scoperta perimetrale", che è di mq. 252 per Lo Cascio Angela (succeduta a Leonforte Emanuele) e di mq. 432 per Di Salvo Rosa (succeduta a Gulizzi Michele) (allegati nn. 159 e 160).

\* \* \*

*Aree esterne al costruito mercato, espropriate ma non prese in consegna dal Comune.*

[La denuncia fa, a questo punto una dettagliata cronistoria delle vicende attraverso cui sono passati i procedimenti di esproprio, che peraltro non hanno portato ad una vera e propria acquisizione da parte del comune e tanto meno alla loro destinazione alle attività del mercato ortofrutticolo].

La vicenda espropriatoria è indubbiamente costellata da aspetti piuttosto strani, fra cui si ricordano:

— l'inclusione nel 1954, fra le aree da espropriare, di quella di Jung, posta a sinistra del canale Passo di Rigano, quando ancora non si parlava neppure di progetto di ampliamento del mercato: cioè, oltre il segnato confine del canale stesso.

Certo, il geometra Amoroso Ugo non agì di iniziativa e stese, difatti, due distinti

stati di consistenza, consapevole com'era che l'onere dell'indennità di esproprio per detta area posta a sinistra del canale sarebbe gravato sul comune, non sulla STES, suo obbligato in costituzione per il pagamento dell'indennità relativa all'area a destra del canale stesso, giacché questa ultima soltanto era allora compresa nella zona da espropriare;

— il pagamento dell'indennità di occupazione temporanea per la superficie eccedente i mq 1640 (cioè, la somma di lire 8.315.000 a Mario Jung), in quanto non fu mai emesso il prescritto decreto di occupazione temporanea; il manifestato proposito di locare terreni indisponibili (cioè non ancora definitivamente espropriati e, in ogni caso, provenienti da espropriazione per pubblica utilità) anche a persona, come il De Lisi, che non aveva neppure la qualità di occupante.

Tutto quanto sopra premesso, la Signoria Vostra vorrà, nella sua competenza, considerare se nei fatti sopra indicati siano configurati estremi di reato.

A tal fine, è stata allegata al presente rapporto fotocopia di tutti gli atti citati nel rapporto stesso, ivi compresa la precedente relazione n. 74-0, diretta dal sottoscritto commissario governativo il 16 giugno 1970 al sindaco di Palermo e ad altre autorità.

Detti atti esistono in originale presso gli archivi della prefettura, del mercato in argomento, degli altri uffici comunali, nonché presso la sezione dell'archivio del compartimento di Palermo dell'ENEL, contenente la documentazione, già in pertinenza nella STES.

Il Commissario capo P.S.  
(F.to: dottor A. MUSUMECI)

Il Commissario Governativo  
(F.to: Prefetto avvocato MARIO PIRELLI)